

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 maggio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di PalermoDIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 31 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia, e nomina del commissario liquidatore. pag. 4

DECRETO 31 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù, e nomina del commissario liquidatore. pag. 4

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 15 aprile 2010.

Individuazione dell'area costituente il Parco archeologico Himera pag. 5

Assessorato dell'economia

DECRETO 4 maggio 2010.

Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio pag. 7

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 9 aprile 2010.

Proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali al 30 aprile 2010 pag. 8

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 4 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 29 maggio 2009, n. 8, per la formulazione di

interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze. Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità - asse II Occupabilità pag. 11

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 25 marzo 2010.

Decadenza dell'azienda agro-venatoria Mattarello, sita in agro del comune di Villalba pag. 12

DECRETO 12 aprile 2010.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Caccamo pag. 13

DECRETO 12 aprile 2010.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Godrano pag. 14

DECRETO 29 aprile 2010.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo "una tantum" di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 pag. 15

DECRETO 11 maggio 2010.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio pag. 15

Assessorato della salute

DECRETO 9 marzo 2010.

Impegno di somma in favore di componenti della commissione regionale per la talassemia . . . pag. 16

DECRETO 2 aprile 2010.

Rinnovo parziale della composizione della commissione regionale per la talassemia pag. 17

DECRETO 7 aprile 2010.

Determinazione del compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale pag. 17

DECRETO 12 aprile 2010.

Piano regionale di sorveglianza degli allevamenti avi- coli e dei volatili selvatici nei confronti dell'influenza aviaria per l'anno 2010. pag. 18

DECRETO 28 aprile 2010.

Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2010/2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete tra- sfusione pag. 22

DECRETO 30 aprile 2010.

Direttive relative alle cure termali pag. 38

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 aprile 2010.

Approvazione del piano regolatore generale, del rego- lamento edilizio e della programmazione urbanistica commerciale del comune di Grammichele . . . pag. 40

DECRETO 13 aprile 2010.

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Licodia Eubea pag. 59

DECRETO 14 aprile 2010.

Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente ad un progetto relativo ad opere stradali nel comune di Mazara del Vallo pag. 72

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente acquedot- ti siciliani pag. 75

Assessorato delle attività produttive:

Modifica dell'allegato al decreto 6 febbraio 2008, relati- vo al riconoscimento del distretto regionale della plastica pag. 75

Provvedimenti concernenti società cooperative pag. 75

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. b), legge regiona- le 7 maggio 1976, n. 73, art. 2, e legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 3. pag. 76

Assessorato dell'economia:

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 76

Revoca ad un tabaccaio dell'autorizzazione per la riscos- sione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 76

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 11 aprile 2005, relativa all'autorizzazione alla ditta Mangano Giacomo per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 76

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 19 aprile 2005, relativa all'autorizzazione alla ditta Piti Celestino, con sede in Patti, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rotta- mazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 76

Integrazione dell'ordinanza commissariale 7 febbraio 2006 intestata alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede nel comune di Carini, ed approvazione del progetto per lo stoc- caggio di rifiuti RAEE pag. 76

Approvazione di un progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti peri- colosi e non, nel territorio del comune di Sciacca pag. 76

Rettifica del decreto 21 dicembre 2006, relativo all'auto- rizzazione rilasciata alla ditta Ecoplast srl, con sede in Giardini Naxos pag. 77

Autorizzazione al Consorzio per l'area di sviluppo indu- striale di Palermo per il deposito preliminare di un rifiuto liquido in una vasca ubicata all'interno del depuratore con- sortile nell'agglomerato industriale di Carini pag. 77

Voltura del decreto 18 giugno 2008 in favore della ditta Geo System, con sede legale in Castiglione di Sicilia pag. 77

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizio- ne, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché la messa in riser- va di rifiuti RAEE, proposto dalla General Montaggi società cooperativa, con sede nel comune di Catenanuova pag. 77

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla soc. Di Bella srl, con sede in San Cipirello, per l'installazione di impianti fotovoltaici nel comune di Monreale pag. 77

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo all'istituzione dei nuclei di valutazione di cui agli avvisi concernenti la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio e la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale . . . pag. 77

Comunicato relativo alle graduatorie tecniche provvisorie dei progetti presentati a valere sugli avvisi concernenti la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio e la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale. pag. 77

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Approvazione di perizia per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel territorio del comune di San Giovanni Gemini pag. 78

Determinazione per l'anno 2010 della quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 pag. 78

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Modifica del decreto 18 dicembre 2009, concernente costituzione del gruppo tecnico regionale di lavoro e monitoraggio dei poli formativi IFTS. pag. 78

Modifica del decreto 12 ottobre 2009, relativo alla costituzione del gruppo tecnico regionale per il settore nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale pag. 78

Provvedimenti concernenti modifica del decreto 8 aprile 2009, relativo all'ammissione a finanziamento di progetti nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2009 pag. 78

Provvedimenti concernenti modifica del decreto 5 dicembre 2008, relativo all'ammissione a finanziamento di progetti nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2008 pag. 78

Assessorato dei lavori pubblici:

Aggiornamento del limite massimo di reddito annuo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. pag. 78

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per il trasferimento della sede di alcune strutture sanitarie . . . pag. 79

Trasferimento del rapporto di accreditamento gestito in forma individuale dal dott. Ciresi alla società Laboratorio analisi cliniche Ciresi S.r.l., con sede in Termini Imerese pag. 79

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari pag. 79

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta Global Carni di Riccio Gianfranco pag. 80

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Hyblasus di Bella Mario, con sede in Ragusa pag. 80

Riconoscimento di idoneità in via condizionata al moto-pesca Samantha della ditta San Pietro società cooperativa per l'esercizio dell'attività di nave deposito frigorifero di prodotti della pesca pag. 80

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 80

Provvedimenti concernenti autorizzazione a Case di cura per la rimodulazione di posti letto pag. 80

Rettifica della denominazione sociale del "laboratorio Analisi cliniche dott. Nicola Parrino", sito in Palermo pag. 80

Autorizzazione alla ditta Air Liquide Sanità S.p.A., con sede legale in Milano, per la distribuzione all'ingrosso di gas medicali. pag. 81

Revoca del decreto 6 giugno 2000, concernente autorizzazione alla ditta Alberto Clary, con sede in Messina, per la detenzione di specialità medicinali per uso umano pag. 81

Accreditamento istituzionale della Casa di cura Monsignor Calaciura dell'Associazione Cenacolo Cristo Re di Biancavilla pag. 81

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 81

Approvazione del progetto preliminare di lavori di consolidamento da realizzare nel territorio del comune di Licodia Eubea pag. 81

Modifica al regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo. pag. 81

CIRCOLARI**Assessorato della salute**

CIRCOLARE 12 aprile 2010, n. 1267.

West Nile Disease: piano nazionale 2010. Indirizzi operativi. pag. 82

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttivo per l'anno 2010.

Supplemento ordinario n. 2

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 12 maggio 2010, n. 12.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la nota del 25 febbraio 2009, con la quale l'UN.I.COOP., nel trasmettere il verbale di revisione per il biennio 2007/2008, proponeva la messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA);

Vista la lettera del 20 febbraio 2009, con la quale l'UN.I.COOP. trasmetteva una propria terna di nominativi, idonei alla nomina a commissario liquidatore, dovendo dare luogo alla riserva prevista dall'articolo 9 della legge n. 400/75;

Vista la nota assessoriale n. 8724 del 16 settembre 2009, con la quale l'autorità di vigilanza comunicava l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA);

Visto il promemoria prot. n. 767 del 19 febbraio 2010, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del commissario liquidatore della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA), e contestualmente provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, la cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA), via della Manca 50, cod. fiscale 05358270824, è sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Antonino Bonanno, nato a Corleone (PA) il 24 gennaio 1980, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Giovanile turistica, con sede in Casteldaccia (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al suddetto liquidatore, per l'attività svolta, sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

In caso di mancanza di attivo si procederà alla liquidazione del compenso minimo gravando la spesa sulle somme disponibili nel cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2010.

VENTURI

(2010.16.1165)041

DECRETO 31 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la nota del 14 aprile 2008, prot. n. 833/rev., con la quale la Confcooperative, nel trasmettere il verbale di revisione per il biennio 2007/2008, proponeva la messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA);

Vista la lettera del 14 aprile 2008, prot. n. 193 (allegata al superiore verbale di revisione), con la quale la Confcooperative trasmetteva una propria terna di nominativi, idonei alla nomina a commissario liquidatore, dovendo dare luogo alla riserva prevista dall'art. 9 della legge n. 400/75;

Vista la nota assessoriale n. 11612 del 10 dicembre 2009, con la quale l'autorità di vigilanza comunicava l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA);

Visto il promemoria prot. n. 62 del 13 gennaio 2010, con il quale veniva disposta la designazione assessoriale del commissario liquidatore della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA), e contestualmente provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., la cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA), contrada San

Nicola CP 67, cod. fiscale 83001640826, è sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Santo Ferrarello, nato a Gangi (PA) l'8 agosto 1972, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Meccanici tornitori, con sede in Cefalù (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al suddetto liquidatore, per l'attività svolta, sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

In caso di mancanza di attivo si procederà alla liquidazione del compenso minimo gravando la spesa sulle somme disponibili nel cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2010.

VENTURI

(2010.16.1164)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 15 aprile 2010.

Individuazione dell'area costituente il Parco archeologico Himera.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. n. 70/79;

Visto il D.P.R. n. 637/75;

Vista la legge regionale n. 80/77;

Vista la legge regionale n. 116/80;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20/2000, relativa all'istituzione del sistema dei parchi archeologici regionali;

Visto il decreto n. 6263 dell'11 luglio 2001, che istituisce il sistema dei parchi archeologici ai sensi della legge regionale n. 20/2000;

Considerato che il citato provvedimento annovera tra gli altri il Parco archeologico di Himera, ricadente nei comuni rispettivamente di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano e Cerda;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 20/2000, all'individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico sopra citato;

Vista la relazione pervenuta con nota n. 1138 dell'8 aprile 2010, con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo riassume le procedure poste in essere ed il relativo stato di avanzamento dei lavori finalizzati all'istituzione del Parco di Himera;

Considerato che dagli atti allegati alla predetta relazione, che qui integralmente si richiama, risulta:

- che il sito di Himera costituisce una delle aree più importanti della Sicilia per quanto riguarda la storia e l'archeologia della colonizzazione greca;
- che la quantità di dati scientifici e di materiali archeologici recuperati costituisce anche una straordinaria opportunità di valorizzazione e di esposizione nelle strutture museali attuali e future di Himera;
- che la Soprintendenza ha già avviato lo studio e la concertazione con enti territoriali competenti per la definizione della perimetrazione e per la definizione delle zone del Parco;
- che l'area di Himera, nelle sue differenti articolazioni in relazione agli strumenti di tutela in atto, è stata inserita nell'ambito VI del piano paesistico regionale, la cui proposta redatta dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha già conosciuto apposito avvio dell'iter approvativo;
- che in adempimento dell'articolo 1 del citato decreto n. 6263, la predetta Soprintendenza ha avviato apposito studio finalizzato a comprovare la sussistenza dei valori richiesti per l'istituzione del Parco archeologico di Himera, ottenendone positiva, acclarata conferma;

Considerata, quindi, l'importanza strategica del Parco ai fini della gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale del territorio;

Vista la cartografia, che fa parte integrante del presente decreto, allegata alla più volte richiamata relazione della Soprintendenza;

Ritenuto, pertanto, sussistenti le condizioni per poter procedere all'individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico di Himera;

Decreta:

Art. 1

In adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 del decreto n. 6263 dell'11 luglio 2001, è individuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 20/2000, l'area costituente il Parco secondo la cartografia che fa parte integrante del presente decreto.

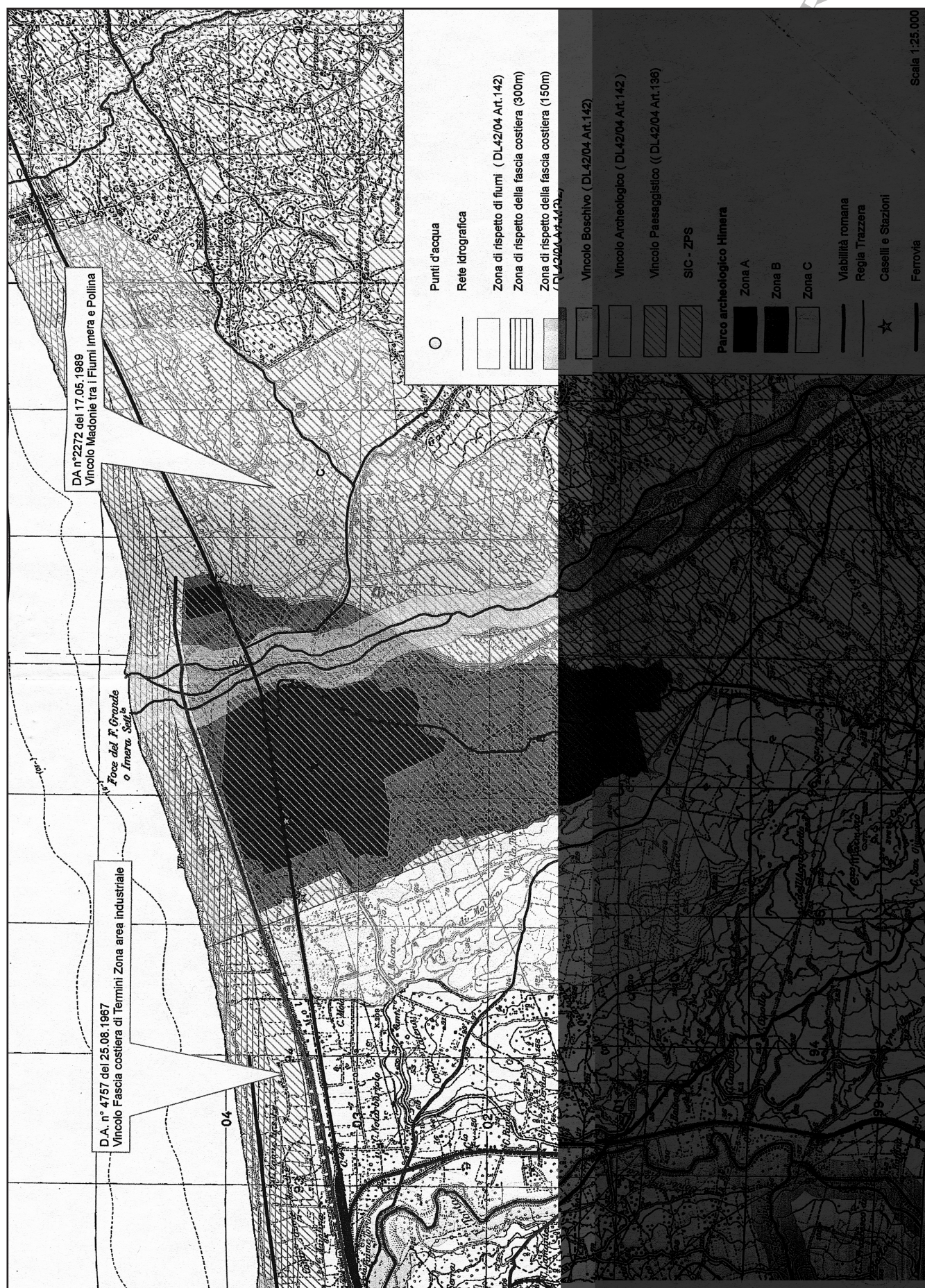
Art. 2

La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo provvederà a definire l'iter attuativo per la formalizzazione dell'istituzione del Parco archeologico di Himera con specifico riferimento al combinato disposto dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/04 e dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserito nel sito ufficiale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 15 aprile 2010.

ARMAO



ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 maggio 2010.

Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1978, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/77 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 13/2009;

Vista la legge regionale n. 8/2010;

Preso atto che con deliberazione n. 102 del 15 aprile 2010, notificata con nota prot. n. 1540 del 26 aprile 2010, per le motivazioni ed in relazione agli atti ivi menzionati che qui si intendono richiamati, la Giunta regionale ha assentito all'applicazione dell'avviso per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio – accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali – relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate dai dipartimenti regionali competenti, e ricomprese nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che la suddetta applicazione non comporti modifiche all'articolazione amministrativa e/o finanziaria dell'intervento già concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale concedente l'intervento;

Considerato che nella citata deliberazione della Giunta regionale viene, altresì, dato mandato all'Assessore regionale per l'economia di procedere ai consequenziali adempimenti per l'esecuzione della stessa e di adottare direttamente le eventuali modifiche al provvedimento che si dovessero rendere necessarie per l'eventuale integrazione dell'elenco delle leggi/interventi inerenti l'estensione applicativa dell'avviso, la cui esigenza venga segnalata al dipartimento regionale delle finanze e del credito dai dirigenti generali degli altri dipartimenti regionali interessati;

Rilevato, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15 aprile 2010, di assentire all'applicazione dell'avviso per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio – accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali – anche alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi, di cui all'allegato A del presente decreto, per come individuate dai dipartimenti regionali competenti, a condizione che la suddetta applicazione non

comporti modifiche all'articolazione amministrativa e/o finanziaria dell'intervento già concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale concedente l'intervento.

Art. 2

Di dare atto che potranno essere direttamente adottate, mediante ulteriore decretazione integrativa, le modifiche che si dovessero rendere necessarie per l'eventuale integrazione dell'elenco delle leggi/interventi inerenti l'estensione applicativa dell'avviso, la cui esigenza venga segnalata al dipartimento regionale delle finanze e del credito dai dirigenti generali degli altri dipartimenti regionali interessati.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito della Regione siciliana www.regione.sicilia.it.

Palermo, 4 maggio 2010.

CIMINO

Allegato A

- Legge regionale n. 11/2005, art. 3
Integrazione al fondo rischi dei consorzi fidi per la concessione di garanzie
- Legge regionale n. 11/2005, art. 11
Contributo in conto interessi dei prestiti connessi alle garanzie rilasciate dei consorzi
- Legge regionale n. 9/2009, art. 12, comma 2, e art. 13
Fondo a gestione separata - Banca Nuova
- Legge regionale n. 32/2000, art. 55 e successive modifiche ed integrazioni
Fondo Artigiancassa
- Legge regionale n. 13/86, artt. 26-27-30
Contributi in conto interesse e in conto capitale su mutui di miglioramento agrario
- Legge regionale n. 13/86, art. 33
Contributi in conto interesse su mutui trentennali per la proprietà contadina
- Legge n. 286/90
Contributi in conto interesse su mutui decennali a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1988/89
- Legge n. 31/91
Contributi in conto interesse su mutui decennali a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989/90
- Legge n. 185/92, art. 3, comma 2, lettera d
Contributi in conto interesse su prestiti di ammortamento quinquennale destinati alle necessità della conduzione aziendale e all'estinzione delle passività a favore delle aziende agricole
- Legge n. 185/92, art. 3, comma 2, lettera c
Contributi in conto interesse ed in conto capitale su prestiti ad ammortamento quinquennale destinati alle necessità della conduzione aziendale a favore delle aziende agricole danneggiate
- Decreto legislativo n. 102/04, come modificato dal decreto legislativo n. 82/08, art. 5, comma 2, lettera b
Contributi in conto interesse su prestiti ad ammortamento quinquennale destinati alle necessità della conduzione aziendale a favore delle aziende agricole danneggiate
- Decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 13, commi 4-bis e 4-ter
Finanziamenti decennali a tasso agevolato per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 2000-2001-2002.

(2010.19.1437)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 9 aprile 2010.

Proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali al 30 aprile 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA
REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO,
I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

Visto l'art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 10/2000 che attribuisce al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Visto l'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007, che così recita "Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, sono prorogati al 31 dicembre 2007, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della commissione regionale per l'impiego.";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, dal titolo "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della succitata legge regionale n. 13/2009, il quale dispone che "Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.";

Vista la legge regionale 01 aprile 2010, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 dell'1 aprile 2010, dal titolo "Proroga dell'esercizio provvi-

sorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre";

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 8/2010, il quale dispone che "È autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.";

Visto il decreto n. 26 del 5 febbraio 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 62 del 29 gennaio 2009, così come modificato dal decreto n. 113 del 17 febbraio 2009, dal decreto n. 461 del 21 aprile 2009, dal decreto n. 538 del 3 giugno 2009, dal decreto n. 644 del 7 agosto 2009, dal D.A. n. 711 del 26 ottobre 2009 e dal decreto n. 734 del 17 novembre 2009, sino al 31 marzo 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto che la legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 dell'1 aprile 2010, ha previsto all'art. 2, comma 4, la relativa copertura finanziaria, ed al comma 5 l'autorizzazione al ragioniere generale della Regione ad apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010, le necessarie variazioni finanziarie;

Visto il decreto n. 477 del 7 aprile 2010, con il quale l'Assessorato regionale dell'economia ha introdotto le opportune variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2010 prevedendo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nella competente rubrica dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, sul capitolo 320517, la spesa di 5.632 migliaia di euro;

Considerato che la commissione regionale per l'impiego nel corso della seduta dell'1 aprile 2010 ha preso atto della proroga al 30 aprile 2010, dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, disposta dalla legge regionale 1 aprile 2010, n. 8;

Vista la nota prot. n. 3765 del 3 febbraio 2010, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha impartito direttive circa l'organizzazione amministrativa e le separazioni delle funzioni ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Considerato che occorre procedere, in ossequio al citato art. 2, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8 alla proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, al 30 aprile 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così come da allegato A);

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'impegno della somma di € 5.632.880,66 di cui € 5.219.496,52 per spese di personale ed € 413.384,14 per spese di gestione, sul capitolo 320517 del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2010, dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia, fino al 30 aprile 2010, per l'erogazione delle somme agli organismi interessati, relativamente alla macro voce personale e gestione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono prorogati i

progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010, sino al 30 aprile 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così come da allegato A).

Art. 2

Per i motivi in premessa descritti, è impegnata la somma di € 5.632.880,66 di cui € 5.219.496,52 per spese di personale ed € 413.384,14 per spese di gestione, sul capitolo 320517 del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2010, dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia, fino al 30 aprile 2010, per l'erogazione delle somme agli organismi interessati, relativamente alla macro voce personale e gestione.

Art. 3

All'erogazione del finanziamento a ciascun organismo di cui all'art. 1 si procederà con le modalità previste dalla

circolare n. 2 del 10 febbraio 2010, con invito agli stessi ad inoltrare la documentazione, aggiornata al 30 aprile 2010 e prevista nei punti 4,5,6,7,9,10,11 e 12, del paragrafo 2 – Procedure della stessa.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il visto di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/1991.

Palermo, 9 aprile 2010.

LO NIGRO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 13 aprile 2010 al n. 2.

Allegato

N. prog.	Organismo proponente	Costo personale piano servizi formativi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)	Costo gestione piano servizi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)	Costo totale piano servizi formativi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)
002	SICILFORM	18.813,28	1.490,01	20.303,29
007	IRS FERNANDO SANTI	20.152,86	2.093,42	28.525,49
007	CE.FO.P.	6.279,20		
008	ASSOCIAZIONE ECAP CALTANISSETTA	66.283,23	5.249,63	71.532,87
011	Centro Formazione Professionale San Pancrazio	18.774,84	1.486,97	20.261,81
012	C.I.P.A.-A.T. CATANIA	20.974,97	1.661,22	22.636,19
014	ECAP AGRIGENTO	41.009,36	3.247,94	44.257,30
015	E.F.A.L. PROVINCIALE PALERMO	21.821,06	1.728,23	23.549,29
016	CIPA-AT AGRIGENTO	20.859,33	1.652,06	22.511,39
017	En.A.I.P. MESSINA	106.732,30	8.453,20	115.185,50
018	MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI	25.758,11	2.040,04	27.798,15
019	E.F.A.L. PROV.LE CALTANISSETTA	22.024,97	1.865,43	25.418,92
019	ASSOCIAZIONE ECAP CALTANISSETTA	1.528,51		
020	En.A.I.P. PALERMO	97.570,07	7.727,55	105.297,62
022	En.A.I.P. AGRIGENTO	35.213,51	2.815,31	38.028,82
024	CENTRO REGIONALE UNCI F.P.	183.918,24	14.566,32	198.484,56
026	E.F.A.L. PROVINCIALE AGRIGENTO	47.456,34	3.758,54	51.214,88
028	ENDO-FAP Ente Don Orione Formazione Agg. Professionale	40.989,05	3.246,33	44.235,39
033	ECAP TRAPANI	42.813,08	3.390,80	46.203,88
034	E.N.G.I.M.	40.268,04	3.189,23	43.457,27
040	C.I.P.A.-A.T. TRAPANI	17.669,01	1.399,39	19.068,40
042	INTEREFOP	125.295,96	10.316,61	140.576,85
042	CE.FO.P.	4.964,28		
043	CIRPE CENTRO INIZ. RICERCHE PROGR. ECON.	25.291,85	2.003,11	27.294,96
044	INTEREFOP	23.163,79	1.834,57	24.998,37
048	ECAP PALERMO	95.062,41	8.063,63	109.877,07

N. prog.	Organismo proponente	Costo personale piano servizi formativi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)	Costo gestione piano servizi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)	Costo totale piano servizi formativi dall'1/4/2010 al 30/4/2010 (euro)
048	CE.FO.P.	6.751,03		
050	CE.SI.FO.P.	39.335,19	3.115,35	42.450,54
051	Fondazione CAS onlus	23.110,54	1.830,36	24.940,90
052	I.R.I.P.A. - SICILIA	98.392,30	7.766,27	106.158,57
053	E.F.A.L. CATANIA	88.991,33	7.048,11	96.039,44
054	A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia	514.100,83	40.716,79	554.817,62
056	A.N.A.P.I.A. PALERMO	42.851,33	3.616,23	49.275,65
056	CE.FO.P.	2.808,10		
058	ENAIIP ASAFORM SICILIA	261.980,48	20.748,85	282.729,34
059	I.A.L. - CISL SICILIA	765.402,93	61.512,83	838.189,94
059	CE.FO.P.	5.561,66		
059	E.F.A.L. MESSINA	5.712,52		
061	CE.FO.P.	581.707,38	47.979,46	653.780,68
061	INTEREFOP	20.832,75		
061	ENAIIP ASAFORM SICILIA	3.261,09		
062	C.F. P.- S. Giovanni Apostolo	41.734,92	3.305,41	45.040,32
064	ENFAGA SEDE PROVINCIALE	77.655,83	6.150,34	83.806,18
067	I.R.F.A.P.	80.446,47	6.991,35	95.265,99
067	CE.FO.P.	7.828,17		
070	ECAP CATANIA	44.362,54	3.611,21	49.207,26
070	ENAIIP ASAFORM SICILIA	1.233,51		
071	EnAIP CALTANISSETTA	16.698,24	1.322,50	18.020,74
072	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE SICILIA	40.474,73	3.205,60	43.680,33
073	ECAP MESSINA	69.761,20	5.525,09	75.286,29
074	ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP SICILIA	61.506,76	4.871,34	66.378,10
076	CIAPI PRIOLO	12.585,87	996,80	13.582,67
078	O.D.A OPERA DIOCESANA ASSISTENZA	60.759,10	4.812,12	65.571,22
079	E.F.A.L. MESSINA	42.418,15	3.563,37	48.555,37
079	CE.FO.P.	2.573,85		
081	En.A.I.P. - SIRACUSA	48.033,54	3.804,26	51.837,80
082	E.N.F.A.P. Comitato Regionale Sicilia	542.703,70	42.982,13	585.685,83
083	A.N.F.E. PROVINCIALE	150.509,31	12.149,41	165.551,06
083	ENDO-FAP Ente Don Orione Formazione Agg. Professionale	2.892,34		
087	En.A.I.P. ENNA	48.631,53	3.851,62	52.483,15
088	I.R.A.P.S. ONLUS	61.988,60	4.909,50	66.898,10
090	C.I.F.	45.034,83	3.566,76	48.601,59
091	En.A.I.P. RAGUSA	86.097,00	6.818,88	92.915,88
093	E.F.A.L. PROVINCIALE TRAPANI	16.091,08	1.274,42	17.365,50
000	GEOINFORMATICA	10.338,87	818,84	1.157,71
001	CIPA-AT PALERMO	15.649,23	1.239,42	16.888,65
		5.219.496,52	413.384,14	5.632.880,66

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 4 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 29 maggio 2009, n. 8, per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze. Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità - asse II Occupabilità.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006 sull'applicazione del regime de minimis (il "Regolamento de minimis");

Visto il regolamento CE n. 800/2008 (art. 38) della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 214 del 9 agosto 2008 (il "Regolamento di esenzione generale"), con particolare riferimento ai suoi artt. 38 e 39 in materia di aiuti alla formazione ed al suo allegato I recante la definizione di PMI;

Considerata la comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al

finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C16/01) (il "Quadro temporaneo");

Visto il DPCM 3 giugno 2009, concernente le modalità per l'applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (il "DPCM");

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la "Decisione QSN");

Considerato che la Commissione europea DG Occupazione, con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007, ha approvato il Programma operativo Sicilia FSE 2007/2013 n. CI2007IT051PO003 nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, concernente il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013, versione II, del 25 maggio 2009, approvato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;

Vista la Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013 Regione siciliana PdC dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, adottata con decreto n. 1528/II-Istr. del 13 aprile 2010, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti;

Viste le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

Visto l'avviso pubblico n. 8 del 29 maggio 2009 "Per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto n. 2176 dell'8 ottobre 2009 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009, registro n. 1, foglio n. 118, con il quale è stato costituito il nucleo tecnico di valutazione dei progetti presentati a valere dell'avviso n. 8 del 29 maggio 2009;

Considerato che, a seguito di verifica di ammissibilità eseguita a cura del servizio programmazione del dipartimento formazione professionale, sono state ritenute ammissibili a valutazione n. 3018 proposte progettuali (di cui 483 a valere sull'asse I Adattabilità e 2535 a valere sull'asse II Occupabilità);

Vista la nota del 4 maggio 2010, con la quale il nucleo di valutazione trasmette le graduatorie tecniche relative all'avviso n. 8 del 29 maggio 2009;

Considerato che la risposta all'avviso n. 8 del 29 maggio 2009 da parte dei potenziali soggetti beneficiari è stata significativa sia sotto il profilo numerico quanto sotto quello qualitativo e che la crisi economico-finanziaria che sta interessando la Regione rende l'inserimento lavorativo dei giovani e degli adulti ancora più problematico rispetto ad un recente passato;

Considerato che grazie all'avviso sopra menzionato si incide sia sull'occupabilità dei soggetti sopraindicati, incrementandone le opportunità di inserimento e permanenza nel mercato del lavoro, sia sulla definizione di un'offerta formativa ampia e diversificata utile sia per i disoccupati/inoccupati e sia per gli occupati che necessitano di una qualificazione e rafforzamento delle competenze e delle esperienze professionali;

Tenuto conto che il suddetto avviso, nel promuovere un'offerta formativa finalizzata a dar vita ad un processo di costituzione di un'ampia e variegata dotazione di competenze utili sia per gli occupati che per gli inoccupati/disoccupati, ha sostenuto la definizione da parte dei soggetti attuatori proponenti di un'offerta di percorsi formativi fortemente orientata a quelli che sono gli effettivi fabbisogni del contesto produttivo siciliano;

Vista la disponibilità delle risorse a valere sull'asse I Adattabilità obiettivo specifico A) ed asse II Occupabilità obiettivo specifico E);

Considerato che le risorse allocate per l'avviso n. 8/09 a valere sull'asse I Adattabilità, obiettivo specifico A), sono pari a € 20.000.000 e per l'asse II Occupabilità, obiettivo specifico E), del P.O.R. FSE sono pari a € 160.000.000, e che l'Amministrazione si riserva successivamente alle dovute verifiche circa la disponibilità di incrementare le suddette somme;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva da allocare sull'avviso n. 8 del 29 maggio 2009 è pari complessivamente a € 180.000.000,00, di cui € 160.000.000,00 a valere sull'asse II Occupabilità, obiettivo specifico E), e € 20.000.000,00 a valere sull'asse I Adattabilità, obiettivo specifico A).

Art. 2

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopracitato (graduatoria asse I Adattabilità e graduatoria asse II Occupabilità), e ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio e importo richiesto, in posizione utile relativamente alla capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui all'allegato A (riferita all'asse I Adattabilità) ed all'allegato B (riferita all'asse II Occupabilità) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopracitato ed esclusi dal finanziamento in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100 di cui all'allegato A1 (riferito all'asse I Adattabilità) e all'allegato B1 (riferito all'asse II Occupabilità) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Considerato che, in taluni casi, alcuni enti gestori hanno chiesto un intervento prevedendo costi superiori rispetto ai parametri definiti nel vademecum FSE ovvero nell'avviso, l'Amministrazione si riserva di richiedere un'apposita rimodulazione del progetto.

Art. 5

L'Amministrazione si riserva, altresì, successivamente all'espletazione delle dovute verifiche circa la reperibilità di ulteriori risorse disponibili, la possibilità di incrementare le somme allocate così come indicato all'art. 1.

Art. 6

Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termine

perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la prevista pubblicazione ed immesso nel sito ufficiale del FSE <http://www.sicilia-fse.it>, nonché nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 maggio 2010.

MONTEROSSO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito www.sicilia-fse.it.

(2010.18.1361)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 25 marzo 2010.

Decadenza dell'azienda agro-venatoria Mattarello, sita in agro del comune di Villalba.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito l'incarico di dirigere "ad interim" il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale al dr. Vito Sinatra;

Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha confermato l'attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d'entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 26 della predetta legge regionale;

Visto il piano regionale faunistico-venatorio;

Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro-venatorie;

Visto il decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998, con il quale è stata istituita l'azienda agro-venatoria Mattarello, estesa ha 98.60.07 ed ubicata in agro di Villalba (CL);

Preso atto della nota presentata in data 18 marzo 2010 dal sig. Mistretta Salvatore, con la quale dichiara di rinunciare alla concessione dell'azienda agro-venatoria Mattarello;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l'azienda agro-venatoria Mattarello, istituita con decreto n. 3065 del 6 ottobre 1998, ubicata in agro di Villalba (CL), contrada Mattarello, è decaduta.

Art. 2

I terreni costituenti l'azienda agro-venatoria Mattarello sono restituiti alla libera fruizione venatoria, ove non sussistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

È fatto obbligo al sig. Mistretta Salvatore, nella qualità di concessionario dell'ex A.A.V. Mattarello, di rimuovere le tabelle monitorie posizionate lungo il confine aziendale.

Art. 4

L'unità operativa n. 58 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 marzo 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.17.1246)021

DECRETO 12 aprile 2010.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Caccamo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 marzo 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il provvedimento prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha conferito l'incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale al dirigente dell'area II dott. Vito Sinatra;

Vista la nota n. prot. 106211 del 24 novembre 2009, con la quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, tra l'altro, l'attuazione dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, adottando i relativi provvedimenti;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, si propone delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 63, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 3573 del 14 luglio 2009, con la quale la stessa ha trasmesso la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Caccamo, contrada San Leonardo e relativa documentazione di rito;

Vista la nota dell'U.O. 63, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 3573 del 14 luglio 2009, con la quale è stato trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Caccamo il provvedimento del dirigente del citato ufficio n. prot. 3573 del 14 luglio 2009;

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica redatta a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari della predetta Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo "B";

Viste le dichiarazioni di assenso rilasciate dai proprietari del fondo interessato dalla proposta zona cinologica in parola;

Vista la nota dell'unità operativa n. 62 Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 5379 del 18 dicembre 2009, con la quale viene restituita la proposta d'individuazione della zona cinologica "B", dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Caccamo;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 62, prot. n. 5379 del 18 dicembre 2009;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Palermo hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale n. 3 del 16 settembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Caccamo, contrada San Leonardo, sul fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di Caccamo al foglio di mappa n. 30, particelle: 187, 190, 204, 206, 205, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 276, 355, 366, 401, 419, 436, 437, 614, 217, 341, 343, 212 esteso complessivamente

te ha. 13.20.59, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 12 aprile 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.16.1207)020

DECRETO 12 aprile 2010.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Godrano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009 registrato alla ragioneria centrale agricoltura n. 580 del 3 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il provvedimento prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha conferito l'incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale al dirigente dell'area II dott. Vito Sinatra;

Vista la nota n. prot. 106211 del 24 novembre 2009, con la quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, tra l'altro, l'attuazione dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, adottando i relativi provvedimenti;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 63, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 5344 del 16 dicembre 2009, con la quale la stessa ha trasmesso la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Godrano, contrada Giardinello e la relativa documentazione di rito;

Vista la nota dell'U.O. 63, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 90 del 13 gennaio 2010, con la quale è stata trasmessa per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Godrano la citata proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B";

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica redatta a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari della predetta Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo "B";

Vista la nota n. prot. 5308 del 16 ottobre 2009 dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, affittuario del fondo interessato dalla proposta zona cinologica in parola, con la quale viene, di fatto, espresso il consenso all'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" all'interno dell'azienda agro-venatoria, in testa al predetto istituto, e di cui al decreto n. 1312 del 3 settembre 2003;

Vista la nota dell'unità operativa n. 62 Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, prot. n. 848 del 24 marzo 2010, con la quale viene restituita la proposta d'individuazione della zona cinologica "B", dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Godrano;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 62, prot. n. 848 del 24 marzo 2010;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Palermo hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale n. 4 del 16 dicembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Godrano, contrada Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria, in testa all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, istituita con decreto n. 1312 del 3 settembre 2003, in catasto al foglio di mappa n. 11,

particella n. 11, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 12 aprile 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.16.1206)020

DECRETO 29 aprile 2010.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo "una tantum" di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007 - aiuti de minimis;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Vista la legge regionale 20 novembre 2008, n. 16;

Vista legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio della Regione siciliana 2010;

Vista la legge regionale n. 8 dell'1 aprile 2010;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/2008 prima citata che prevede che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "blu-box" un contributo "una tantum", finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione;

Visto il decreto 9 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 19 dicembre 2008, che stabilisce le modalità di attuazione del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008;

Visto il decreto n. 217/pesca del 19 giugno 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto

alla concessione del contributo previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 16/2008;

Considerato che, dopo aver proceduto al pagamento in favore degli aventi diritto, sono rimaste delle somme per un importo pari ad € 576.036,08;

Ritenuto, pertanto, di dover riaprire i termini per consentire alle imprese di pesca che non hanno ancora presentato l'istanza per accedere al contributo "una tantum" di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità del precitato articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 16/2008, sono riaperti i termini di presentazione per le imprese di pesca che ancora non hanno presentato l'istanza per accedere al contributo "una tantum".

Art. 2

Le istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito del dipartimento degli interventi per la pesca.

Palermo, 29 aprile 2010.

BUFARDECI

(2010.18.1351)100

DECRETO 11 maggio 2010.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la nomina dei componenti delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. b, della suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio e precisamente che per ciascuna materia occorre nominare un componente effettivo ed un componente supplente;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 7/2001 che integra il sopracitato art. 29 della legge regionale n. 33/97 garantendo la presenza paritaria, all'interno delle commissioni, di componenti designati dalle associazioni agricole, ambientaliste e venatorie;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Considerato che le precedenti commissioni sono scadute in data 13 marzo 2010 e che è necessario procedere alla nomina delle nuove commissioni nel più breve tempo possibile per evitare disservizi agli aspiranti cacciatori ed alle aspiranti guardie volontarie venatorie e ambientaliste;

Considerato che con il decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009 sono stati stabiliti i criteri relativi alla presentazione

delle istanze, la valutazione dei titoli e dei requisiti per la designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del decreto n. 2338 sopra citato, le domande pervenute non risultano sufficienti a costituire in talune province le commissioni in parola e relativamente alla materia "zoologia applicata alla caccia" sono pervenute domande da parte di aspiranti non aventi il titolo di studio previsto dalla norma;

Ritenuto di dover riaprire i termini di presentazione delle domande per procedere in tempi brevi alla nomina delle nuove commissioni provinciali;

Decreta:

Art. 1

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

Art. 2

Per l'inserimento in qualità di esperto in "zoologia applicata alla caccia" è necessario che il candidato, ai sensi della normativa vigente, possieda la laurea in scienze biologiche o scienze naturali e la specializzazione in vertebrati omeotermi.

Art. 3

Per i criteri relativi alla presentazione delle istanze, la valutazione dei titoli e dei requisiti per la designazione dei componenti richiesti restano valide le disposizioni di cui al decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009.

Art. 4

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Restano salve le domande presentate entro i termini previsti dal decreto n. 2338 dell'11 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 11 maggio 2010.

BUFARDECI

(2010.19.1439)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2010.

Impegno di somma in favore di componenti della commissione regionale per la talassemia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, art. 4;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7 ;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 637 del 20 maggio 2009, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto dell'Assessore regionale della sanità n. 2291 del 19 ottobre 2009, con il quale è stata rinnovata la commissione regionale per la talassemia, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 4, dell'art. 1;

Visto il D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 e l'allegata tabella A, nella quale è determinato l'importo lordo del gettone di presenza, da corrispondere ad ogni componente la commissione regionale per la talassemia, pari ad € 51,64;

Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2009, la commissione regionale per la talassemia ha attribuito i contributi alle associazioni di volontariato di talassemici, per l'anno 2009;

Visto il foglio delle presenze, recante le firme dei componenti la commissione regionale per la talassemia che hanno partecipato alla seduta del 13 novembre 2009;

Considerato che con il decreto n. 3158 del 22 dicembre 2009 era stato disposto sul capitolo 412504 del bilancio regionale - rubrica sanità - esercizio finanziario 2009 - l'impegno dell'importo di € 154,92, onnicomprensivo lordo, in favore dei dottori: Fidone Carmelo, Gallerano Pasquale e Scarlata Ketry;

Considerato che con rilievo della ragioneria centrale sanità n. 278 del 29 dicembre 2009 veniva restituito il provvedimento succitato, atteso che la disponibilità sul capitolo 412504 non era sufficiente alla copertura della spesa di € 154,92;

Ritenuto di dovere procedere al riconoscimento del debito nei confronti dei beneficiari individuati nel foglio di presenza, così come di seguito specificato:

	Importo lordo
- dott. Fidone Carmelo	€ 51,64
- dott. Gallerano Pasquale	€ 51,64
- d.ssa Scarlata Ketry	€ 51,64
	€ 154,92

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è riconosciuto il debito nei confronti dei componenti la commissione regionale sanità, dottori: Fidone Carmelo, Gallerano Pasquale e Scarlata Ketry per la partecipazione alla seduta del 13 novembre 2009.

Art. 2

È assunto l'impegno di € 154,92 sul capitolo 412504 del bilancio della Regione siciliana - rubrica sanità - esercizio finanziario 2010 - in favore dei suddetti beneficiari, come di seguito specificato:

	Importo lordo	Ritenuta d'acconto 20%	Importo netto
- Dott. Fidone Carmelo	€ 51,64	10,33	41,31
- Dott. Gallerano Pasquale	€ 51,64	10,33	41,31
- D.ssa Scarlata Ketry	€ 51,64	10,33	41,31
	€ 154,92	30,99	123,93

Palermo, 9 marzo 2010.

AIELLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 17 marzo 2010.

(2010.16.1176)102

DECRETO 2 aprile 2010.

Rinnovo parziale della composizione della commissione regionale per la talassemia.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 ed, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto n. 86248 del 26 ottobre 1990, con il quale è stata costituita, per la prima volta, la commissione regionale per la talassemia, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90 sopra richiamata;

Visto il decreto n. 3450 del 23 dicembre 2008, con il quale si è rinnovata la composizione della Commissione regionale per la talassemia già scaduta il 22 settembre 2008 prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Visto il decreto n. 2291 del 19 ottobre 2009, con il quale si è rinnovata in parte la composizione della commissione regionale per la talassemia prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 20/90;

Vista la nota di dimissioni dell'avv. Francesco Ferlito da componente della commissione regionale per la talassemia del 30 gennaio 2010;

Vista la nota della Lega italiana per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia prot. n. 33 del 26 febbraio 2010, con la quale si comunica che il componente designato in sostituzione del dimissionario avv. Francesco Ferlito, nato a Catania il 28 aprile 1970, è la d.ssa Angela Rita Passafiume, nata a Gela (CL) il 2 gennaio 1959 ed ivi residente in via Smecca n. 45;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla sostituzione del componente designato dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/90, la commissione regionale per la talassemia è rinnovata nella composizione sotto indicata:

Talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana:

– d.ssa Angela Rita Passafiume

nata a Gela (CL) il 2 gennaio 1959 ed ivi residente in via Smecca n. 45 - Componente.

Art. 2

Restano ferme le ulteriori disposizioni recate dai decreti n. 3450 del 23 dicembre 2008 e n. 2291 del 19 ottobre 2009 sia in ordine al presidente, ai componenti scelti tra i talassemici adulti e/o genitori o parenti di talassemici nominati dalla Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana, ai medici distinti nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia ed ai funzionari dell'Assessorato regionale della salute, sia afferenti gli argomenti di carattere generale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della sanità per il visto di propria competenza, e, suc-

cessivamente, verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.

Palermo, 2 aprile 2010.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della salute in data 12 aprile 2010 al n. 29.

(2010.16.1178)102

DECRETO 7 aprile 2010.

Determinazione del compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 15, comma 6, che affida ai nuclei di valutazione la verifica annuale dei risultati della gestione dei dirigenti aventi incarico di direzione di struttura complessa;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" per come ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visti i CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, che demandano ai nuclei di valutazione le attività di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/09, il quale prevede che il nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale è composto da tre membri in possesso del diploma di laurea e che l'Assessore regionale per la sanità stabilisca, con proprio decreto, la misura massima dei compensi, comunque non superiore a quelli attualmente previsti;

Visto il decreto 11 marzo 2010, n. 736/10, con il quale sono state approvate, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/09, le linee guida per la predisposizione da parte delle aziende del servizio sanitario regionale dell'atto aziendale, con particolare riguardo al paragrafo dedicato alla valutazione dei dirigenti;

Ritenuto, alla luce dei dati acquisiti presso le aziende del servizio sanitario regionale circa l'attuale misura degli emolumenti erogati, di potere fissare, con oneri a carico del bilancio aziendale, il compenso per i componenti dei nuclei di valutazione nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale, il cui numero non può essere superiore a tre unità, è fissato, con onere a carico delle stesse aziende, nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese, se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 aprile 2010.

RUSSO

(2010.16.1180)102

DECRETO 12 aprile 2010.

Piano regionale di sorveglianza degli allevamenti avicoli e dei volatili selvatici nei confronti dell'influenza aviaria per l'anno 2010.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviaria;

Visto il D.M. 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella G.U.R.I. n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i risultati del piano di sorveglianza regionale per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, effettuato nel corso dell'anno 2009 ai sensi e per gli effetti del decreto n. 645 del 10 aprile 2009;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 944 del 20 gennaio 2010, con cui è stato trasmesso il Piano di monitoraggio nazionale per l'influenza aviaria relativo all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE;

Ritenuto di dovere disporre anche per il corrente anno 2010 l'attuazione di un piano di sorveglianza per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli e nei volatili selvatici;

Visto il verbale della riunione dell'unità di crisi regionale di cui al decreto n. 2640 del 14 gennaio 2004 tenuta il 27 marzo 2010, con cui è stato espresso il relativo parere favorevole;

Considerate le caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria per l'anno 2010, nel territorio regionale, l'esecuzione del piano di sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria, allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 2010.

ZAPPIA

Allegato

**INFLUENZA AVIARIA
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA 2010**

ALLEVAMENTI DOMESTICI

PREMESSA

Il piano di sorveglianza sugli allevamenti domestici è finalizzato ad individuare precocemente ed in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili domestici. L'infezione provocata da virus LPAI, infatti, non si associa in genere alla comparsa di quadri clinici caratteristici e può passare inosservata, specialmente in alcune specie sensibili, lasciando come unica traccia del suo passaggio la sieropositività. Considerato che i virus influenzali, ad alta ed a bassa virulenza, possono circolare all'interno di popolazioni sieropositive, risulta evidente che il riscontro di gruppi sieropositivi potrebbe essere correlato anche ad una preesistente infezione da parte di uno stipe virale LPAI. In caso di positività sierologica, pertanto, si rende

necessaria l'attivazione delle misure previste dall'art. 4 del DPR n. 656/96 per provvedere all'esecuzione degli accertamenti di laboratorio finalizzati ad evidenziare l'eventuale presenza dell'agente virale.

OBIETTIVO, POPOLAZIONE BERSAGLIO E TEMPI DI ESECUZIONE

L'obiettivo del presente piano è quello di individuare tempestivamente l'eventuale circolazione nel territorio regionale del virus dell'influenza aviaria attraverso il riscontro di sieropositività della popolazione avicola domestica e selvatica nei confronti dei sottotipi H5 e H7.

Tale piano, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2010, prevede l'esecuzione di controlli sia negli allevamenti di tipo intensivo che rurale e dovrà interessare le specie aviarie secondo il programma di campionamento di seguito riportato.

Relativamente agli allevamenti rurali, si specifica che per facilitare l'applicazione del piano sono stati considerati soltanto quelli con capi superiori a 20 unità e che è indispensabile che i controlli siano effettuati durante le stagioni primaverile ed autunnale, periodi a rischio a causa dei flussi migratori.

AREE TERRITORIALI E CAMPIONAMENTO

Il presente piano è esteso a tutto il territorio regionale e il numero di allevamenti da sottoporre a controllo da parte di ciascuna A.S.P. è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Tipologia, specie ed indirizzo produttivo	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totali
Intensivi										
Galline ovaiole	6	3	8	3	3	8	13	7	3	54
Ovaiole all'aperto	0	1	1	0	2	1	0	3	0	8
Ratiti	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5
Rurali										
	20	19	97	20	34	55	14	11	80	350
Totali	27	23	106	24	39	65	28	22	83	417

Per ogni tipologia produttiva sarà controllato un numero di allevamenti, selezionati con criterio di casualità, come riportato nella tabella, privilegiando quegli allevamenti considerati a maggior rischio per le seguenti caratteristiche:

- animali allevati all'aperto;
- allevamenti multietà;
- allevamenti multispecie;
- animali a lunga vita produttiva;
- utilizzazione di acque di superficie;
- ubicazione in aree a rischio.

Il campione così costituito, per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, è stato ottenuto sulla base del numero di allevamenti presenti nel territorio di ciascuna ASP e garantisce l'individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è $\geq 5\%$, con un livello di confidenza del 95%.

In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue, ove possibile, almeno n. 10 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive, con la probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 30\%$.

Se l'azienda da controllare è costituita da più di un capannone è necessario effettuare almeno n. 5 campioni per ogni capannone.

Anche gli allevamenti di oche ed anatre dovranno essere controllati sierologicamente, in questo caso, ove possibile, dovranno essere sottoposti a prelievo almeno n. 40-50 volatili per allevamento, preferendo i volatili allevati in spazi aperti.

SORVEGLIANZA PASSIVA SUI VOLATILI SELVATICI

Gli uccelli selvatici e in particolare quelli legati alle zone umide vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili dell'introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nell'elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici del nord America e nord Europa.

Risulta indispensabile, quindi, predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente e in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili selvatici, soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione; ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie da virus ad alta patogenicità (HPAI) nelle popolazioni di volatili domestici, con possibile trasmissione all'uomo.

Nel territorio della Regione siciliana il piano di sorveglianza influenza aviaria sui volatili selvatici sarà principalmente basato sulla sorveglianza passiva effettuata nei soggetti rinvenuti morti. Sarà, pertanto, necessario procedere alla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici, con particolare attenzione alle specie considerate reservoir, e al rilevamento dei soggetti morti nei siti identificati come aree a rischio.

Saranno, pertanto, considerate con maggiore attenzione per il campionamento:

- aree in cui sono state rilevate mortalità anomale;
- aree situate in vicinanza delle coste, di laghi ed aree umide, dove gli uccelli sono stati trovati morti e in particolare se queste aree si trovano in prossimità di allevamenti domestici di pollame;
- le specie di uccelli identificate ad alto rischio e altri uccelli selvatici che vivono a stretto contatto con queste.

Ne deriva che è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni volatile trovato morto appartenente ai seguenti gruppi tassonomici:

- Podicipedidae (svassi);
- Rapaci (diurni e notturni);
- Ardeidi (aironi);
- Anatidae (anatre, oche e cigni);
- Rallidae (folaga, gallinella d'acqua, pollo sultano ecc.);
- Recurvirostridae (avocetta e cavaliere d'Italia);
- Charadriidae (pivieri e pavoncella);
- Scolopacidae (limicoli);
- Laridae (gabbiani);
- Sterninae (rondini di mare).

FLUSSI INFORMATIVI

I campioni, accompagnati dalle relative schede (allegati 1-2), dovranno pervenire alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

Le sedi territoriali dell'Istituto, qualora ricevano campioni, avranno cura di trasmettere alla sede centrale copia di tale scheda, che accompagnerà i campioni medesimi fino ai laboratori designati per l'esecuzione degli esami e presso l'area sorveglianza epidemiologica per la relativa registrazione.

Le prove sierologiche saranno effettuate utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi riportati al capitolo 4, allegato III del DPR n. 656/96. Eventuali campioni di cui si richieda la conferma di positività dovranno essere inviati al Centro nazionale di riferimento.

I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio e, in caso positivo, anche al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS avrà cura di continuare ad aggiornare il database relativo all'attività di siero sorveglianza. Tale database dovrà essere implementato con le informazioni contenute nelle schede di accompagnamento degli emosieri e completate dall'esito degli esami di laboratorio e dagli eventuali accertamenti collaterali in caso di sieropositività.

I risultati sull'andamento del presente piano saranno monitorati con cadenza almeno trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), tenendo conto delle scadenze fissate dal Ministero della salute per le successive comunicazioni agli uffici comunitari.

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia, entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, provvederà a trasmettere al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico i risultati relativi ai controlli, aggregando le informazioni per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

AZIONI DA ATTUARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA

In caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti testati, l'A.S.P. competente per territorio dovrà sottoporre l'allevamento ad un'ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo stesso.

Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare eventuali sintomi riferibili all'influenza aviaria, e il prelievo, previo accordo con il servizio veterinario regionale e l'IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale.

Inoltre, al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale potrà effettuare un secondo esame sierologico, effettuato a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $> 5\%$).

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO SIEROLOGICO INFLUENZA AVIARIA
anno 2010

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE PROVINCIA ASL N.

1. VETERINARIO PRELEVATORE
2. RECAPITO TELEFONICO

Fax Data prelievo / / / N. prot.
ASL

3. SEZ. DIAGNOSTICA I.Z.S. COMPETENTE PER TERRITORIO n. registro IZS
..... Tel. n.

AZIENDA:
Comune Prov.
Codice aziendale Proprietario/ragione sociale
Via/località
Specie e indirizzo produttivo: N. capi presenti
☐ Ovaiole
☐ Ovaiole all'aperto
☐ Ratiti
☐ Allevamento rurale
☐ Altro (specificare)

CAUSALE PRELIEVO ☐ Piano nazionale monitoraggio sierologico
☐ Altro

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI (N. capannone, ecc.)	SPECIE ANIMALE	N. campioni di sangue	N. tamponi cloacali
.....			
.....			
.....			

NOTE

.....

Firma veterinario prelevatore

.....

Allegato 2

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARIA 2010

SCHEDA RACCOLTA CAMPIONI DA UCCELLI SELVATICI

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: ☐ Tampone cloacale ☐ Feci ☐ Sangue ☐ OrganiSpecie prelevata ☐ Germano ☐ Alzavola ☐ Fischione ☐ Codone
☐ Mestolone ☐ Canapiglia ☐ Marzaiola ☐ Folaga
☐ AltroAnimale ☐ Maschio ☐ Giovane ☐ Vivo
☐ Femmina ☐ Adulto ☐ Morto/Abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: ☐ Tampone cloacale ☐ Feci ☐ Sangue ☐ OrganiSpecie prelevata ☐ Germano ☐ Alzavola ☐ Fischione ☐ Codone
☐ Mestolone ☐ Canapiglia ☐ Marzaiola ☐ Folaga
☐ AltroAnimale ☐ Maschio ☐ Giovane ☐ Vivo
☐ Femmina ☐ Adulto ☐ Morto/Abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:

Data prelievo

Luogo prelievo: Comune Località

Campione: ☐ Tampone cloacale ☐ Feci ☐ Sangue ☐ OrganiSpecie prelevata ☐ Germano ☐ Alzavola ☐ Fischione ☐ Codone
☐ Mestolone ☐ Canapiglia ☐ Marzaiola ☐ Folaga
☐ AltroAnimale ☐ Maschio ☐ Giovane ☐ Vivo
☐ Femmina ☐ Adulto ☐ Morto/Abbattuto

Nome e cognome del prelevatore

Ente di appartenenza

Recapito telefonico

Firma

DECRETO 28 aprile 2010.

Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2010/2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il Piano nazionale sangue e plasma;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;

Visto l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il "Piano di contenimento e di riqualificazione del servizio sanitario regionale" per l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio 2007 e successivamente approvato dalla Giunta regionale della Regione siciliana con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenore del quale gli interventi individuati dal Piano di cui al punto precedente "sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione di provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione in materia di programmazione sanitaria";

Visti, in particolare, gli obiettivi B e C di detto Piano attinenti "la riorganizzazione della rete territoriale" e "la riduzione delle risorse destinate all'assistenza ospedaliera attraverso la revisione della rete ospedaliera e la riduzione dell'attività correlata" che comportano la revisione dell'offerta assistenziale e la correlata riduzione dei ricoveri inappropriati e il contenimento della mobilità;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", che abroga la legge 107/90;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che prevede, agli artt. 8 e 33 a partire dal 1° settembre 2009, la cessazione delle esistenti aziende sanitarie e la costituzione delle nuove aziende del servizio sanitario regionale nel numero di nove ASP, due ARNAS, tre aziende policlinico universitarie e tre aziende ospedaliere;

Visto il decreto n. 1150/2009 del 15 giugno 2009, recante "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti";

Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 191, "Attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti", come modificato dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,

recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti", ed, in particolare, il disposto di cui all'art. 4, comma 1, che rappresenta la corretta e dovuta applicazione di una norma cogente per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, concernente l'attribuzione alle strutture trasfusionali della specifica funzione di qualificazione biologica delle donazioni e di controllo dei donatori e degli emocomponenti;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Considerato che, in analogia con l'introduzione e conseguente attivazione a livello nazionale, ai sensi della legge n. 219/2005, del Centro nazionale sangue, il Centro regionale sangue, presso il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, è stato identificato quale struttura regionale di supporto tecnico-scientifico e alla programmazione in materia trasfusionale con decreto n. 947/2009 del 20 maggio 2009;

Considerato il contributo tecnico e di supporto fornito dal comitato tecnico scientifico del Centro regionale sangue;

Considerato che lo schema del Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale regionale, è stato inviato per il prescritto parere all'Assemblea regionale siciliana e sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa;

Considerato che con riferimento alla richiesta di parere la competente Commissione legislativa nella seduta n. 93 del 20 aprile 2010 ha espresso parere favorevole a maggioranza formulando taluni emendamenti;

Ritenuto di potere accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

Ritenuta l'esigenza di dovere provvedere ad una ulteriore qualificazione delle attività trasfusionali sul territorio regionale che coinvolga gli attori del Sistema trasfusionale presso le aziende sanitarie, le strutture trasfusionali e le associazioni donatori volontari di sangue da attuarsi in coerenza con le complessive politiche sanitarie regionali;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il Piano sangue e plasma della Regione siciliana per il triennio 2010/2012 ed il riassetto e la rifunzionalizzazione della rete trasfusionale regionale, come risulta dall'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 aprile 2010.

RUSSO

Allegato A

PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA
2010-2012RIASSETTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE TRASFUSIONALE

LE ESIGENZE DI UN MODERNO SISTEMA TRASFUSIONALE

Il sistema trasfusionale siciliano si appresta a subire profonde innovazioni interne direttamente connesse alle mutate esigenze che la recente legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 ha prodotto al fine di rendere compatibile l'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale con gli obiettivi di mantenimento e riqualificazione dell'offerta assistenziale.

La recente normativa regionale, che valorizza l'erogazione appropriata ed uniforme dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale, ha determinato una sensibile riduzione delle aziende sanitarie (da 29 a 17) attraverso l'istituzione di nove aziende sanitarie provinciali, tre aziende ospedaliere di riferimento regionale, due aziende ARNAS (di riferimento nazionale ad alta specializzazione) e tre aziende ospedaliere-universitarie.

La risorsa sangue proviene in via esclusiva dalla generosa disponibilità dei donatori, organizzati nelle loro associazioni e federazioni di donatori volontari.

Tale risorsa, già indispensabile per la cura dei pazienti critici, degli ammalati cronici e degli emopatici, è destinata ad assumere valenza strategica in un contesto in cui la conoscenza e l'innovazione tecnologica prefigurano scenari di sempre maggiore specializzazione dei percorsi assistenziali; al loro interno, il supporto trasfusionale di elementi corpuscolati (emazie e piastrine), del plasma e dei suoi derivati troveranno ambiti di sempre più pressante richiesta.

Questa ipotesi, ragionevolmente prevedibile, troverebbe, a supporto, l'evidenza dei dati nazionali che documentano l'esistenza di una correlazione positiva tra il grado di complessità delle prestazioni assistenziali erogate, espresso mediante pesatura dei DRG, e gli indici di consumo dei prodotti trasfusionali somministrati in regime di appropriatezza.

Ne deriva che nel contesto attuale delle aspettative regionali, di qualificazione ulteriore dell'offerta assistenziale e di riduzione della mobilità passiva, l'odierno Piano sangue e plasma 2010-2012 e la rifunionalizzazione della rete trasfusionale in forma dinamica e flessibile, si pongono come elementi di supporto coerenti con la più recente politica di gestione del Sistema sanitario regionale.

Nel corso degli ultimi anni l'attività del sistema trasfusionale ha prodotto una significativa specializzazione nella funzione produttiva (afèresi multicomponente, raccolta e congelamento delle staminali, raccolta di sangue cordonale, ecc.), nell'attività laboratoristica (NAT, filtrazione prestorage, inattivazione virale, ecc.) e nei compiti clinici propri della medicina trasfusionale (afèresi terapeutica, donazioni di sangue autologo, recupero sangue perioperatorio, ecc.).

La progressiva diversificazione delle attività, se da un lato ha comportato un inevitabile aumento dei costi, rendendo più onerosa la gestione delle attività trasfusionali nelle aziende sanitarie, dall'altro ha reso sempre più evidente la duplicità del ruolo dei servizi trasfusionali che assolvono, oggi, a *funzioni produttive*, orientate alla distribuzione degli emocomponenti, e a *funzioni clinico-assistenziali* proprie dell'odierna medicina trasfusionale. Questa duplicazione delle attività, che ha storicamente caratterizzato la trasformazione delle banche del sangue in servizi di medicina trasfusionale, è risultata, negli anni, sancita dalla stessa volontà del legislatore che ha ritenuto di dovere consolidare l'attribuzione di queste due competenze in un ambito unitario, non esportabile dal sistema trasfusionale stesso.

Attualmente il sistema trasfusionale sta avviando una verifica dell'accreditamento che comporterà, in numerose realtà, la necessità di attuare interventi strutturali significativi, sia sotto il profilo dei costi che della fattibilità, richiedendo il rigoroso rispetto della normativa di settore.

L'anno 2005 rappresenta certamente una pietra miliare per la grande quantità di norme emanate; tra queste la legge n. 219/2005 che disciplina tutta la materia trasfusionale. Nel 2007 l'Italia ha recepito inoltre con i tre D.Lg. n. 207, n. 208 e n. 261 le direttive europee n. 61/2005, n. 62/2005 e n. 98/2002.

Il D.Lg. 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE "detta norme cogenti e severe in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi".

Il D.Lg. 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE" impone l'imple-

mentazione di un sistema di qualità ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta, anche se gestite dalle associazioni dei donatori".

Qualità è il termine che certamente ricorre con maggior frequenza nelle discussioni che oggi si susseguono in ambito sanitario, perché oggi, come non mai, la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti è il tema cruciale nella politica sanitaria. In un panorama di sempre più spinta globalizzazione non v'è dubbio alcuno che, al di là di molti altri aspetti, strettamente scientifici, la qualità è il filo conduttore che ispira il legislatore e il pianificatore delle attività sanitarie pubbliche e private..

Indipendentemente dal modello prescelto e dalla certificazione rilasciata da enti terzi, introdurre in una struttura trasfusionale (ST) un sistema qualità significa sancire in via definitiva il passaggio dall'ottica del particolare (controlli anche numerosi e molto attenti al prodotto/servizio finale) alla visione globale di un intero sistema produttivo, analizzato nei singoli processi che lo compongono e nelle interazioni tra i diversi processi primari (produttivi), gestionali e di supporto.

Le principali attività di un servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SINT) possono essere così riassunte e mirano tutte a garantire i livelli minimi di assistenza trasfusionale, così come previsto dalla legge n. 219/2005:

- qualificazione aspirante donatore;
- donazione di sangue intero e donazione in afèresi singola e multicomponente (plasmaferesi, piastrinoafèresi, plasma piastrinoafèresi, rossi plasma, doppi rossi, etc.);
- produzione emocomponenti;
- qualificazione emocomponenti;
- assegnazione e consegna emocomponenti;
- emovigilanza;
- gestione scorte e movimentazione sangue (acquisizione e cessione con altre strutture trasfusionali);
- immunoematologia e test pretrasfusionali;
- prevenzione della malattia emolitica del neonato;
- autotrasfusione mediante predeposito e recupero intra e post-operatorio;
- afèresi terapeutiche;
- gestione pazienti emopatici ambulatoriali;
- terapia trasfusionale domiciliare.

Gran parte delle norme che regolamentano le attività trasfusionali sono state emanate in Italia recependo la normativa europea che, ovviamente, è stata elaborata con un approccio più universale, essendo rivolta a tante Nazioni e non tenendo conto delle peculiarità del sistema sangue italiano che, sul versante della raccolta, ha un'organizzazione molto supportata dal volontariato.

L'apporto all'autosufficienza delle unità di raccolta gestite direttamente dalle associazioni di donatori che in Italia è di circa il 50% raggiunge in Sicilia valori anche superiori all'80%.

Nel D.Lg. n. 261 viene ribadita ulteriormente la complessità del sistema trasfusionale italiano, indicando con chiarezza che alla sua realizzazione concorrono più attori:

- istituzioni (Centro nazionale sangue, Centro regionale sangue);
- servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale delle aziende sanitarie;
- associazioni di donatori.

Tutti gli attori sono strettamente vincolati al rispetto di norme di qualità e sicurezza, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (dipendente o volontario) che li lega al sistema sangue. La normativa cogente detta le regole senza attenuazione alcuna per le attività svolte in regime di volontariato: in buona sostanza, chi raccoglie sangue ed emocomponenti deve farlo rispettando tutto quanto viene dettagliatamente prescritto in leggi e decreti.

Il D.Lg. n. 261, all'art. 3, comma f, definisce le "Unità di raccolta" come strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle Regioni o Province autonome competenti, gestite dalle associazioni del volontariato del sangue sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento.

Questa norma comporta una cooperazione continua e completa tra strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative, nonché l'obbligo, per il responsabile della struttura trasfusionale, di fornire procedure dettagliate e chiare per tutti i processi che coinvolgono il personale delle strutture associative stesse. Il responsabile dell'unità di raccolta associativa garantisce che le attività di raccolta siano effettuate in conformità alle procedure stabilite dalla struttura trasfusionale di riferimento.

L'ORGANIZZAZIONE ATTUALE

Il sistema trasfusionale siciliano, allo stato attuale, è costituito da un insieme di servizi autonomi, non collegati tra di loro dal punto di vista informatico e logistico, e non sufficientemente motivati da una *vision* regionale.

Per quanto gli operatori (medici, biologi, infermieri, ecc.) dei servizi trasfusionali siano numericamente adeguati rispetto alla produzione globale e all'attuale organizzazione, viene registrata un'importante sottodotazione di personale tecnico nella Regione Sicilia e un'allocatione delle risorse umane non proporzionale ai carichi di lavoro con aree di sofferenza importante.

Tab. I - Risorse umane e dati di produzione in Sicilia

PERSONALE	
MEDICI	175
LAUREATI	41
TECNICI	167
I.P.	101
AUSILIARI	46
AMMINISTRATIVI	14
ALTRI	14
TOTALE	558
Dati di Produzione	
SANGUE INTERO	170.223
PLASMA	45.306 LT.
STRUTTURE	33
DONATORI	199.555
AFERESI PRODUTTIVE	15.781
AFERESI/SEPARATORE	158
PLASMAFERESI 1.000/AB.	1,2

È evidente che il modello siciliano, sotto il profilo della produzione sia di emazie ma soprattutto di plasma, ha ancora molta strada da fare e necessita di un piano sangue e plasma che ridefinisca le attività e la *mission* di ogni singola struttura.

Attualmente esistono in Regione Sicilia 33 servizi trasfusionali che svolgono tutte le attività (*vein to vein*) previste: raccolta del sangue, processi di lavorazione e qualificazione biologica necessari alla validazione degli emocomponenti, attività di medicina trasfusionale (afèresi terapeutiche, immunematologia, donazione di sangue autologo e tecniche autotrasfusionali, ambulatori trasfusionali, verifica appropriatezza dell'uso degli emocomponenti e degli emoderivati, emovigilanza, etc.). Solamente l'esecuzione dei test di biologia molecolare con tecniche NAT per la ricerca di costituenti virali negli emocomponenti, dal 2002 è stata concentrata con esito positivo in soli 4 servizi trasfusionali (Villa Sofia Palermo, Ospedale Civile - MPA Ragusa, O.V.E-Catania, Ospedale di Sciacca).

Allo scopo di fornire un'idea sull'ordine di grandezza delle strutture trasfusionali esistenti, viene fornito nella tabella II un elenco che le raggruppa in sette fasce, a secondo del numero di donazioni di sangue ed emocomponenti in afèresi effettuate nell'anno 2008:

Tab. II - Elenco strutture trasfusionali raggruppate per unità raccolte

Numero di unità raccolte	Numero di ST	ST
>15.000	2	Civico (Palermo) Civile MPA (Ragusa)
>10.000	3	Villa Sofia Palermo - OVE Catania - Umberto I SR
>5.000	8	CT (Cannizzaro) CT (Garibaldi) AG TP PA (Polic) Sciacca Modica
>3.000	8	Vittoria CL ME (Policlinico) PA (Cervello) Gela Avola Marsala Cefalù Canicatti
>2.000	7	EN ME (Milazzo) ME (S. Agata) Caltagirone S. Cataldo Paternò Lentini
>1.000	3	ME (Taormina), ME (Papardo), Piazza Armerina
<1.000	1	Nicosia

LA PRODUZIONE ATTUALE

Concentrati Eritrocitari

Secondo gli standard OMS una Nazione occidentale ad alto livello sanitario deve disporre di almeno 40 concentrati di emazie/1000

abitanti. Adottando questo criterio, il fabbisogno teorico nella nostra Regione si attesta intorno a 200.000 donazioni di emazie/anno.

Nel 2008 in Sicilia sono state donate un totale di 173.979 emazie con un deficit rispetto al fabbisogno teorico di 26.000 emazie. Nella realtà, invece, si è fatto ricorso ad un'importazione extraregionale per una quota inferiore (circa 11.500) rispetto alla teorica, in quanto probabilmente l'alta migrazione di pazienti in altre regioni ha comportato un fabbisogno più basso.

La presenza di circa 1.600 talassemici ed emoglobinopatici in Sicilia, al pari della Sardegna, comporta la destinazione di circa 40.000 unità delle 174.000 emazie raccolte, verso i 20 centri della Rete regionale della talassemia, istituita per garantire assistenza a questi pazienti trasfusione - dipendenti.

L'aspettativa di una qualificazione ulteriore dell'offerta assistenziale e della riduzione della mobilità passiva inducono, pertanto, a ritenere che il fabbisogno regionale finale si attesta su circa 240.000 unità di emazie risultanti dalla sommatoria del fabbisogno stimato con criterio OMS (200.000 unità) e del fabbisogno utile a garantire assistenza ai pazienti talassemici, peculiare del nostro contesto regionale (40.000 unità).

Plasma

Secondo gli standard OMS una Nazione occidentale ad alto livello sanitario deve disporre di almeno 12 litri di plasma/1.000 ab. da avviare all'industria del frazionamento per la produzione di emoderivati. Rapportando questo indice alla popolazione siciliana, la nostra Regione dovrebbe avviare alla plasma-derivazione circa 60.000 litri. A tale quota va aggiunto il fabbisogno di plasma da utilizzare per uso clinico che è calcolato in 1,8 litri/1000 ab., pari ad ulteriori 9.000 litri circa. Il fabbisogno totale di plasma è pertanto di circa 69.000 litri.

La plasmaferesi, cui si deve fare ricorso per integrare il plasma derivante dalla scomposizione delle unità di sangue intero, è poco praticata in Sicilia (1,4 plasmaferesi/1.000 ab. contro le 5-8 plasmaferesi/1.000 ab. necessarie per soddisfare il fabbisogno). Considerata la esiguità delle procedure di plasmaferesi eseguite, e valutato che circa il 70% di esse viene effettuato in provincia di Ragusa, è indispensabile elaborare un piano che assegni a ciascuna provincia degli obiettivi di plasmaproduzione che siano proporzionali alla popolazione residente affinché, con la piena collaborazione con le associazioni di donatori, si raggiunga un livello adeguato di produzione in tutta l'Isola.

Il fabbisogno di plasma per uso clinico viene del tutto soddisfatto, anche se sussiste un problema di qualità del plasma utilizzato. Per innalzare i livelli di sicurezza trasfusionale sarebbe auspicabile che tutti i 9.000 litri di plasma utilizzati per uso clinico fossero sottoposti ad inattivazione virale al fine di uniformarci con quanto praticato nella gran parte delle regioni italiane.

Riguardo al conferimento del plasma per la produzione di emoderivati, nel 2008 in Sicilia sono stati avviati al frazionamento industriale un totale di 37.251 litri di plasma, pari a 7,4 litri/1.000 ab. con un deficit di 23.138 litri. Ciò ha comportato l'acquisizione dal mercato delle multinazionali di oltre il 50% degli emoderivati necessari.

I dati relativi alla produzione di emazie e plasma nel 2008 vengono riportati nella figura 1 in allegato.

Emoderivati

La convenzione regionale con l'industria farmaceutica che produce emoderivati prevede il conferimento da parte di tutti i servizi trasfusionali siciliani del plasma non utilizzato per uso clinico. Il costo del frazionamento è a carico della Regione e vengono corrisposti in conto lavorazione gli emoderivati secondo le rese teoriche per ogni litro di plasma ceduto, negoziate all'atto della convenzione. Tali rese sono indicate nella tabella III.

Tab. III - Rese teoriche in emoderivati del plasma regionale

Emoderivati	Unità di misura	Rese per litro di plasma	Categoria di plasma
Albumina 20%	gr	24	A, B, C
Ig Vena	gr	2,8	A, B, C
Antitrombina	U.I.	200	A, B
Fattore VIII	U.I.	130	A
Fattore IX	U.I.	100	B

I dati relativi alla cessione di plasma all'industria negli anni 2007-2008 in Sicilia vengono riportati nella tabella IV.

Tab. IV - Litri di plasma inviato al frazionamento

Categoria di plasma	2007	2008
A	4.756	5.719
B	25.156	27.633
C	5.062	4.284
Totale	34.977	37.636

Gli emoderivati consumati nel 2007 e nel 2008 vengono indicati rispettivamente nelle tabelle V e VI, distinguendo la quota ricevuta dall'industria in conto lavorazione dalla quota acquistata dal mercato per soddisfare l'intero fabbisogno.

Tab. V - Emoderivati consumati nel 2007

Prodotti	Conto lavoro	Commerciale	Totale
Albumina 20% flac.	96.680	100.000	196.680
IG Vena gr.	105.160	40.000	145.160
Antitrombina u.i.	2.059.000	14.000.000	16.059.000

Tab. VI - Emoderivati consumati nel 2008

Prodotti	Conto lavoro	Commerciale	Totale
Albumina 20% flac.	117.704	85.000	202.704
IG Vena gr.	143.425	40.000	183.425
Antitrombina u.i.	2.136.000	12.000.000	14.136.000

LE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA

Il modello attuale di organizzazione della medicina trasfusionale in Sicilia ha generato criticità derivanti principalmente dalla mancanza di un forte coordinamento regionale capace di individuare compiti e funzioni in relazione ai bisogni sanitari territoriali. Il sistema, nel suo complesso, pur avendo fatto registrare negli ultimi anni un trend positivo di crescita globale, ha garantito i livelli essenziali di assistenza trasfusionale facendo ricorso ad una modesta acquisizione di emazie da altre regioni e acquisendo oltre il 50% degli emoderivati utilizzati dalle industrie farmaceutiche.

L'allocazione del personale in 33 strutture (oltre 540 addetti tra medici, biologi, tecnici ed infermieri, non sempre assegnati tenendo conto degli effettivi carichi di lavoro) ha contribuito a determinare una condizione di carenza diffusa delle risorse umane, in quanto ciascuna struttura ha dovuto espletare tutti i compiti assegnati alla medicina trasfusionale, con le seguenti gravi e negative ripercussioni:

1. delega della raccolta del sangue e del plasma, in circa l'80% dei casi alle associazioni di donatori volontari, senza un'adeguata cooperazione e corresponsabilità, così come previsto dalle norme in vigore;
2. inadeguata valutazione dell'appropriatezza delle richieste di emocomponenti ed emoderivati;
3. inadeguato funzionamento dei comitati per il buon uso del sangue;
4. incompleta effettuazione dei controlli di qualità degli emocomponenti, così come previsto dalla raccomandazione R95(15);
5. incompleta implementazione di un sistema di qualità, come previsto dalle numerose norme a partire dal D.M. 1 settembre 2000, fino al D.Lgs n. 208/2007 che ha recepito la direttiva europea con la quale è stato imposto a tutti gli Stati membri.

La carenza di alcune risorse strumentali, sia nelle strutture trasfusionali, che nelle unità di raccolta, ha generato in talune realtà le seguenti criticità:

1. congelamento del plasma non effettuato secondo quanto previsto dal D.M. marzo 2005 (tempo di congelamento inferiore a 60 minuti);
2. sistemi di identificazione certa del ricevente per la prevenzione dell'evento sentinella (errore trasfusionale ABO) presenti in pochi ospedali;
3. tracciabilità della raccolta (tempi di donazione, operatori coinvolti, lotti di sacche o kit utilizzati, come imposto dal D.M. marzo 2005 e ribadito dai decreti legislativi nn. 207 e 208 del 2007) assicurata con metodiche manuali notoriamente non adeguate e non affidabili;

4. sistemi di trasporto degli emocomponenti usati tra le unità di raccolta e i servizi trasfusionali o tra i servizi trasfusionali stessi privi, nella maggior parte dei casi, di adeguati strumenti di registrazione della temperatura di trasporto, a garanzia della tracciabilità totale degli emocomponenti anche in questa fase.

La carenza di un sistema informativo regionale in rete ha comportato le seguenti ripercussioni negative:

1. lento ed incompleto flusso delle informazioni inerenti la raccolta, la distribuzione e la disponibilità in tempo reale delle effettive giacenze dei singoli servizi trasfusionali, con gravi inefficienze del sistema regionale di coordinamento e compensazione;
2. impossibilità di disporre dei flussi informativi richiesti dal SISTR (Sistema informativo nazionale strutture trasfusionali);
3. impossibilità di trasmissione automatica dei risultati della validazione NAT, con conseguente e rischiosa digitazione manuale dei dati stessi da parte dei SIMT afferenti ai centri NAT. Tale modalità di registrazione dei risultati non è più ammessa dal 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dalle linee guida del Centro nazionale sangue;

4. impossibilità di reperire in tempo reale emocomponenti con antigeni rari da destinare a pazienti alloimmunizzati, non altrimenti trasfondibili;

5. impossibilità di creare un codice regionale unico dei donatori, tale da consentire l'univocità sia dell'identificazione che del giudizio di idoneità sul territorio regionale.

L'assenza di un coordinamento regionale forte, in piena sintonia con la programmazione sanitaria regionale, ha comportato, negli ultimi anni, l'attivazione di attività trasfusionali ad alta specializzazione e di strutture di banking tessutale, in maniera spontanea e scollegata dalla programmazione centrale. Da un'analisi dell'esistente, emerge che alcune di queste attività (fotoafèresi, LDL afèresi, raccolta cellule staminali emopoietiche (staminoafèresi), plasma ed eritroexchange, emofiltrazione, inattivazione patogeni, banca cordonale, banca degli occhi, banca dei gruppi rari, tipizzazione tessutale ed immunogenetica), sono svolte, solamente in alcune strutture, in modo non totalmente aderente ai requisiti minimi previsti dalle normative, determinando una grossa criticità per l'intero sistema e per il soddisfacimento dei LEA trasfusionali in tutto il territorio regionale.

È da ritenersi, in definitiva, che il modello attuale, a causa dei molteplici fattori sopra elencati, ha generato e comporta alcune importanti criticità:

1. mancata autosufficienza delle emazie;
2. mancata autosufficienza del plasma da destinare alla produzione di emoderivati;
3. incompleta applicazione della normativa in vigore;
4. scarsa economia di scala a causa dell'estrema polverizzazione dei processi di qualificazione biologica e di lavorazione degli emocomponenti.

LE FINALITÀ DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Con l'introduzione del Piano sangue e plasma regionale 2010-2012, ci si prefigge lo scopo di ridisegnare la macchina trasfusionale siciliana, allo scopo di adeguarla alle esigenze sanitarie regionali, e all'indispensabile necessità di soddisfare l'autosufficienza regionale e nazionale.

È certo che il sistema trasfusionale siciliano dovrà a brevissima scadenza rispondere ad una sempre più pressante richiesta di emocomponenti da parte di tutte le aziende sanitarie, parallelamente al miglioramento dei livelli sanitari globali. Il sistema dovrà assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e delle necessarie necessità ematologiche in continua evoluzione attraverso:

- una corretta e puntigliosa programmazione della raccolta di sangue ed emocomponenti;
- una gestione puntuale degli scambi intraregionali ed extra-regionali;
- l'introduzione di nuovi modelli e nuove modalità per contenere i costi di gestione;
- la centralizzazione di alcune attività miranti ad aumentare le masse critiche;
- la definizione delle allocazioni delle attività trasfusionali ad alta specializzazione, di tipizzazione e di banking tessutale che non possono essere erogate in maniera ridondante, rispetto ai reali fabbisogni regionali;
- l'ottimizzazione della rete informatica per il controllo dei flussi di informazione in tempo reale, indispensabili per adottare tempestive misure di intervento.

Le necessità che emergono dalle considerazioni di cui sopra evidenziano essenzialmente due azioni generali di intervento da intraprendere:

- a) necessità di disporre di un forte coordinamento regionale che assicuri un adeguato bilanciamento e un'ottimale armonizzazio-

ne del sistema sotto il profilo gestionale e organizzativo, per mantenere un buon livello di autosufficienza, modulata sulla base delle istanze sanitarie regionali ed extraregionali;

b) opportunità di ridisegnare il modello organizzativo del sistema trasfusionale che, sotto il profilo gestionale ed economico-finanziario, sia in grado di far fronte a tutti compiti "storici" di supporto trasfusionale corrente e al contempo sappia rispondere alle esigenze emergenti connesse con i nuovi obblighi (accreditamento, rintracciabilità, sistema qualità, sicurezza trasfusionale, specializzazione diagnostica e clinica) e ai nuovi fabbisogni, con un obbligatorio contenimento dei costi.

La prima azione prevede la definizione di una funzione superiore rispetto ai servizi trasfusionali e quindi sovra-aziendale (regionale), di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle azioni e delle scelte regionali.

Tale funzione è assegnata al Servizio 6 trasfusionale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (ASOE) dell'Assessorato regionale della sanità.

Il Servizio 6 trasfusionale opera in sinergia con un Comitato tecnico scientifico (CTS), di supporto tecnico-scientifico e alla programmazione. L'azione congiunta del Servizio 6 trasfusionale e del CTS consentirà il pieno espletamento delle funzioni di Centro regionale sangue (CRS) che viene, pertanto, identificato come struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali. Il Centro regionale sangue risulta, comunque, integrato nell'architettura del dipartimento ASOE.

Il CTS, nominato ogni tre anni, con apposito decreto dall'Assessore regionale per la salute, è composto da medici esperti in medicina trasfusionale e dai rappresentanti delle associazioni dei donatori di maggior rilievo, così come vengono indicate all'art. 13 della legge n. 219/2005.

La seconda azione prevede la rifunzionalizzazione della rete trasfusionale all'interno della quale le attività dei servizi trasfusionali vengono modulate sulla duplice funzione, produttiva e clinica, tale da assolvere alle specifiche competenze in maniera sinergica, integrata, ed economicamente vantaggiosa, ed in grado di supportare l'ambito ospedaliero di riferimento in modo professionalmente aggiornato, con assicurazione costante dei livelli essenziali di assistenza.

Lo scambio continuo con il livello regionale obbliga il nuovo servizio trasfusionale all'uso degli strumenti gestionali dell'informatica e della contabilità analitica ed alla costante messa in rete delle informazioni prioritarie. Altrettanto obbligatoria è l'integrazione professionale fra Servizi con la promozione continua e diffusa dell'aggiornamento scientifico.

Il Servizio trasfusionale, dovendo garantire un compito di produzione con certezza di risultati, deve disporre di risorse certe, correttamente commisurate e vincolate.

La negoziazione del budget con i singoli direttori generali rappresenta il momento dell'impegno produttivo e va supportata adeguatamente con risorse finalizzate al raggiungimento dell'autosufficienza locale e regionale. E' necessario, inoltre, che il sistema trasfusionale sia efficace anche sotto il profilo dell'accesso alle risorse assegnate. Risulta quindi opportuno che la fase gestionale sia prevalentemente dislocata a livello delle aziende sanitarie, i cui direttori gene-

rali però agiranno secondo obiettivi precisi stabiliti con cadenza annuale.

Alcune attività a carattere interaziendale e a valenza regionale (qualificazione biologica, terapie aferetiche speciali, tipizzazione tessutale e banche di cellule e tessuti) risulteranno inoltre finanziate direttamente dalla Regione.

Il consolidamento delle attività svolte attualmente da tutte le strutture trasfusionali può essere realizzato con l'aggregazione di alcune funzioni in poche strutture allocandole all'interno dei centri NAT, peraltro già operativi dal 2002. Infine va considerato che le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, attraverso un impegno rinnovato nel mantenere la disponibilità alla donazione e nel reclutamento di nuove adesioni, risulta cruciale nel sostenere in maniera concreta il progetto di riordino trasfusionale, identificandosi in un'irrinunciabile funzione indispensabile per il sistema sanitario.

IL PROGETTO REGIONALE

Il nuovo modello organizzativo

Sulla scorta di quanto previsto, il nuovo modello organizzativo deve fornire un segnale deciso di cambiamento nelle logiche, criteri e strumenti di pianificazione, direzione e gestione del sistema trasfusionale regionale, garantendo con autorevolezza il governo dei rapporti con tutti i componenti del sistema trasfusionale: aziende sanitarie, strutture trasfusionali, associazioni e federazioni del volontariato del sangue.

Aspetti qualificanti del modello dovranno essere l'orientamento vincolato della spesa, gli obiettivi negoziati, il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti. Partendo da queste premesse, il Piano sangue e plasma regionale 2010-2012, dopo uno studio esaustivo delle necessità e dello sviluppo del sistema trasfusionale regionale, definisce il nuovo modello organizzativo.

Per quanto concerne le attività di coordinamento, la Regione siciliana, ritenendo le attività trasfusionali un'"area funzionale" strategica per la realizzazione di tutti i LEA, decide di allocare il Centro regionale sangue (CRS) all'interno del dipartimento ASOE dell'Assessorato della salute.

Il nuovo modello prevede l'istituzione di:

1. Centro regionale sangue (CRS) le cui funzioni vengono svolte dal Servizio 6 trasfusionale, supportato dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto 20 maggio 2009 operante presso il dipartimento ASOE.
2. Rete trasfusionale composta da strutture di medicina trasfusionale che svolgono attività di tipo A, B, F URO (Frigoemoteche, unità di raccolta ospedaliere), F (Frigoemoteche) organizzate in strutture provinciali di coordinamento. Le diverse tipologie di attività di base sono riassunte nella tabella VII.
3. Attività di medicina trasfusionale ad alta specializzazione e attività di banking.
4. Unità di raccolta (UdR, gestite dalle associazioni dei donatori).
5. Rete dei centri donatori midollo osseo, centri prelievo cellule staminali emopoietiche collegata all'IBMDR.

Tab. VII - Le diverse tipologie di attività trasfusionali di base

Tipologia di attività	Attività svolte
A	Selezione donatori - Promozione della donazione del sangue - Raccolta emocomponenti - Conservazione emocomponenti - Lavorazione e produzione emocomponenti - Assegnazione emocomponenti ed emoderivati - Promozione del buon uso del sangue - Verifica dell'appropriatezza delle richieste di emocomponenti ed emoderivati - Immunoematologia - Prevenzione della MEN - Attività di predeposito e tecniche autotrasfusionali (recupero perioperatorio ed emodiluizione) - Supporto trasfusionale tecnico nell'ambito dei servizi di emergenza urgenza - Funzione di osservatorio epidemiologico ai fini dell'emovigilanza - Attività di diagnosi e cura in ambito ematologico - Medicina trasfusionale di base. Qualificazione biologica emocomponenti (Test NAT, Test EIA HBsAg, anti HCV, anti HIV, Sifilide) - Test di chimica clinica sui donatori come previsti dal D.M. marzo 2005 (Glicemia, Protidemia, Creatininemia, Colesterolemia, Trigliceridemia, ALT, Sideremia, Ferritinemia).
B	Selezione donatori - Promozione della donazione del sangue - Raccolta emocomponenti - Conservazione emocomponenti - Lavorazione e produzione emocomponenti - Assegnazione emocomponenti ed emoderivati - Promozione del buon uso del sangue - Verifica dell'appropriatezza delle richieste di emocomponenti ed emoderivati - Immunoematologia - Prevenzione della MEN - Attività di predeposito e tecniche autotrasfusionali (recupero perioperatorio ed emodiluizione) - Supporto trasfusionale tecnico nell'ambito dei servizi di emergenza urgenza - Funzione di osservatorio epidemiologico ai fini dell'emovigilanza - Attività di diagnosi e cura in ambito ematologico - Medicina trasfusionale di base.
F URO	Selezione donatori - Promozione della donazione del sangue - Raccolta emocomponenti - Attività di predeposito e tecniche autotrasfusionali (recupero perioperatorio ed emodiluizione) - Promozione della donazione del sangue. Frigoemoteca per stoccaggio emocomponenti per trasfusioni in emergenza.
F	Frigoemoteca per stoccaggio emocomponenti per trasfusioni in emergenza.

CENTRO REGIONALE SANGUE

Il Centro regionale sangue (CRS) si inserisce in maniera strutturale nel progetto di riordino.

Le attività coordinate dal CRS, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 219/05, comprendono:

a) emanazione di un regolamento di funzionamento dell'organismo di supporto tecnico-scientifico;

b) promozione della donazione volontaria periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti attraverso una stretta collaborazione con le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue;

c) attivazione del sistema informativo regionale EmoNet in rete con tutte le strutture trasfusionali in raccordo funzionale con quello nazionale SISTRA;

d) definizione annuale del programma di autosufficienza regionale sulla base dei consumi storici e del fabbisogno reale;

e) definizione dei livelli di produzione necessari, delle risorse, dei criteri di finanziamento del sistema, delle modalità di compensazione intraregionale ed interregionale e dei livelli di importazione ed esportazione necessari;

f) stipula di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati e definizione delle modalità per l'invio del plasma e della redistribuzione degli emoderivati ottenuti;

g) ispezioni periodiche delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e alle procedure definite dal Centro nazionale sangue;

h) monitoraggio e controllo sui consumi di sangue ed emoderivati e sulla relativa spesa sanitaria;

i) intrattenimento di rapporti con la Sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche;

j) elaborazione di specifici progetti per la promozione di idonei comportamenti e stili di vita tra la popolazione studentesca e di periodiche donazioni di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale;

k) avvio di sperimentazioni gestionali, anche in forma consortile, tra diverse aziende della stessa regione, al fine di un migliore raggiungimento dell'autosufficienza regionale;

l) definizione degli obiettivi per l'autosufficienza integrata regionale ed interregionale e per l'assistenza in materia trasfusionale anche a domicilio;

m) individuazione di speciali attività immunoematologiche e trasfusionali:

- terapie aferetiche speciali ed emofiltrazione;
- banca di emazie di gruppo raro;
- banca degli occhi;
- banca del sangue cordonale collegata all'IBMDR/GITMO;
- rete regionale dei centri donatori midollo osseo collegati all'IBMDR/GITMO;
- centri per la raccolta, manipolazione e conservazione di cellule staminali emopoietiche (CSE), periferiche e midollari, collegati all'IBMDR/GITMO;
- centri per la tipizzazione HLA dei donatori di midollo osseo collegati all'IBMDR/GITMO;
- centro di tipizzazione tessutale ed immunogenetica collegato al Centro regionale trapianti, all'IBMDR/GITMO e al CRS;
- inattivazione dei patogeni.

Il registro regionale IBMDR deve rispondere agli standard IBMDR ed essere individuato con specifico decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 52/2001. Ha competenza di vicariare in ambito regionale le funzioni del Registro nazionale, perseguendone gli obiettivi e contribuendo all'estensione del pool dei donatori iscritti. Per il perseguimento degli scopi deve fruire di fondi dedicati al suo funzionamento e al perseguimento degli obiettivi di potenziamento quantitativo e qualitativo del pool dei donatori, in linea con gli indici nazionali di riferimento.

RETE TRASFUSIONALE

La rete trasfusionale regionale risulta costituita da 9 strutture provinciali di coordinamento per le attività trasfusionali, all'interno delle quali operano 33 strutture trasfusionali (unità operative complesse, semplici e unità di raccolta ospedaliere) allocate nelle nove province del territorio regionale.

In ciascuna delle 9 strutture provinciali opera una Unità operativa complessa che svolge la funzione di coordinamento (UOCC). Il coordinamento provinciale viene affidato al direttore della U.O.C. che produce il maggior numero di emocomponenti che presiede un comitato costituito da tutti i direttori di Unità operative complesse, Unità operative semplici e Unità di raccolta ospedaliere.

Il comitato di coordinamento elaborerà un regolamento per la gestione della rete trasfusionale.

I servizi trasfusionali, operanti nelle singole province, distinti per tipologia di attività, sono elencati nella tabella VIII.

Tab. VIII - Servizi trasfusionali e attività svolte

	SIMT	Attività svolte
Agrigento	Sciacca (UOCC)	A
	Agrigento	B
	Canicatti	B
Caltanissetta	Caltanissetta (UOCC)	B
	Gela	B
	San Cataldo	F URO
Enna	Enna (UOCC)	B
	Nicosia	B
	Piazza Armerina	B
Ragusa	Ragusa (UOCC)	A
	Modica	B
	Vittoria	B
Siracusa	Siracusa (UOCC)	B
	Lentini-Augusta	B
	Avola	B
Trapani	Trapani (UOCC)	B
	Marsala	B
Catania	AOU O.V.E-Policlinico (UOCC)	A
	Cannizzaro	B
	Garibaldi	B
	Caltagirone	B
	Paternò	B
Messina	Policlinico (UOCC)	B
	Papardo	B
	Milazzo	B
	Taormina	B
	Sant'Agata di Militello	B
	Patti Barone Romeo	F URO
CPalermo	Civico (UOCC)	B
	Villa Sofia	A
	Policlinico	B
	Cervello	B
	Cefalù	B

UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI COORDINAMENTO (UOCC)

L'attività di coordinamento dovrà avere come obiettivo unitario e principale l'autosufficienza in emazie, plasma e piastrine e dovrà coinvolgere tutte le associazioni che operano all'interno del territorio di competenza.

Il coordinamento provinciale assolve ai seguenti compiti:

- gestione dei rapporti con il CRS;
- monitoraggio del soddisfacimento dei debiti informativi verso le strutture sovraordinate (CRS, CNS-SISTRA);
- coordinamento dei rapporti con le associazioni e federazioni dei donatori ricadenti nel territorio provinciale e definizione delle relative convenzioni;
- coordinamento e stesura del programma annuale di raccolta degli emocomponenti;
- implementazione e mantenimento di un sistema qualità sia per le strutture trasfusionali che per le unità di raccolta associative, unico all'interno della stessa azienda sanitaria;
- ottimizzazione e standardizzazione delle attività trasfusionali in linea con le indicazioni dei comitati per il buon uso del sangue operanti presso le aziende sanitarie.
- consolidamento di attività diagnostiche e produttive, al fine di assicurare a tutto il territorio provinciale i livelli essenziali di assistenza, ricorrendo, qualora necessario, anche a prestazioni di alta specialità di medicina trasfusionale erogate solo da alcune strutture dettagliatamente indicate dal presente Piano;
- gestione dei rapporti con le direzioni aziendali in tema di allocazione delle risorse e del personale, raccolto il parere del Centro regionale sangue;
- monitoraggio e promozione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano sangue e plasma regionale;
- programmazione e coordinamento di attività formative rivolte al personale operante nell'ambito delle strutture trasfusionali e delle UdR.

Al direttore della UOCC viene corrisposta un'indennità di funzione specifica secondo i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

La rifunionalizzazione delle strutture trasfusionali è riepilogata nella figura 2, in allegato.

LE ATTIVITÀ DI MEDICINA TRASFUSIONALE A PIÙ ALTA SPECIALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ DI BANKING

Sulla base delle attività già svolte storicamente dalle singole strutture viene individuato un primo assetto che dovrà in futuro sicuramente essere integrato e completato.

In questa prima fase si continuano ad effettuare tali attività nei centri che le hanno già implementate in passato dando però loro mandato di conseguire le certificazioni necessarie per l'espletamento delle attività medesime, ove non disponibili (vedi figura 4 in allegato):

- a) banca di emazie di gruppo raro presso il SIMT di Ragusa
- Certificazione acquisita: ISO 9001/2008.

La necessità di reperire unità di emazie di gruppo raro, per i pazienti con alloimmunizzazione antieritrocitaria complessa, rappresenta una delle criticità maggiori delle strutture trasfusionali in conseguenza della scarsa rappresentatività dei donatori di gruppo raro tra i donatori afferenti presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta collegate.

L'immunizzazione dei pazienti esposti alla somministrazione di emazie allogeniche rappresenta, infatti, un ben noto effetto secondario della terapia trasfusionale. L'evidenza dei dati suggerisce percentuali di alloimmunizzazione dei pazienti politrasfusi comprese tra il 18 ed il 20%. L'evidenza dei dati supporta il progetto di istituzione di una biobanca di emazie rare da inserire nella rete dei servizi trasfusionali della Regione Sicilia.

Le recenti determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome hanno, per l'anno 2009, ribadito l'esigenza di inserire tra le linee progettuali finanziabili gli interventi in materia di sviluppo di biobanche per materiale umano.

È in questo contesto che si colloca, anche in aderenza agli interventi di promozione e sviluppo delle attività trasfusionali in ambito regionale, il progetto di istituzione di una biobanca, inserita nella rete trasfusionale regionale, la cui *mission* sarebbe orientata a:

- ricerca ed identificazione di donatori di gruppo raro;
- costituzione di un registro di donatori di gruppo raro;
- raccolta, caratterizzazione, conservazione e successiva distribuzione di emazie ottenute da donatori con gruppo raro;
- costituzione di un network collaborativo intraregionale e nazionale.

Nel contesto regionale questo intervento di promozione delle attività trasfusionali assume valenza strategica per la specificità e il ruolo di supporto ai percorsi assistenziali che le strutture trasfusionali regionali sono tenute a garantire.

b) "Banca degli Occhi Lions della Regione siciliana *Francesco Ponte*" (Servizio h24 - 7 giorni su 7) operativa presso il SIMT dell'Ospedale Cervello:

- istituzione con decreto 20 gennaio 2003 (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 12 del 21 marzo 2003);
- atto convenzione con CRT Sicilia dal 12 maggio 2003;
- certificazioni acquisite: ISO 9001/2000 (dal febbraio 2005);
- accreditamento Centro nazionale trapianti (dal marzo 2006).

Compito della Banca occhi è ricevere, selezionare, validare, conservare e distribuire cornee idonee a trapianto corneale nell'uomo. Le banche degli occhi italiane censite dal Centro nazionale trapianti (CNT) raccolgono 10.000-12.000 cornee/anno, permettendo di eseguire circa 5.000 trapianti/anno in Italia.

Le attività affidate alle banche di cornee consistono in:

- ricezione dei tessuti oculari prelevati attraverso la rete di *procurement* regionale del Centro regionale trapianti (CRT) Sicilia;
- processazione, validazione clinica e biologica, conservazione dei tessuti;
- distribuzione ed assegnazione di tessuto oculare nel rispetto delle regole concordate con i Centri di prelievo e di trapianto corneale regionali e il CRT Sicilia e delle liste di attesa per trapianto (depositate presso il CRT Sicilia).

La Banca delle cornee dell'Ospedale Cervello di Palermo è in atto in Regione l'unica banca tessuti riconosciuta ed opera in ottemperanza alle Linee guida del Centro nazionale trapianti (CNT), standard 2007. Tale attività, come documentato nella figura 3, va mantenuta e adeguatamente supportata per la sua importanza strategica, non solo ai fini dei trapianti di cornea nella Regione, ma anche come patrimonio dell'intero servizio sanitario nazionale. Per tale attività dovranno adeguatamente essere affrontati gli aspetti connessi alla messa a norma dei locali, alla determinazione dell'organico di base, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida CNT, e all'adozione di una tariffa per la cessione dei tessuti e per il riconoscimento dei costi del *procurement*.

c) Banca del sangue cordonale presso il SIMT dell'ospedale di Sciacca:

- certificazione acquisita: ISO 9001/2008;
- accreditamento da acquisire: FACT-Netcord;
- riconoscimento IBMDR/GITMO: da acquisire;

La Banca del sangue cordonale dell'Ospedale di Sciacca è stata istituita con l'obiettivo di contribuire a dare una risposta alla domanda di trapianto a favore dei pazienti in ambito internazionale.

Dal 1999, data della sua istituzione, la Banca ha garantito un sistema di raccolta di sangue placentare esteso a tutto il territorio regionale. Questo sistema di raccolta ha consentito di criopreservare, in poco tempo, un gran numero di unità di sangue placentare (18.854), tale da rappresentare un campione significativo della popolazione siciliana ed un patrimonio biologico da salvaguardare.

Alla data odierna, è in corso un progetto di riqualificazione della biobanca che ha come obiettivi la ripresa dell'attività di raccolta, la riqualificazione delle unità in precedenza criopreservate ai fini della loro successiva esposizione nel rispetto degli standard di riferimento (FACT-Netcord ed IBMDR/GITMO), oltre che di quelli EFI/ASHI riguardanti la tipizzazione tessutale.

I progetti di lavoro che nel 2009 sono stati approvati e finanziati dovranno consentire la rapida disponibilità di unità attraverso la messa a regime della Banca, il riconoscimento IBMDR/GITMO e l'accREDITAMENTO internazionale FACT-Netcord. Gli standard "FACT-Netcord" richiesti rappresentano la fusione degli standard "ISCT" (linee guida per la pratica di laboratorio) con le linee guida, elaborate dal FACT stesso, per l'addestramento degli operatori e l'attività clinica, inerenti il trapianto di cellule staminali emopoietiche.

È raccomandato il riconoscimento IBMDR/GITMO per l'accesso al portale cui pervengono le richieste dei Centri trapianti nazionali ed esteri (WMDA), ma dovrà successivamente perseguirsi anche l'accREDITAMENTO FACT-Netcord.

Per tale attività dovranno adeguatamente essere affrontati gli aspetti connessi alla determinazione dell'organico di base, nel rispetto di quanto previsto dagli standard FACT-Netcord, e alla stipula di un atto di convenzione con il Laboratorio regionale di tipizzazione tessutale ed immunogenetica operativo presso il SIMT dell'Osp. V. Cervo di Palermo, che dovrà garantire il typing HLA secondo standard EFI/ASHI. Nella stipula dell'atto potrà prevedersi anche la condivisione delle risorse tecnologiche ove disponibili.

d) Centri per la raccolta, la manipolazione e la conservazione delle cellule staminali emopoietiche (CSE), periferiche e midollari presso i seguenti SIMT e UUOO di Ematologia con trapianto:

1) *OVE-Policlinico (Catania)*

- certificazione Qualità ISO 9001/2008: acquisita dal 2002;
- accreditamento programma clinico trapianti: JACIE (in corso di acquisizione);
- riconoscimento IBMDR/GITMO: acquisito quale CPm e CPp CT01 (Ferraro);

2) *Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello (Palermo)*

- certificazione qualità : ISO 9001/2000 (dal febbraio 2005)
- accreditamento programma clinico trapianti: JACIE (in corso di acquisizione);
- riconoscimento IBMDR/GITMO: acquisito per CP-p PA02 e CP-m PA01 (Cervello);

- certificazione qualità ISO 9001/2000: dal dicembre 2004, Ist. La Maddalena;

- accreditamento programma clinico trapianti (JACIE): dal 2009, Ist. La Maddalena;

- riconoscimento IBMDR/GITMO: acquisito, Ist. La Maddalena.

3) *ARNAS Palermo*

- certificazione qualità: da acquisire;
- accreditamento programma clinico trapianti: da acquisire;
- riconoscimento IBMDR/GITMO: da acquisire.

L'attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche ha come presupposto necessario ed indispensabile la ricerca del donatore idoneo per il paziente affetto da patologia del sistema emopoietico in ambito familiare e/o nell'ambito dei registri donatori.

Le indicazioni al trapianto comprendono prevalentemente le patologie oncematologiche e le malattie genetiche. In Italia vengono effettuati più di 1.000 trapianti/anno da donatore, dei quali 650 da donatore familiare e 400 da donatore estraneo. Il numero dei trapianti è in costante aumento negli ultimi anni. Si tratta a tutti gli effetti di una terapia salvavita, inserita nei LEA.

Data l'assoluta necessità di individuare per ciascun ricevente un donatore con la massima possibile identità immunogenetica, è necessario utilizzare un soggetto con gli stessi antigeni di istocompatibilità (HLA) individuabile all'interno della famiglia (fratello o sorella) o un soggetto estraneo pressoché identico, rintracciabile solo effettuando una ricerca all'interno di un pool vastissimo di potenziali donatori (ordine di grandezza tra 100.000 e 3.000.000 di donatori per ciascun ricevente).

L'organizzazione della ricerca del donatore e/o dell'unità cordonale fa riferimento a 2 diverse reti che fanno capo ad un unico portale attraverso l'IBMDR dell'Ospedale Galliera di Genova:

1. la rete dei registri di soggetti che volontariamente hanno dichiarato la disponibilità alla donazione (Registro italiano dei donatori di midollo o IBMDR);

2. la rete delle banche che conservano le cellule ottenute dai cordoni ombelicali, volontariamente raccolte al momento del parto.

Gli standard JACIE (Joint Accreditation Committee of the ISCT-EBMT) rappresentano le linee guida di riferimento per chi svolge attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche e/o attività di supporto. Le strutture non ancora in possesso della certificazione JACIE dovranno acquisirla entro il 2010.

e) Centri per la tipizzazione tessutale (HLA) ed immunogenetica dei donatori di midollo osseo collegati all'IBMDR e per il Cross match dei trapianti di organi e di tessuti presso i seguenti SIMT:

Ospedale Cervello (Palermo)

- centro di riferimento regionale per le tipizzazioni tessutali (decreti n. 283/2002, n. 1735/2002, 23 ottobre 2003);
- certificazione qualità ISO 9001/2000 (dal febbraio 2005);
- accreditamento EFI (dal 2005 per donatori familiari, VUD e Cord Blood; dal 2009 anche per i trapianti renali e di organi solidi);
- riconoscimento CNT/ISS per i trapianti di organi solidi dal 2007;
- riconoscimento IBMDR/GITMO: CD-PA02;
- atto convenzione con CRT Sicilia dal 2006.

Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo (Ragusa)

- certificazione acquisita: EFI (Target Donatori, dal 2009);
- riconoscimento IBMDR/GITMO: CD-RG01.

In base alla legislazione vigente e alle raccomandazioni del Centro nazionale trapianti e degli standard di funzionamento dell'IBMDR/GITMO, per autorizzare un laboratorio HLA ad eseguire tipizzazione dei donatori, è necessario che sia accreditato dall'EFI, organismo scientifico europeo riconosciuto come ente terzo accreditante. V'è reciproco riconoscimento con l'ASHI, equivalente organismo USA. La regola ha valore assoluto dal gennaio 2009, in linea con le raccomandazioni WMDA.

Allo stato attuale sono due i SIMT sede di centri HLA accreditati EFI (PA Cervello e RG OMPA). I due centri sono in grado di garantire le esigenze regionali dei centri donatori.

1) Il Centro degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello (Servizio h24 - 7 giorni su 7) viene individuato come "Laboratorio regionale di tipizzazione tessutale ed immunogenetica" presso il SIMT dell'Osp. Cervello, con il compito di supportare le necessità di typing ed immunogenetica di: CRS Sicilia, Centri donatori IBMDR (sprovvisi di laboratorio accreditato EFI), Centri trapianto emopoietici regionali (sprovvisi di laboratorio accreditato EFI), CRT Sicilia, Centri trapianto d'organi, Centri trapianto tessuti, Banca sangue cordonale. Tutti i rapporti tra i suddetti Centri saranno regolati da appositi atti convenzionali secondo le indicazioni ed il controllo CRT e/o CRS.

Per tale attività, se necessario, dovranno adeguatamente essere affrontati dall'AO competente gli aspetti connessi alla messa a norma dei locali, alla determinazione dell'organico minimo di base, sufficiente a garantire un'attività h24, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida CNT, agli standard IBMDR/GITMO e alle raccomandazioni EFI.

2) Il Centro dell'ASP di Ragusa viene individuato come "Laboratorio tipizzazione tessutale Ragusa" presso l'Osp. OMPA di Ragusa, con il compito di supportare le necessità di typing di: Centri donatori IBMDR (sprovvisi di laboratorio accreditato EFI); anche il Centro di Ragusa, ottenuto l'accreditamento per Cord Blood, potrà collaborare alla tipizzazione HLA per la Banca sangue cordonale. Tutti i rapporti tra i suddetti Centri saranno regolati da appositi atti convenzionali secondo le indicazioni ed il controllo CRS e/o CRT.

Il SIMT OVE-Policlinico (Catania): si avvale di un Laboratorio HLA, operativo presso l'UO di ematologia del Policlinico Ferrarotto, già accreditato EFI per il typing su donatori familiari e VUD per trapianto emopoietico, e che opera nello stesso ambito dipartimentale.

L'Assessorato della salute, sentite le indicazioni del CRS Sicilia e del CRT Sicilia, definirà la rete IBMDR/GITMO regionale, individuando con apposito decreto la rete regionale e la rete collegata di centri donatori e di centri prelievo secondo quanto previsto dagli standard di funzionamento (revisione gennaio 2009 IBMDR e successivi) e dalla L. n. 52/2001. Per la tipizzazione HLA dei donatori non familiari, i centri donatori devono fare riferimento per il typing tessutale ai laboratori accreditati EFI. La Regione garantirà le necessarie risorse finanziarie limitatamente ai laboratori suddetti e per il funzionamento della rete regionale.

f) LDL Aferesi presso il seguente SIMT:

- ARNAS Civico Palermo.

In Italia la LDL aferesi è riconosciuta come una terapia del tutto particolare finalizzata al trattamento di pazienti affetti da dislipidemie gravi geneticamente determinate. Può essere effettuata esclusivamente in ambito ospedaliero e su indicazione di un centro specialistico. Le indicazioni cliniche, come previste dalle linee guida emanate dalla SIDEM in occasione della Consensus Conference 2009, sono le seguenti:

- ipercolesterolemia familiare omozigote e doppio eterozigote (compound);
- Ipercolesterolemia familiare autosomica recessiva;
- Ipercolesterolemia familiare eterozigote;
- Iper Lp(a)lipoproteinemia;
- Grave ipercolesterolemia associata a cardiopatia coronarica progressiva non FH.

Altre dislipidemie geneticamente determinate ad alto profilo di rischio aterogeno e cardiovascolare.

Si tratta di patologie rare che necessitano del trattamento aferetico ai fini di ridurre i valori di colesterolo, e l'elevata, precoce, incidenza di cardiopatia ischemica in questi pazienti.

Data l'esiguità dei pazienti candidabili al trattamento di LDL aferesi, il SIMT dell'ospedale Civico che opera attualmente in sinergia con il Centro di riferimento regionale, risulterebbe sufficiente per soddisfare il fabbisogno regionale nei soggetti adulti.

Sul territorio nazionale l'implementazione della LDL aferesi è risultata dalla volontà di singole realtà assistenziali in assenza di una specifica normativa regolante la materia finanziaria. Soltanto alcune normative regionali, infatti, riconoscono la LDL aferesi ed indicano il relativo costo sul nomenclatore terapeutico regionale. In tutti gli altri casi riescono ad erogare questa prestazione soltanto gli operatori che si sono fortemente impegnati localmente nell'interesse dei pazienti, recuperando la limitata disponibilità da parte delle aziende sanitarie.

g) Plasma Exchange ed EritroExchange (Servizio h24/7 gg.) per il trattamento in urgenza della Porpora trombocitica trombocitopenica e della Drepanocitosi presso i seguenti SIMT:

- Ospedale Cannizzaro (Catania);
- OVE - Policlinico (Catania);
- Ospedale Garibaldi (Catania);
- Ospedale Cervello - Villa Sofia (Palermo);
- Ospedale Civico (Palermo);
- Ospedale Civile - MPA (Ragusa);
- Ospedale Umberto 1° (Siracusa).

Le procedure di plasmaexchange ed eritroexchange rappresentano trattamenti salvavita per le microangiopatie trombotiche e per le crisi falcemiche nei pazienti affetti da drepanocitosi che vengono spesso eseguite in regime d'urgenza. È importante pertanto garantire la possibilità di eseguire tali procedure con equipe addestrate tutti i giorni della settimana H 24.

Gli standard italiani di medicina trasfusionale raccomandano, al proposito, quanto segue:

"La struttura trasfusionale deve garantire l'applicazione di specifiche procedure che definiscano le modalità organizzative ed operative per la gestione delle attività di aferesi terapeutica del proprio bacino di utenza, condivise con le aree assistenziali interessate e con la/direzione/i sanitaria/e competente/i, che tengano conto:

- delle esigenze delle aree assistenziali che afferiscono alla ST;
- della dotazione organica della ST, con particolare riferimento alla possibilità o meno di effettuare procedure 7 giorni su 7;
- della dotazione tecnologica della ST;
- della situazione strutturale e logistica della ST, con particolare riferimento alla possibilità di garantire il necessario trattamento di emergenze che possano verificarsi in corso di procedura.

Le condizioni cliniche dei pazienti candidati ai trattamenti aferetici non di rado consentono margini di differibilità ristretti per l'inizio del trattamento, in particolare in determinate patologie in cui il trattamento aferetico è considerato elettivo (ad esempio, le poliradicoleuriti acute e le microangiopatie trombotiche). In considerazione di ciò, la struttura trasfusionale deve garantire l'esecuzione delle procedure di aferesi terapeutica entro i limiti di differibilità ritenuti, caso per caso, idonei a non ridurre o inficiare l'efficacia del trattamento."

h) Fotoaferesi (Servizio h24 - 7 giorni su 7) presso i seguenti SIMT:

- Ospedale Cervello (Palermo): operativa;
- Ospedale OVE-Policlinico (Catania): in via di attivazione.

La fotoferesi extracorporea è una procedura generalmente utilizzata nel trattamento dei linfomi cutanei a cellule T e si è dimostrata attiva soprattutto quale terapia immunomodulante nel trattamento delle gravi reazioni di rigetto dopo trapianto emopoietico (Graft versus Host Disease acuta e cronica), anche nella cura di patologie autoimmuni come la sclerodermia, il lupus eritematoso sistemico, il pemfigo volgare oltre che nel trat-

tamento nel rigetto dopo trapianto d'organo (polmone, cuore, etc).

La malattia del trapianto verso l'ospite cronica (cGVHD) è la più importante complicanza dopo il trapianto di cellule staminali emopoietiche. La terapia standard è l'associazione di ciclosporina (CyA) o altri farmaci immunosoppressori e il cortisone; le complicanze infettive correlate alla terapia immunosoppressiva (ISS) o la insoddisfacente risposta al trattamento sono la principale causa di mortalità. La fotoafesi extracorporea (ECP) si è dimostrata efficace nel trattamento della cGVHD, ma il suo utilizzo è stato prevalentemente limitato alla cGVHD resistente al trattamento di prima linea.

L'incremento continuo dell'attività trapiantologica induce a prevedere un aumento del ricorso alla fotofesi per cui è in programma che in tempi brevi le due strutture già in possesso del know-how vengano affiancate da altre due strutture trasfusionali, ubicate in ospedali dove vengono effettuati i trapianti di cellule emopoietiche e/o di organi solidi.

Per questa attività dovrà prevedersi un finanziamento dedicato e da calcolare di anno in anno sulla base dell'attività svolta.

i) Emofiltrazione (Servizio h24 - 7 giorni su 7) presso i seguenti SIMT:

- Ospedale Cervello (Palermo): operativa;
- Ospedale OVE-Policlinico (Catania): operativa.

L'emofiltrazione è una procedura che, associata al plasma exchange, può garantire un ottimale controllo di gravi patologie acute con rischio *quoad vitam*, quali il coma paraproteinemico, le iperbilirubinemie terminali in pazienti in attesa di trapianto di fegato (ittero ostruttivo grave ed epatiti fulminanti), la miastenia gravis in crisi respiratoria irreversibile ed alcune complicazioni di patologie autoimmuni e di gravi dislipidemie. Il trattamento, oltre che garantire migliori risultati clinici rispetto al semplice plasma exchange, consente di ridurre il ricorso all'uso di grandi quantità di emoderivati (Albumina e PFC) altrimenti necessari.

Per questa attività dovrà prevedersi un finanziamento dedicato e da calcolare di anno in anno sulla base dell'attività svolta.

l) Inattivazione Patogeni (Servizio h24 - 7 giorni su 7) presso i seguenti SIMT:

- ARNAS Civico (PA): operativa (raccomandato);
- Ospedale Villa Sofia-Cervello (PA) : raccomandato;
- OVE - Policlinico (Catania): raccomandato.

I criteri sempre più restrittivi per la selezione dei donatori abituali e l'esecuzione dei test per le infezioni più comuni, quali HIV, HCV, HBV e Lue, non sono sufficienti ad eliminare ogni rischio di trasmissione di patologie infettive, problema rilevante quando si transfondono pazienti immunocompromessi, pediatrici o in età pre e neonatale. Peraltro, non è possibile escludere in assoluto le patologie emergenti e/o misconosciute. Il problema della sicurezza trasfusionale si complica non poco per il rischio di insorgenza di focolai, o di vere e proprie epidemie di nuove patologie emergenti, come accaduto in Italia nel 2007 per la virosi Chikungunya e, più recentemente, per la virosi West Nile.

Anche in Sicilia il rischio non può essere sottovalutato, essendo stati individuati i serbatoi di entrambe le patologie nella zona di Siracusa. L'insorgenza di pandemie pericolose per la salute dei riceventi renderebbe necessario sospendere le donazioni di sangue nell'area interessata e, indispensabile l'importazione, in via straordinaria, di concentrati eritrocitari raccolti in aree non compromesse. Risulterebbe impossibile l'importazione dei concentrati di piastrine, a causa dei tempi di scadenza, rapidi, di questo emocomponente. Questo evento registrato in alcune regioni quali l'Emilia Romagna, ha reso necessario il ricorso ad interventi straordinari, quali la rapida implementazione di sistemi di inattivazione dei patogeni negli emocomponenti labili e l'importazione di concentrati eritrocitari dalle zone non colpite. Attualmente si ritiene necessario mantenere attivo il sistema di inattivazione al fine di poter più efficacemente e rapidamente affrontare eventuali nuove pandemie.

Va in aggiunta rilevato che i sistemi di inattivazione possono essere utilizzati, in ordinario, in casi specifici, quali le trasfusioni di unità piastrine CMV negative in pazienti immunocompromessi (emopatie, trapianti, AIDS), nei pazienti pediatrici, in ambito neonatologico ed in medicina prenatale. Questo uso è minimo ma ha la funzione di mantenere sempre attivo il sistema in caso di improvvise emergenze infettivologiche.

Se ne ricava che il ricorso all'inattivazione dei patogeni, pur essendo una procedura non obbligatoria, va fortemente raccomandata nei SIMT che producano oltre n. 1.000 Unità di piastrine da afesi/anno (Cervello, Villa Sofia e OVE) o, comunque, che assistono le categorie critiche di pazienti.

Per questa attività dovrà prevedersi un finanziamento dedicato all'attività minima ordinaria da rivalutare in caso di pandemie.

LE UNITÀ DI RACCOLTA

Le unità di raccolta, secondo il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f), sono "le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento".

Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e), individua i servizi trasfusionali come strutture e relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, come responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal servizio trasfusionale, come articolazioni ospedaliere o extra-ospedaliere all'interno del proprio contesto organizzativo, che spesso sono anch'esse denominate "unità di raccolta", sono a tutti gli effetti parte integrante dell'organizzazione del servizio trasfusionale, per cui alle stesse si applicano gli stessi requisiti previsti per le analoghe attività effettuate presso la sede del servizio trasfusionale cui afferiscono.

La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra Unità di raccolta "propriamente detta", secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del succitato decreto n. 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai servizi trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il servizio trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue.

Pertanto, si parla di "Unità di raccolta" esclusivamente quando la titolarità autorizzativa è in capo ad un'associazione o federazione di donatori di sangue.

In Sicilia le unità di raccolta dovranno operare nel rispetto dei due decreti regionali che stabiliscono, il primo i requisiti minimi tecnologici e strutturali, il secondo gli ambiti territoriali di riferimento.

Gli obiettivi prioritari

La realizzazione del progetto illustrato consentirà il raggiungimento, nel corso dei tre anni (2010-2012) di validità del Piano, dei seguenti obiettivi, alcuni dei quali strategici e propedeutici per un ulteriore miglioramento complessivo del sistema sangue regionale;

1. autosufficienza regionale di sangue, plasma e piastrine;
2. dotazione delle UdR di strumenti per la raccolta del sangue (balance, separatori cellulari) e per la tracciabilità delle operazioni;
3. innalzamento dei livelli di sicurezza e qualità nella qualificazione biologica;
4. innalzamento dei livelli di sicurezza e di appropriatezza delle prestazioni trasfusionali;
5. prevenzione dell'errore trasfusionale ABO;
6. realizzazione e completa implementazione della rete informatica trasfusionale;
7. implementazione di un sistema di emovigilanza regionale in piena armonia con il sistema SISTRA;
8. implementazione di sistemi di qualità previsti dalle norme dell'accreditamento e sostegno di una politica sociale di promozione della donazione del sangue e della informazione sanitaria a tutela dei cittadini.

AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DI SANGUE, PLASMA E PIASTRINE

La rifunzionalizzazione ed il consolidamento di tutte le attività di qualificazione biologica (NAT, sierologia, chimica clinica) libererà delle risorse che dovranno essere destinate al potenziamento della raccolta di sangue e di emocomponenti.

Il programma di autosufficienza nazionale redatto dal Centro nazionale sangue (CNS), così come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede per la Regione Sicilia nell'anno 2009 un incremento di produzione di emazie pari al 3,86% rispetto al 2008 e un incremento di produzione di plasma pari al 4,8% rispetto ai 37.202 litri ceduti all'industria di emoderivazione nel 2008.

In piena armonia con le indicazioni del CNS ed in accordo con le associazioni dei donatori, potranno essere effettuati piani di produzione che, pur tendendo nel lungo periodo al raggiungimento delle 40 emazie/1.000 ab. (pari ad un incremento di circa 40.000 unità), nel

periodo di vigenza del presente Piano triennale (2010-2012), si limitano a pianificare un incremento di 20.000 emazie, pari a 6.600 emazie in più per anno, corrispondenti all'incremento previsto dal piano di autosufficienza nazionale per l'anno 2009 (3,86%) (Tabella VIII).

Il piano di produzione di plasma da aferesi (tabella IX), indispensabile per integrare l'insufficiente produzione di plasma proveniente dalla scomposizione del sangue intero, intende incrementare nei tre anni di vigenza del presente Piano la produzione di plasma di circa 3 litri/1000 ab, corrispondenti a circa 15.000 litri di plasma (5.000 litri/anno) e a circa 30.000 procedure aferetiche in più. Al termine dei tre anni il totale di plasma da aferesi prodotto potrebbe essere pari a circa 20.000 litri, corrispondente a circa 6/8 donazioni di plasma da aferesi/1000 ab. Questo progetto di produzione, sicuramente molto ambizioso, va al di là di quanto raccomandato dal CNS (aumento di 2.000 litri/anno), in quanto si ritiene indispensabile ridurre i tempi per il raggiungimento dell'autosufficienza, anche adottando speciali misure di incentivazione alla produzione.

L'aumento della produzione di plasma da aferesi è compatibile con la dotazione attuale di separatori cellulari della Regione Sicilia (circa 90), per i quali, secondo i requisiti minimi nazionali, è prevista una produttività di 500 procedure di plasmaferesi e di 400 procedure di donazione multicomponente per separatore.

Tutte le strutture trasfusionali sono chiamate a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo autosufficienza, ma certamente il richiamo più forte va a quelle strutture che maggiormente si discostano dagli indicatori OMS e dalla media nazionale. Le tabelle VIII e IX sono state elaborate facendo riferimento alla popolazione residente e al fabbisogno complessivo reale della Regione, desunto dai dati di consumo degli anni precedenti.

Il raggiungimento del fabbisogno locale in nessun modo potrà costituire un obiettivo accettabile, ma si dovrà mirare a quanto definito dal presente Piano per i tre anni di vigenza.

La produzione di plasma (sia da sangue intero che da aferesi) deve essere supportata, con decreto apposito, da un finanziamento alle singole aziende, proporzionale alle quantità prodotte, all'interno del quale si preveda di destinare una quota percentuale per incentivi agli operatori.

Considerato che in Sicilia oltre l'80% delle unità vengono raccolte dalle associazioni di donatori, e che la quota di donazioni in aferesi è molto al di sotto della media nazionale, è auspicabile che si creino delle forti cooperazioni tra il personale sanitario delle associazioni e della struttura trasfusionale di riferimento, che prevedano strumenti flessibili di compartecipazione tecnica-operativa concordati nelle singole aziende.

Dotazione delle Udr di strumenti per la raccolta del sangue (bilanee, separatori, cellulari) e per la tracciabilità delle operazioni

Al fine di ottemperare i requisiti minimi delle unità di raccolta, sia in risorse tecnologiche che in termini di tracciabilità, le strutture trasfusionali di riferimento si fanno carico, laddove necessario, di allocare presso le sedi associative di raccolta le strumentazioni necessarie a garantire quanto richiesto dalla legislazione vigente e quanto necessario a soddisfare le procedure operative di raccolta e di trasporto degli emocomponenti elaborate dalla struttura trasfusionale medesima.

Innalzamento dei livelli di sicurezza e qualità nella qualificazione biologica

Il consolidamento di tutti gli esami di qualificazione biologica (NAT e sierologia) assieme agli esami di chimica clinica da eseguire periodicamente sui donatori di sangue in 4 strutture certificate ISO 9001/2008 determinerà vantaggi sia economici (dovuti all'aumento della massa critica), che di qualità e sicurezza del processo.

L'aumento della qualità e della sicurezza di tali prestazioni sarà favorita sia dalla riduzione del numero di laboratori di qualificazione biologica, sia dalla realizzazione della rete trasfusionale che abolirà del tutto l'inserimento manuale dei dati di qualificazione all'interno del sistema gestionale trasfusionale, con l'interfacciamento dei sistemi di gestione dei vari SIMT ai 4 Centri NAT. Le verifiche esterne di qualità (VEQ) saranno più facilmente gestibili ed omogenee, ed il personale dedicato raggiungerà livelli di competenza sempre più qualificati.

Innalzamento dei livelli di sicurezza e di appropriatezza delle prestazioni trasfusionali

La costante attenzione agli sviluppi scientifici nazionali e internazionali, il principio di precauzione e una valutazione costante del rapporto costi/benefici hanno finora caratterizzato le scelte regionali in materia trasfusionale, anticipando spesso le direttive nazionali. Nell'arco di vigenza del piano la tecnologia diagnostica mediante NAT proseguirà la sua applicazione; anche l'inattivazione verso patogeni avrà ulteriore diffusione, assieme alla filtrazione del sangue. Tuttavia, non può essere oggetto del Piano l'individuazione delle sin-

gole scelte diagnostiche e delle procedure che l'ambito scientifico richiederà come indispensabili per aumentare la sicurezza della donazione e della trasfusione; il Servizio 6 trasfusionale provvederà a fornire gli opportuni atti di indirizzo sulla materia trasfusionale, avendo comunque a riferimento, nella tutela della salute del donatore e del paziente e nell'applicazione del principio di precauzione, l'uniformità regionale dei livelli essenziali di assistenza trasfusionale, la corretta allocazione delle risorse assegnate e una visione concretamente ancorata all'evidence based medicine.

Obiettivo del piano è la standardizzazione intesa come processo che realizza le condizioni (procedure e sistemi operativi) che consentano la verifica sistematica della sicurezza e dell'efficacia terapeutica del sangue e dei suoi prodotti; essa rappresenta il criterio imprescindibile per realizzare l'uniformità assistenziale. La standardizzazione è ampiamente definita nelle normative italiane ed europee; tuttavia può trovare necessari presupposti attuativi solo all'interno del percorso della qualità. Essa risulta, altresì, collegata a momenti di autocontrollo e verifica esterna. Il Servizio 6 trasfusionale dovrà verificare il grado di attuazione della standardizzazione, favorendo tutti i momenti di verifica dell'uniformità operativa sotto il profilo diagnostico e procedurale (VEQ, proficiency testing, controlli interlab), assegnando l'onere a singoli dipartimenti per i vari ambiti della disciplina trasfusionale.

La sicurezza trasfusionale rappresenta il cardine del sistema trasfusionale. Essa discende dalle imprescindibili motivazioni etiche dell'attività medica e dalle finalità intrinseche della donazione: spetta al sistema trasfusionale convertire il dono del sangue in farmaco utile e sicuro per il paziente.

I criteri costruiti nel patto di solidale accordo fra donatore e paziente, continuamente arricchiti dalle conoscenze mediche e scientifiche, si fondano sui seguenti vincoli irrinunciabili che marciano l'intero percorso trasfusionale dal donatore al paziente, da "prima della donazione a dopo la trasfusione":

- la donazione volontaria, consapevole, periodica e non remunerata e la sua promozione per creare una disponibilità solidale ed efficace, favorendo l'associazionismo dei donatori;
- la implementazione di tutte le indagini e procedure utili sul donatore e sulla donazione, senza il vincolo dell'obbligatorio rientro economico immediato, quanto piuttosto del benessere complessivo del paziente;
- l'appropriatezza della trasfusione, in senso lato, intesa come consulenza al clinico e al paziente e la verifica di efficacia;
- la trasparenza e tracciabilità delle indagini, le verifiche, il diretto impegno a ricercare in maniera attiva le possibili conseguenze negative e assicurare il riscontro di causalità fra il danno e le azioni responsabili del danno stesso, nell'ottica del continuo miglioramento sanitario.

Tali presupposti rappresentano criteri fondanti, interni alla cultura sanitaria trasfusionale e delle associazioni dei donatori e che, per essere mantenuti nel tempo, necessitano di azioni continuative, supportate nell'attuazione locale da un forte input regionale.

La valutazione dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti costituisce un requisito imprescindibile per il monitoraggio del corretto uso clinico degli stessi e il presupposto per identificare i fattori che (a livello locale, regionale e nazionale) possono influenzare il livello qualitativo e l'intensità assistenziale delle prestazioni sanitarie erogate nonché le aree suscettibili di possibili miglioramenti.

Oltre alla raccomandazione europea, anche il decreto del Ministero della salute del 3 marzo 2005 (Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti), all'articolo 13 (richiesta di sangue ed emocomponenti), comma 4, prevede che la struttura trasfusionale predisponga una procedura documentata per la valutazione dell'appropriatezza delle richieste.

Questo importante obiettivo viene conseguito affidando a tutti i servizi trasfusionali l'obbligo di enfatizzare la valutazione di ciascuna richiesta trasfusionale pervenuta, sia per gli emocomponenti che per gli emoderivati, sia negli ospedali sede di SIMT che negli altri ospedali e case di cura collegati. Ciò ci consentirà di assicurare sempre più la trasfusione giusta al paziente giusto e di ottenere una presumibile riduzione delle trasfusioni di plasma ed emoderivati.

La valutazione di appropriatezza delle richieste trasfusionali, secondo gli standard SIMTI di Medicina trasfusionale, "deve essere effettuata con prioritario riferimento" a "linee guida per l'utilizzo appropriato degli emocomponenti, condivise con i soggetti maggiori utilizzatori di trattamenti trasfusionali" e comporta il confronto con il richiedente nei casi in cui dalla valutazione stessa scaturisca la proposta di una modifica qualitativa o quantitativa della richiesta trasfusionale stessa.

"La richiesta trasfusionale è da intendersi inappropriata nei casi in cui si rilevi la necessità di integrare o modificare qualitativamente e/o quantitativamente il trattamento proposto a fronte delle informazioni cliniche e biologiche riportate sulla richiesta stessa, e/o di informazioni aggiuntive eventualmente acquisite ad integrazione".

La valutazione sistematica delle richieste trasfusionali effettuata con modalità prospettica consente di apportare in tempo reale delle modifiche quali-quantitative con successiva erogazione dell'emocomponente appropriato, mentre la valutazione con modalità retrospettiva viene attuata in un momento successivo ed è utile per avere una rappresentazione di quanto avviene nelle singole unità operative fornendo i dati necessari per eventuali proposte di modifiche di comportamento e protocolli avallati e condivisi da tutti gli utilizzatori, meglio se attuati in sede di Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue.

Prevenzione dell'errore trasfusionale ABO

Uno dei rischi più gravi della trasfusione di sangue è rappresentato dall'errore trasfusionale ABO che può essere causa di una reazione trasfusionale emolitica e nei casi più gravi della morte del paziente. La frequenza e il tipo di errori osservati suggeriscono che gli errori sono inevitabili in quanto insiti alla natura umana, a meno che non si adottino cambiamenti significativi nelle procedure e l'utilizzo di strumenti informatici.

Da anni in medicina trasfusionale si ha ormai la consapevolezza che un'ampia porzione del rischio trasfusionale residuo sia attribuibile ad eventi che si verificano al di fuori degli ambiti di competenza trasfusionale. Si è visto che oltre il 50% dei decessi correlati alla trasfusione è da ricondurre ad un "Clerical Error", cioè ad un errore di identificazione del paziente. Tale errore si verifica tipicamente in due differenti momenti: in primo luogo nel momento di identificare il paziente all'atto di eseguire il prelievo di sangue da inviare al Servizio trasfusionale per l'esecuzione del gruppo sanguigno e delle prove di compatibilità pre-trasfusionali, in secondo luogo nel momento di identificare il paziente cui somministrare gli emocomponenti assegnati dal Servizio trasfusionale.

Nel Regno Unito da diversi anni viene condotto lo studio SHOT (Serious Hazards of Transfusion) che esamina gli effetti indesiderati gravi della terapia trasfusionale. Dal 1996 al 2005 su tutti i casi di reazione avverse si è evidenziato che in più del 70% dei casi l'evento era attribuibile ad una errata identificazione del paziente o ad un errato emocomponente trasfuso e il numero di globuli rossi trasfusi ABO incompatibili è risultato di 203 unità. Il rischio di trasfusione ABO incompatibile è generalmente sottostimato ma sovrapponibile in tutti i Paesi industrializzati: esso risulta compreso tra 1:12.000 e 1:135.000 unità di globuli rossi trasfusi con un rischio di mortalità compreso tra 1:800.000 e 1:1.800.000.

Negli ultimi anni notevoli sono stati gli investimenti per rendere più sicuro il sangue, soprattutto dal punto di vista della sicurezza biologica, e nonostante il rischio di reazione trasfusionale da incompatibilità ABO sia più alto del rischio di infezione virale, ancora poco si è fatto per evitare gli errori di identificazione soprattutto all'interno dei reparti ospedalieri, in modo da essere certi di dare l'emocomponente giusto al paziente giusto.

Non sembra dunque esserci dubbio alcuno che è nel controllo totale del processo trasfusionale in termini di "total quality management", soprattutto all'interno dei reparti e delle sale operatorie, che sarà necessario agire perché in questo ambito si possano individuare quei margini di miglioramento della sicurezza che altrove sembrano francamente esauriti.

È indispensabile pertanto che siano adottate tutte le misure necessarie atte all'identificazione esatta del paziente e dei suoi campioni di sangue da destinare alle prove pretrasfusionali anche con l'ausilio di strumenti automatici informatizzati. La procedura di corretta identificazione va attuata ogni qual volta si debbano effettuare i prelievi di sangue per le prove pre-trasfusionali e prima di ogni trasfusione al letto del paziente.

Tale problematica è stata di recente messa sotto osservazione da parte del Ministero della salute che ha emanato nel marzo 2007 una raccomandazione, che ha come obiettivo la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO individuata come raccomandazione n. 5. In tale documento si precisa che l'assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell'evento avverso durante una delle diverse fasi del processo trasfusionale, dal prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno del ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti. Tra le proposte atte ad evitare il verificarsi dell'errore trasfusionale ABO, la raccomandazione invita ad adottare nuove tecnologie per ridurre il rischio di errore trasfusionale, quali l'implementazione di sistemi di sicurezza, come sistemi "barcode" basati sull'utilizzo di braccialetti identificativi, moduli di richiesta, provette ed etichette dotati di un codice identificativo univoco per ogni paziente.

Obiettivo primario del seguente Piano è pertanto quello di aumentare i livelli di sicurezza dei pazienti sottoposti a trasfusione, adottando delle procedure ben precise di identificazione dei pazienti supportati, preferibilmente, da sistemi elettronici o a barriera in grado di prevenire l'errore trasfusionale ABO.

Realizzazione e completa implementazione della rete trasfusionale informativa

La Regione ha adottato, già da diversi anni, il software Emonet (INSIEL-INSIMARK) nelle strutture trasfusionali e presso le Udr associative.

Come da decreto 4 aprile 2006, al fine di garantire la certa e totale rintracciabilità, il codice donazione CDM viene generato a letto del donatore e non viene più cambiato nel corso della vita dell'emocomponente donato restando tale fino alla trasfusione o all'invio del medesimo all'industria di emoderivazione.

L'Assessorato ha deliberato di procedere al collegamento telematico di tutte le strutture trasfusionali creando sia la possibilità di trasmettere i dati di validazione delle unità dai Centri NAT ai singoli centri afferenti, sia la possibilità di trasmettere informazioni in tempo reale al CRS che viene agevolato nell'azione di compensazione regionale ed extraregionale in tempo reale. Il sistema sarà anche in grado di colloquiare con il SISTRA (Sistema informativo nazionale dei servizi trasfusionali), così come previsto dal D.M. 21 dicembre 2007 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati".

Le connettività sono state implementate seguendo il medesimo percorso dei collegamenti attuati per la validazione NAT ed il centro regionale sangue. Nelle tabelle X-XIII sono elencati i quattro Centri NAT con i relativi Servizi afferenti.

L'obiettivo principale del sistema informativo trasfusionale consiste nel dotare l'Amministrazione sanitaria regionale di un sistema informativo che garantisca l'adeguamento tecnologico obbligatorio raccomandato dalle linee guida del CNS già dal 30 Giugno 2009 ai fini di assicurare l'invio a distanza dei risultati dei test NAT di validazione dai centri NAT ai Servizi trasfusionali afferenti.

Il sistema consente inoltre il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- utilizzo e gestione delle sacche di sangue donate internamente alla Regione siciliana;
- monitoraggio e controllo sui soggetti coinvolti nello scenario di distribuzione dei plasmaderivati;
- raccolta dei dati sulla cessione del plasma e la gestione delle informazioni sulla disponibilità degli emoderivati e dei consumi delle varie aziende ospedaliere;
- verifica in tempo reale della disponibilità di emoderivati in conto compensazione;
- centralizzazione degli esami di validazione.

I benefici attesi che derivano dall'utilizzo del sistema informativo trasfusionale si riassumono essenzialmente nell'implementazione e consolidamento di flussi operativi informatizzati per la gestione del sangue donato, avente le seguenti caratteristiche principali:

- completa tracciabilità dei dati relativi ad ogni singola sacca di sangue;
- completa tracciabilità dello stato dei consumi di emoderivati a livello regionale;
- conseguimento di più alti livelli di sicurezza;
- uniformità dell'assistenza trasfusionale;
- identificazione delle provette con CDM o identificativo alternativo utilizzabile per tutte le tipologie di esami (donazione, controllo, idoneità);
- possibilità di invio esami diversificati per ogni centro;
- condivisione storia del donatore;
- miglioramento dell'attività di coordinamento regionale al fine di garantire una programmazione delle attività di settore con il coinvolgimento delle strutture trasfusionali, le associazioni di volontariato e i rappresentanti dei pazienti emopatici;
- possibilità di mantenere un "registro sangue" e di produrre statistiche a livello regionale a partire dai registri di sangue comunicati a livello locale.

Implementazione di un sistema di emovigilanza regionale in piena armonia con il sistema SISTRA

L'azione di emovigilanza rappresenta un compito "permanente" del Servizio 6 trasfusionale, in quanto "osservatorio stabile" e snodo verso il livello interregionale e il Centro nazionale sangue. Una razionalizzazione del sistema informativo potrà facilitare la raccolta di informazioni riguardanti:

- gli eventi avversi evidenziati nell'ambito del processo trasfusionale, ma senza coinvolgimento del paziente e le reazioni avverse (siano esse di origine virologica che di origine immunologica, che gli errori di trasfusione) determinatisi in soggetti sottoposti a trasfusione;
- la registrazione dell'avvenuta trasfusione, ancora oggi di difficile applicazione;
- la distribuzione dei marcatori di infezione nella popolazione dei donatori.

La creazione del flusso informativo per l'emovigilanza dovrà armonizzarsi con il debito informativo nazionale. Ovviamente dovrà

attenersi alle regole della riservatezza e del trattamento dei dati sensibili.

Gli ambiti sono epidemiologici (patologie trasmissive) e trasfusionali di tipo immunoematologico; il sistema di emovigilanza dovrà quindi:

- monitorare gli eventi avversi registrati nel processo trasfusionale;
- monitorare le reazioni avverse da trasfusione, l'incidenza delle malattie trasmesse con il sangue e gli errori di trasfusione;
- dare informazioni sulla popolazione dei donatori e sulla possibilità di trasmissione di nuovi agenti infettivi con la trasfusione del sangue;
- adottare misure appropriate per evitare la trasmissione di infezioni attraverso la trasfusione del sangue;
- completare il percorso di tracciabilità e rintracciabilità del processo trasfusionale.

La funzione di osservatorio dovrà attuare anche le misure di intervento, se necessario tempestivo, attraverso procedure standard, protocolli e regole riguardanti le informazioni raccolte attraverso la rete di emovigilanza.

Azioni connesse con questo obiettivo:

- attivazione del sistema stabile di emovigilanza presso il Servizio 6 trasfusionale;
- adeguamento della rete informatica regionale per assicurare il flusso informativo necessario;
- implementazione dei meccanismi di segnalazione degli eventi trasfusionali avversi e delle reazioni trasfusionali avverse, delle reattività diagnostiche significative riscontrate nelle donazioni/donatori e delle segnalazioni di patologie infettive nei pazienti trasfusi con emocomponenti o emoderivati;
- adozione da parte del Servizio 6 trasfusionale di atti di indirizzo per il controllo e la riduzione delle reazioni avverse e per il monitoraggio di patologie trasmissive con significativa incidenza/prevalenza.

Implementazione di sistemi di qualità previsti dalle norme dell'accreditamento

Un aspetto fondamentale del sistema trasfusionale è rappresentato dalla necessità di assicurare e documentare il rispetto di specifici requisiti di qualità e sicurezza a garanzia dei cittadini in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue.

Il Servizio trasfusionale deve istituire e mantenere un sistema di gestione per la qualità. Tale obbligo riguarda anche le unità di raccolta associative che pertanto devono istituire e mantenere un sistema di gestione per la qualità, in raccordo con il sistema di gestione per la qualità del Servizio trasfusionale cui afferiscono.

In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, devono essere adottate tutte quelle procedure che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche. In particolare, i processi di lavorazione e trattamento del sangue intero e degli emocomponenti; di conservazione, assegnazione e distribuzione degli emocomponenti; i processi analitici di laboratorio devono essere convalidati e riconvalidati ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

Deve inoltre esistere un sistema di gestione e controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure, specifiche e registrazioni aggiornate. Eventuali modifiche della documentazione devono essere datate e firmate da persona autorizzata.

La dotazione di personale deve essere commisurata alle tipologie ed ai volumi delle prestazioni erogate.

Devono essere definite le competenze necessarie del personale che interviene nelle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione, distribuzione ed assegnazione di sangue e di emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche periferiche. Devono esistere procedure per la verifica periodica della persistenza di tali competenze.

Le apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabili, delle cellule staminali emopoietiche, devono essere qualificate, documentandone la valutazione di idoneità rispetto all'uso previsto, nell'ambito di procedure convalidate, prima della loro introduzione, ad intervalli prestabiliti e a fronte di modifiche rilevanti.

Sostegno di una politica sociale di promozione della donazione del sangue e della informazione sanitaria e tutela ai cittadini

Il Piano sangue valorizza la grande disponibilità delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare in quanto promuovono non solo la cultura della solidarietà, ma collaborano a diffondere stili di vita in sintonia con l'educazione alla salute ed al benessere dell'individuo e comportamenti in grado di prevenire il rischio della trasmissibilità delle patologie infettive.

L'azione di promozione non può essere esclusivo compito delle associazioni in quanto molti aspetti formativi e di educazione alla salute sono compiti dei professionisti sanitari; appare fondamentale la programmazione di interventi congiunti (associazioni e professionisti) di promozione presso la popolazione. Indicatori utilizzabili sono il numero di nuovi donatori che annualmente rinnovano e aumentano la disponibilità dell'offerta e il numero dei donatori che abbandonano l'attività donazionale.

Il Servizio 6 trasfusionale dovrà favorire, presso le associazioni regionali, iniziative comuni di intervento sui media per stimolare, soprattutto in periodi di carenza, la donazione del sangue, anche utilizzando strumenti amministrativi già codificati dalla normativa regionale.

È ragionevole, inoltre, soprattutto nelle condizioni di semplificazione del momento decisionale, promosse dal presente Piano, armonizzare le interpretazioni delle normative che regolamentano l'idoneità dei donatori, in modo che sia attuato, a livello regionale, un unico standard comportamentale per favorire un criterio omogeneo nella selezione dei donatori.

Un'ulteriore iniziativa in termini di sicurezza, soprattutto al fine di evitare la "mobilità pericolosa" di donatori allontanati, è la creazione di un'anagrafe regionale dei donatori, aggiornata in via automatica dal Servizio 6 trasfusionale ed associata alla disponibilità di badge individuale per semplificare l'accesso dei donatori.

RICADUTE DEL NUOVO PROGETTO

1. La messa in rete di tutte le ST consentirà di concentrare la qualificazione NAT, EIA e CHIMICA CLINICA (9 parametri DM 2005) sui 4 centri NAT. Risulterà possibile garantire maggiormente il livello di qualità delle prestazioni di laboratorio finalizzate alla qualificazione biologica, con automazione totale, interfacciamenti integrati con il sistema informativo regionale e audit ispettivi, interni ed esterni, più frequenti. L'adozione di un sistema qualità certificato da ente terzo garantisce ulteriormente l'adesione a procedure e comportamenti standardizzati.

2. Le economie di scala, che scaturiranno dalla concentrazione dei processi di qualificazione biologica, determineranno un vantaggio economico e libereranno risorse sia strumentali che umane che renderanno più agevole il pieno rispetto delle numerosissime norme e il potenziamento della raccolta del sangue e del plasma finalizzata a garantire l'autosufficienza. Il supporto ai centri di raccolta associativi potrà essere pertanto più capillare ed integrato. La liberazione delle risorse umane consentirà di garantire ulteriormente il rispetto dell'appropriatezza d'uso degli emocomponenti e degli emoderivati su tutta la rete ospedaliera pubblica e privata.

3. L'individuazione di attività di banking, con precisa allocazione e *mission*, consentirà all'intera Regione di usufruire di cellule e tessuti, secondo i fabbisogni di ogni singola struttura sanitaria.

4. L'individuazione di attività di medicina trasfusionale ad alta specializzazione consentirà l'erogazione di tutte le prestazioni previste dai LEA trasfusionali, di cui alla legge n. 219/2005, a favore di tutte le strutture ricadenti nel territorio regionale.

5. L'incremento della raccolta di emazie e plasma, nel triennio, potrebbe determinare la totale autosufficienza in emazie e in emoderivati, evitando, pertanto, l'acquisizione extraregionale di emazie e riducendo la quota di emoderivati di origine commerciale.

6. La piena implementazione del sistema informativo in rete, facente capo al Servizio 6 trasfusionale, consentirà in tempo reale di monitorare la raccolta, i bisogni e la mobilità di emocomponenti all'interno della Regione.

FINANZIAMENTO

A supporto delle attività di plasmateresi produttiva, qualificazione biologica, tipizzazione tessutale ed immunogenetica, banca sangue cordonale, banca occhi, banca emazie rare, LDL aferesi, aferesi terapeutica e staminoafesi, fotoafesi, emofiltrazione e inattivazione dei patogeni, sarà emanato apposito decreto entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Piano che avrà lo scopo di fornire le risorse necessarie per garantire il pieno svolgimento delle attività, oltre che incentivare la produzione di plasma ed emazie con una forte accelerazione rispetto al passato.

AMBITI TERRITORIALI

Sulla scorta del modello organizzativo, dovranno essere modificate con apposito decreto entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Piano gli ambiti territoriali delle ST e delle associazioni di donatori.

Le modifiche verranno effettuate su proposta dei comitati di coordinamento provinciale.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE

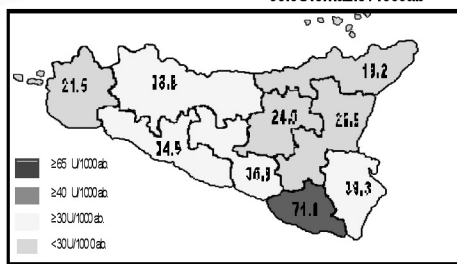
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

CENTRO REGIONALE SANGUE

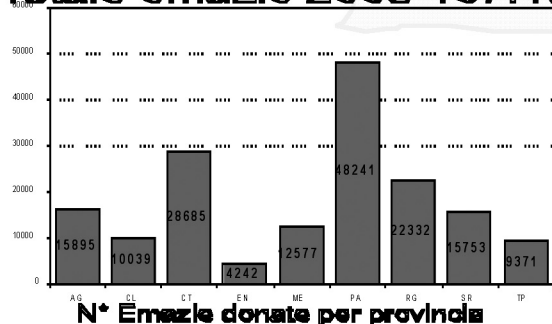
Donazioni E.C. e plasma avviato al frazionamento in Sicilia nel 2008

Emazie da sangue intero
per 1000 abitanti, per provincia
(popolazione 4.968.991)

Standard ottimale (OMS): Sicilia
49 U.emazie/1000 ab. 33.6U.emazie/1000ab

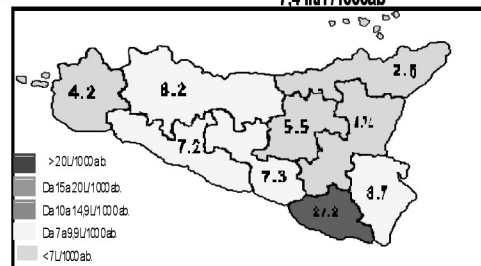


Totale emazie 2008 167.185



Plasma, in litri,
inviato al frazionamento
per la produzione di emoderivati
per 1000 abitanti, per provincia

Standard ottimale (PSN): Sicilia
14 litri/1000 ab. 7.4 litri/1000ab



Totale plasma 2008 : 37.251 litri

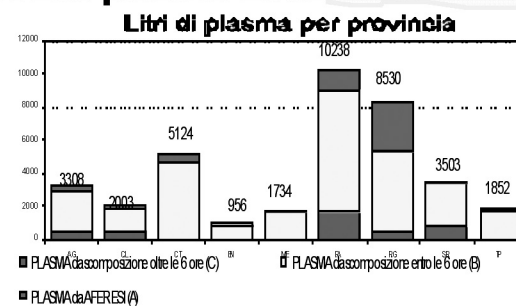
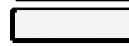
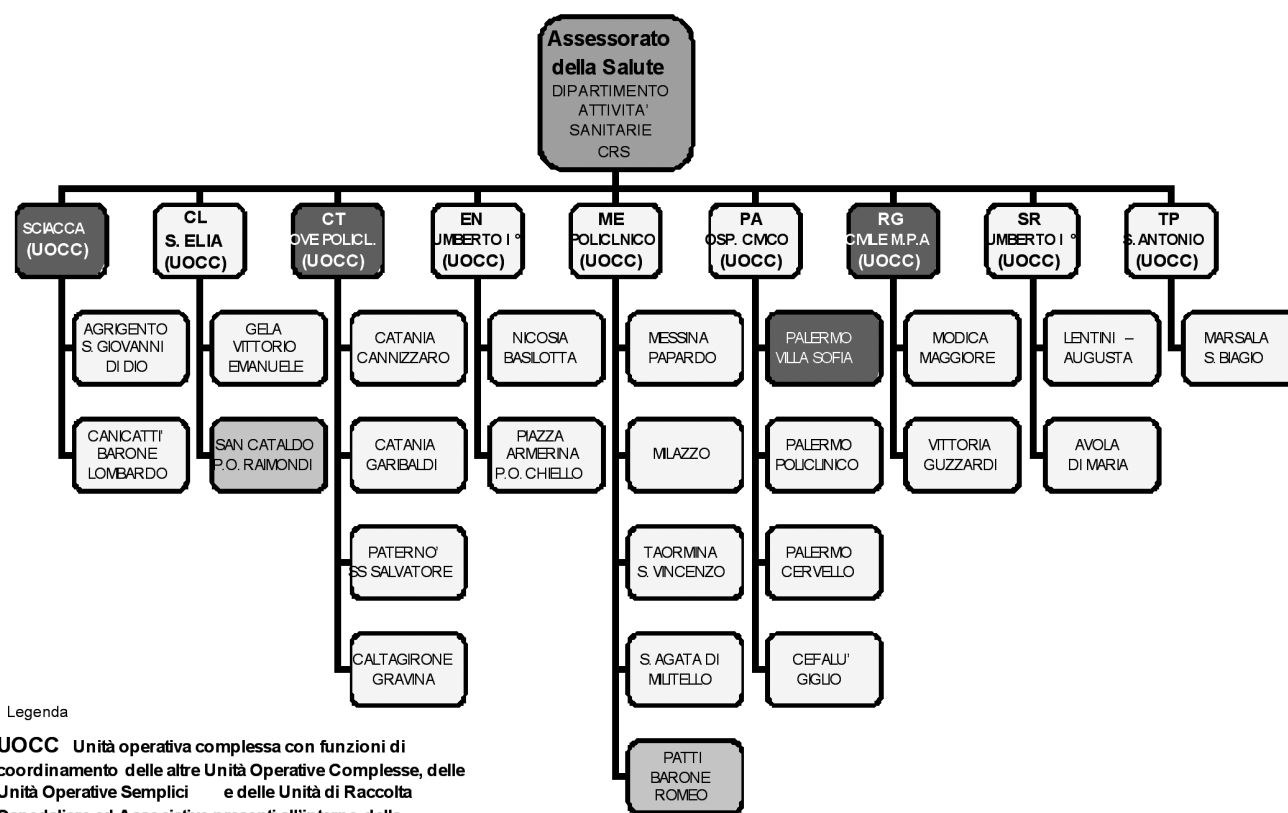


Fig. 1 - Produzione di emazie e plasma in Sicilia nell'anno 2008

COPIA TRATTATA
NON VALIDA

RIFUNZIONALIZZAZIONE delle strutture trasfusionali

-  4 Centri di Qualificazione Biologica
 27 Centri di raccolta lavorazione assegnazione
 2 Unità di raccolta ospedaliere collegate



Legenda

UOCC Unità operativa complessa con funzioni di coordinamento delle altre Unità Operative Complesse, delle Unità Operative Semplici e delle Unità di Raccolta Ospedaliere ed Associate presenti all'interno della provincia

Città	Denominazione	Responsabile	Indirizzo e contatti	Data di certificazione
Bari	Banca Cornee	Dr. Luigi Mininno (Direttore) (Prof. Carlo Sborgia Resp.)	A.O. Policlinico Consorziale Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080 5592435 (segr.); 080 5593134 fax 080 5478918 sborgia@oftalmo.uniba.it	banca in corso di adeguamento strutturale
Bologna	Banca delle Cornee dell'Emilia Romagna	Dr. Luigi Fontana	Ospedale Maggiore Via dell'Ospedale, 8 - 40133 Bologna tel. 051 6478140 fax 051 6478136 banca.cornee@ausl.bologna.it	07/11/2005 16/01/2008
Cosenza	Centro di riferimento regionale innesti corneali "L. Barca"	Dr. Giuseppe Calabrò	Az. Ospedaliera di Cosenza - P.O. Annunziata Via F. Migliori, 1 - Cosenza Tel. 0984 681832 Fax 0984 681520 bancaocchicalabria@virgilio.it	26/01/2006
Fabriano	Banca degli Occhi della Regione Marche	Dr. Pietro Torresan	Ospedale "E. Profili" V.le Stelluti Scala, 26 - 60044 Fabriano (AN) tel. 0732 707484 fax 0732 707484/0732 707382 torresan@asl6.marche.it bancaocchi@regione.marche.it	01/03/2006
Genova	Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones	Prof. Carlo Enrico Traverso	A.O. Universitaria San Martino- Pad.10 - 1° piano Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova tel. 010 5553486 fax 010 5556506 fbomi.genova@tiscali.it	30/03/2006
L'Aquila	Banca degli Occhi di L'Aquila	Prof. Germano Genitti	Ospedale San Salvatore Edificio 2 - Ingresso C 67010 Loc. Coppito - L'Aquila tel. 0862 368281/2 fax 0862 368283 bancaocchilaquila@virgilio.it	18/01/2006
Lucca	Centro di conservazione cornee "Piero Perelli"	Dr. Claudio Giannarini	Azienda USL n. 2 - Ospedale Campo di Marte Via dell'Ospedale - 55100 Lucca tel. 0583 970583 - 0583 970616 fax 0583 970510 c.giannarini@usl2.toscana.it centrocornee@usl2.toscana.it	09/06/2005 28/06/2008



Città	Denominazione	Responsabile	Indirizzo e contatti	Data di certificazione
Mestre	Fondazione Banca degli Occhi del Veneto	Dr. Diego Ponzin	Via Felisati 109 - 30171 Mestre (VE) tel. 041 989024 fax. 041 985255 diego.ponzin@fbov.it direzionemedica@fbov.it	21/10/2004 22/11/2006
Monza	Banca degli Occhi di Monza	Dr. Marino Campanelli	A.O. San Gerardo dei Tintori Via Solferino, 16 - 20052 Monza (MI) tel. 039 2337412 039 2334730 (lab.) fax 039 2334731 monzaeye@hsgerardo.org	14/12/2004 certificazione da confermare - in attesa piano di risoluzione nc
Napoli	Banca degli Occhi di Napoli	Dr.ssa Maria Carla Tritto (responsabile Banca)	Ospedale dei Pellegrini Via Portamedina alla Pignasecca, 41 - 80134 Napoli tel. 081 2543546 fax 081 2543446 bancaocchi@libero.it	22/05/2008
Palermo	Banca degli Occhi Lions della Regione Siciliana Francesco Ponte	Dr. Raimondo Marcenò	A.O. "V.Cervello" U.O. Medicina Trasfusionale Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo tel. 091 6802982 091 6802948 fax 091 6887472 marcen@libero.it	20/03/2006 08/04/2008
Pavia	Banca degli Occhi di Pavia	Dr. Roberto Ceccuzzi	IRCCS - Policlinico S. Matteo P.le Golgi, 2 - 27100 Pavia tel. 0382 503155 0382 503426 fax 0382 501806 bancaocchi@smatteo.pv.it	11/01/2006
Roma	Banca degli occhi - CRR per gli innesti corneali	Dr. Augusto Pocobelli	Az. Ospedaliera San Giovanni - Addolorata Via San Giovanni in Laterano, 155 - 00184 Roma tel. 06 77055952 - 06 77055845 fax 0677055844 bancaocchi@hsangiovanni.roma.it	25/01/2006 26/02/2008
Torino	Banca delle Cornee della Regione Piemonte	Dir. Operativo Dr. Federico Genzano Besso	ASO S. Giovanni Battista Corso Bramante 88/90 - 10126 Torino tel. 011 6336519 fax 011 6336529 federico.genzano@virgilio.it bcornee@piemonte.airt.it	04/08/2005 19/12/2007

Fig. 3 - Elenco delle banche cornee in Italia

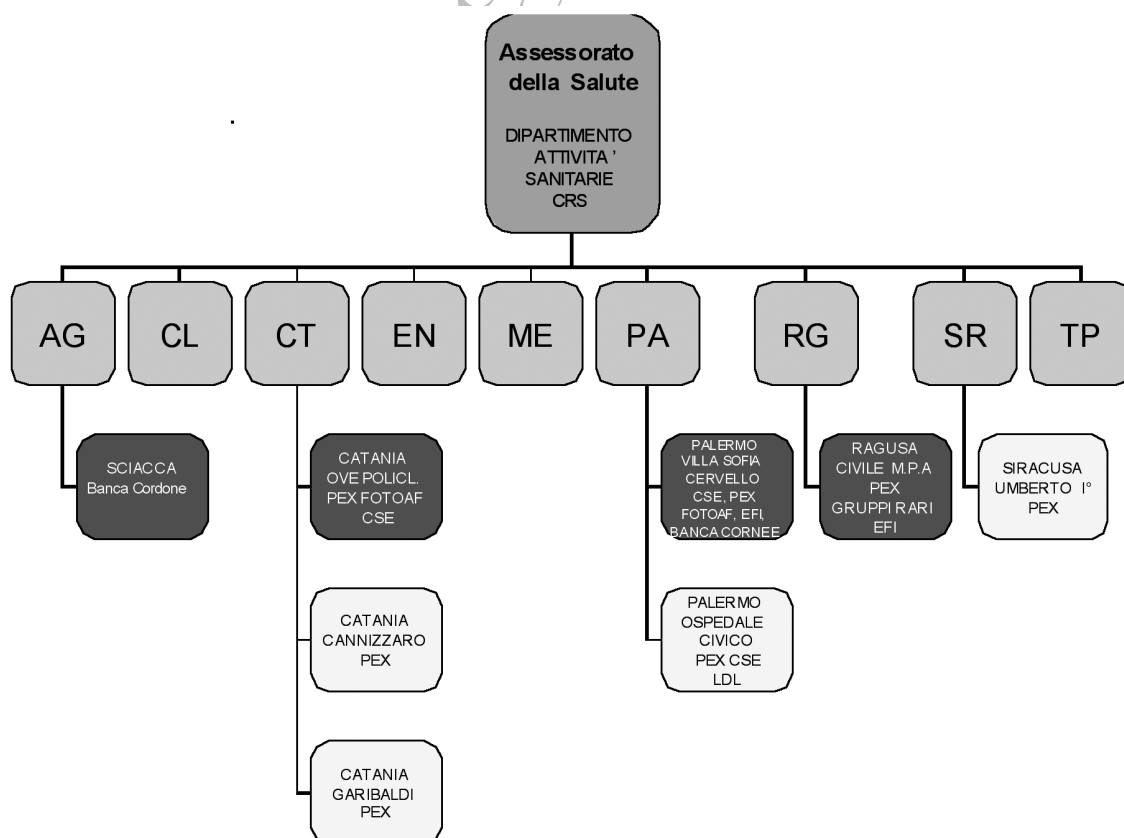


Fig. 4 - Allocazione delle attività trasfusionali ad alta specializzazione

Tab. VIII - Piano di produzione regionale di emazie nel triennio 2010-2012

PROVINCIA	POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA	NUMERO DI EMAZIE CONCENTRATE PRODOTTE NEL 2008	NUMERO DI EMAZIE PRODOTTE /1000 AB NEL 2008	OBIETTIVO N. EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2012 SULLA BASE DEI DATI OMS 40/1000/ab		OBIETTIVO AUMENTO N. EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2010 SULLA BASE DELLE ATTUALI NECESSITA'	OBIETTIVO AUMENTO N. EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2011 SULLA BASE DELLE ATTUALI NECESSITA'	OBIETTIVO AUMENTO N. EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2012 SULLA BASE DELLE ATTUALI NECESSITA'	OBIETTIVO AUMENTO N. EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2012 SULLA BASE DELLE ATTUALI NECESSITA'	STIMA TOTALE UNITA EMAZIE CONCENTRATE DA PRODURRE NEL 2012 SULLA BASE DELLE ATTUALI NECESSITA'
AGRIGENTO	448.053	15895	34,9	+2027	17.922	334	334	333	1.000	16.895
CALTANISSETTA	274.035	10039	36,9	+ 922	10.961	150	150	150	450	10.489
CATANIA	1.054.778	28685	26,5	+13506	42.191	2.233	2.233	2.233	6.700	35.385
ENNA	177.200	4242	24,5	+2846	7.088	466	466	466	1.400	5.642
MESSINA	662.450	12577	19,2	+13921	26.498	2.000	2.000	2.000	6.000	18.577
PALERMO	1.235.923	48.281	38,8	+1156	49.437	200	200	200	600	48.881
RAGUSA	295.264	22.332	71,8		22.332					22.332
SIRACUSA	396.167	15753	39,3	+94	15.847	18	18	18	50	15.803
TRAPANI	425.121	9371	21,5	+7634	17.005	1.266	1.266	1.266	3.800	13.171
TOTALE	4.968.991	167.175	33,6	42106	209.281	6.667	6.667	6.666	20.000	187.175

Tab. IX - Piano di produzione regionale di Plasmaferesi nel triennio 2010-2012

	Popolazione residente in provincia Dati Istat 21 ottobre 2001	LITRI DI PLASMA DA AFERESI PRODOTTI NEL 2008	OBIETTIVO DI LITRI DI PLASMA DA AFERESI DA PRODURRE NEL 2010			OBIETTIVO DI LITRI DI PLASMA DA AFERESI DA PRODURRE NEL 2011			OBIETTIVO DI LITRI DI PLASMA DA AFERESI DA PRODURRE NEL 2012			
			aumento procedure di plasmaferesi produttive (contenuto medio 0,5 litri per procedura)	aumento di produzione + 1 litro /1000 ab.	Produzione finale anno 2010	aumento procedure di plasmaferesi produttive (contenuto medio 0,5 litri per procedura)	aumento di produzione + 1 l /1000 ab.	Produzione finale anno 2011	aumento procedure di plasmaferesi produttive (contenuto medio 0,5 litri per procedura)	aumento di produzione + 1 l /1000 ab.	Produzione finale anno 2012 in litri sommando vecchia produzione con incremento nei tre anni	LITRI PLASMA DA AFERESI/1000 ab.
AGRIGENTO	448.053	372	896	448	820	896	448	1.268	896	448	1.716	3,8
CALTANISSETTA	274.035	98	548	274	372	548	274	646	548	274	920	3,4
CATANIA	1.054.778	502	2110	1.055	1.557	2110	1.055	2.612	2110	1.055	3.666	3,5
ENNA	177.200	103	354	177	280	354	177	457	354	177	635	3,6
MESSINA	662.450	71	1325	662	733	1325	662	1.396	1325	662	2.058	3,1
PALERMO	1.235.923	1.168	2472	1.236	2.404	2472	1.236	3.640	2472	1.236	4.876	3,9
RAGUSA	295.264	3.041	591	295	3.336	591	295	3.632	591	295	3.927	13,3
SIRACUSA	396.167	163	792	396	559	792	396	955	792	396	1.352	3,4
TRAPANI	425.121	122	850	425	547	850	425	972	850	425	1.397	3,3
TOTALE	4.968.991	5.640	9.938	4.969	10.609	9.938	4.969	15.578	9.938	4.969	20.547	4.1

Tab. X - Centro NAT di Ragusa

n	COMUNE	Prov	S.I.M.T.	Indirizzo
1	RAGUSA	RG	M. Paternò Arezzo	Piazza Igea, 1 c/o centro trasfusionale
2	GELA	CL	Vittorio Emanuele	via Palazzi, 173
3	VITTORIA	RG	Ospedale R. Guzzardi	V. Papa Giovanni XXIII c/o Ospedale
4	MODICA	RG	Ospedale Maggiore	V. Resistenza Partigiana c/o Ospedale
5	AVOLA	SR	Ospedale G. di Maria	c.da Chiusa di Carlo c/o Ospedale
6	SIRACUSA	SR	Umberto I	V. Testaferrata, 1 c/o Ospedale
7	CALTAGIRONE	CT	Gravina	V. Portosalvo, 95 - c/o Ospedale

Tab. XI - Centro NAT di Sciacca

n	COMUNE	Prov	S.I.M.T.	Indirizzo
1	SCIACCA	AG	Giovanni Paolo II	V. Pompei, 1 Contr. Seniazza - c/o Ospedale
2	AGRIGENTO	AG	S. Giov. di Dio	c.da Consolida c/o centro trasfusionale
3	CANICATTI'	AG	Ospedale Lombardo	Contr. Giarre - c/o Ospedale
4	SAN CATALDO	CL	Ospedale Raimondi	V. Forlanini - c/o Ospedale
5	CALTANISSETTA	CL	Sant'Elia	V. Luigi Russo, 6 - c/o Ospedale CED
6	MARSALA	TP	Ospedale Paolo Borsellino	P.zza cda Cardilla - c/o Ospedale
7	ERICE (CASASANTA)	TP	S. Antonio Abate	v. Cosenza, 82 - c/o Ospedale

Tab. XII - Centro NAT di Catania

n	COMUNE	Prov	S.I.M.T.	Indirizzo
1	CATANIA	CT	Vittorio Emanuele	v. Plebiscito, 628 c/o centro trasfusionale
2	CATANIA	CT	Cannizzaro	V. Messina, 829 - c/o Ospedale
3	CATANIA	CT	Garibaldi	P.zza S. Maria del Gesù, 27 c/o CED
4	PATERNO'	CT	Ospedale Ss. Salvatore	v. Livorno - c/o Ospedale
5	MESSINA	ME	Papardo	c.da Papardo - c/o Ospedale
6	MESSINA	ME	Policl. G. Martino	v. Consolare Valeria padiglione L primo piano - c/o Ospedale policlinico
7	MILAZZO	ME	Presidio Ospedaliero	c.da Villaggio Grazia c/o Ospedale
8	S. AGATA M.LLO	ME	Presidio Ospedaliero	V. Medici c/o Ospedale
9	TAORMINA	ME	Ospedale San Vincenzo	c.da Sirina c/o Ospedale
10	ENNA	EN	Umberto I	c.da Ferrante c/o Ospedale
11	PIAZZA ARMERINA	EN	Ospedale Chiello	P. F. Spedale, 7
12	NICOSIA	EN	Ospedale G. Basilotta	V. S. Giovanni, 21
13	AUGUSTA	SR	Ospedale Muscatello	Lungomare Granatello - c/o Ospedale
14	LENTINI	SR	Ospedale Civile	V. Ospedale, 17 - c/o Ospedale

Tab. XIII - Centro NAT di Palermo

n	COMUNE	Prov	S.I.M.T.	Indirizzo
1	PALERMO	PA	Villa Sofia	c/o centro Ospedale
2	PALERMO	PA	Arnas Civico	V. C. Lazzaro c/o Ospedale
3	PALERMO	PA	Cervello	V. Trabucco, 180 - c/o centro trasfusionale
4	PALERMO	PA	Policlinico Paolo Giaccone	V. del Vespro, 127 c/o Osp. policlinico
5	CEFALU'	PA	ASP 6	c/o Ospedale

(2010.18.1285)102

DECRETO 30 aprile 2010.

Direttive relative alle cure termali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la legge n. 323 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il R.D. n. 1924 del 28 settembre 1919;

Visto il D.M. 20 gennaio 1927;

Visto il D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939;

Visto il decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 80/777/CEE;

Visto il D.M. n. 542 del 12 novembre 1992, "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" e successive modifiche ed integrazioni (D.M.S. 31 maggio 2001 e D.M.S. 29 dicembre 2003);

Vista la circolare ministeriale n. 19 del 12 maggio 1993;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 5 febbraio 1979 - "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali e gli stabilimenti termali";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell'Assessorato della sanità;

Visto il decreto n. 1765 del 31 agosto 2009, con il quale sono state rese operative le aziende del servizio sanitario regionale, istituite con l'art. 8 della legge regionale n. 5/2009;

Visto quanto richiamato nell'allegato 1 sub a) dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004;

Visto il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano del 13 gennaio 2005, suddiviso in due parti rispettivamente pubblicate nella G.U.R.I. n. 28/2005 e nella G.U.R.I. n. 29/2005, in materia di prevenzione della legionellosi;

Visto quanto disposto nella circolare n. 61 del 9 agosto 1976 e successivi aggiornamenti ed integrazioni in materia di analisi delle acque termo-minerali naturali;

Vista la nota del 10 febbraio 1989, prot. n. 113.4.0032 dell'Assessore regionale per la sanità in cui venivano ricordate le norme relative alla conduzione e alla periodicità dei prelievi per le analisi di routine delle acque in uso negli stabilimenti termali;

Visti l'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, la circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e la circolare n. 1 del 28 febbraio 2007 dell'Assessorato regionale del bilancio, nei quali vengono sancite l'obbligatorietà e le modalità di corresponsione delle tasse di concessione governativa anche da parte delle strutture termali;

Decreta:

Capo 1

Erogazione delle cure termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge

23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali che erogano prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti (centro benessere) devono utilizzare appositi e distinti locali, facilmente individuabili rispetto a quelli utilizzati per le cure termali; le predette attività devono essere debitamente autorizzate e comunicate dettagliatamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (a seguire DASOE), contestualmente alla richiesta di autorizzazione annuale.

3. Le cure termali possono essere erogate a carico del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 323/2000, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al punto 1, lettera c), potrà essere rinnovata, a condizione che:

a) Vengano mantenuti i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti e tale condizione venga verificata in sede di sopralluogo da parte di questo Assessorato (o altra struttura all'uopo delegata) ovvero venga autocertificata (dichiarazione di nulla mutuo) secondo le modalità previste dalla legge.

b) Le aziende termali devono essere in regola con tutte le norme anti-inquinamento ed in particolare con quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi.

c) Venga prodotta annualmente, con le modalità previste dalla legge, certificazione antimafia relativa alla rappresentante legale dell'azienda termale e a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

d) Venga comunicato al DASOE ad ogni inizio della stagione termale il nome del direttore sanitario incaricato, in possesso del diploma di specializzazione in idroclimatologia o discipline equipollenti, igiene e medicina preventiva o discipline equivalenti, oppure del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con documentata competenza acquisita in campo termale per almeno cinque anni, congiuntamente con l'autocertificazione di non esistenza di situazioni di incompatibilità e la certificazione di iscrizione all'albo professionale.

e) Vengano comunicate tempestivamente al DASOE, ad ogni inizio dell'anno, le date di apertura e di chiusura dei reparti di cura, sia per le strutture termali che operano tutto l'anno che per quelle che operano soltanto per alcuni mesi.

f) Venga comunicato in tempo utile al DASOE il calendario dei prelievi per le analisi delle acque termo-minerali in uso.

g) Vengano eseguite le analisi delle acque in uso presso lo stabilimento e venga comunicato al DASOE l'esito delle stesse, precedentemente all'inizio di ogni stagione termale.

h) Vengano ottemperate tutte le norme vigenti in materia di sorveglianza e controllo delle infezioni da legionella.

i) Le aziende termali che intendono esercitare la loro attività nell'anno di riferimento devono provvedere al versamento della quota annuale della tassa di concessione governativa regionale (TCGR) e trasmettere relativa attestazione di versamento entro il non oltre il 31 gennaio, per consentire al DASOE di comunicare entro il 28 febbraio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, della circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e della circolare n. 1 del 28 febbraio 2007, all'Assessorato regionale del bilancio l'elenco delle strutture tenute al pagamento della tassa di concessione governativa regionale.

5. L'azienda termale, in regola con tutto quanto previsto ai precedenti punti, deve ritenersi autorizzata alla riapertura dei reparti di cura solo dopo aver ricevuto da parte di questo dipartimento apposito nulla osta riportante specificamente le prestazioni autorizzate.

Capo 2

Analisi delle acque termo-minerali in uso negli stabilimenti termali

6. Come indicato alla lettera g) del precedente punto 4., ad ogni inizio d'anno o, comunque, prima dell'apertura della stagione termale, le aziende termali devono procedere ai prelievi per l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche di tutte le acque termo-minerali in uso presso i propri reparti di cura. Per le acque catalogate come "radioattive" va determinata contestualmente anche la radioattività.

7. Devono essere eseguite, almeno ogni sei mesi, le analisi per la ricerca della legionella pneumophila presso i laboratori di riferimento regionale.

8. I risultati delle analisi di cui al precedente punto 6. devono essere trasmessi entro il 31 gennaio, congiuntamente all'attestazione di versamento della TCGR ed alle certificazioni di cui al punto 4, lettera a), lettera c) e lettera d), al DASOE che, in caso di esito favorevole delle stesse, emette il nulla osta di competenza alla riapertura annuale dei reparti di cura.

9. Le analisi batteriologiche di tutte le acque utilizzate negli stabilimenti di cura devono essere ripetute almeno ogni tre mesi, in caso vengano erogate solamente cure esterne (fanghi e bagni) ed almeno ogni mese in caso venga anche erogata crenoterapia interna (cure idropiniche, cure inalatorie, irrigazioni).

10. Le analisi chimiche e chimico-fisiche di cui al punto 6., eseguite alla sorgente, devono essere ripetute almeno con cadenza semestrale, e specificatamente nel periodo novembre-marzo (piovosità), e l'altro nel periodo giugno-settembre (siccità).

11. I prelievi delle analisi di cui ai punti 6. e 9. devono essere eseguiti, ai sensi delle norme vigenti, alla sorgente (a tutte le sorgenti, in caso ne siano autorizzate più di uno) e all'emergenza nei reparti di cura.

12. I prelievi delle analisi di cui al precedente punto 7. devono avvenire con le modalità previste dal provvedimento del 13 gennaio 2005, pubblicato nelle GURI n. 28/2005 e n. 29/2005.

13. I prelievi di cui al punto 6. per le acque catalogate come radioattive dovranno essere effettuate con cadenza semestrale.

14. La data dei prelievi di cui ai precedenti punti deve essere concordata con il DASOE almeno 15 giorni prima, per consentire, in conformità alla normativa vigente, al

personale preposto di presenziare alle operazioni di campionamento.

15. I prelievi di cui ai punti 6., 9., 10., e 13., devono essere eseguiti dai laboratori in possesso di autorizzazione ai sensi del D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

16. I risultati delle analisi di cui ai punti precedenti devono essere trasmessi tempestivamente al DASOE, congiuntamente alla copia del verbale di prelievo, per le relative valutazioni.

Capo 3

Registri obbligatori

17. Le aziende termali sono tenute a detenere e mantenere aggiornati il registro di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi, oltre ai registi previsti dall'articolo 37 del D.M. 20 gennaio 1927, di seguito enunciati:

- a) registro delle precipitazioni atmosferiche
- b) registro delle portate
- c) registro delle ripartizioni alle opere di presa, etc.
- d) registro delle analisi e delle indagini periodiche
- e) registro nosologico
- f) registro degli interventi dei medici
- g) registro delle ispezioni
- h) registro dei reclami.

Capo 4

18. L'inosservanza anche parziale di quanto disposto nei precedenti punti può determinare la sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale.

Capo 5

19. Il nulla osta autorizzativo, rilasciato dal DASOE, ha validità annuale, solo se non intercorreranno fatti che ne indurranno la sospensione o la revoca. Lo stesso verrà trasmesso, oltre che alla struttura che ne ha fatto richiesta, al dipartimento di pianificazione strategica, che provvederà al pagamento delle prestazioni erogate soltanto nei periodi appositamente autorizzati ed alla A.S.P., segnatamente al dipartimento di prevenzione, che provvederà a vigilare sul mantenimento, nel corso dell'anno di riferimento, dei requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa vigente.

Capo 6

20. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle specifiche normative di riferimento. In particolare si precisa che, per quanto attiene le attività collaterali ai trattamenti termali, previste al capo 1 punto 2., come, ad esempio, centri benessere o trattamenti estetici etc., queste devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi delle normative specifiche in atto vigenti, e devono essere esercitati in appositi locali facilmente individuabili con divieto di commistione di attrezzature e/o personale impiegati per le cure termali.

21. Le direttive contenute nel presente decreto avranno decorrenza immediata, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4., lettera d), e al punto 5. che varranno a decorrere dall'anno 2011.

22. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 aprile 2010.

ZAPPIA

(2010.18.1343)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 aprile 2010.

Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e della programmazione urbanistica commerciale del comune di Grammichele.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 5250 del 6 maggio 2008, pervenuto il 5 giugno 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 9 maggio 2008 al n. 45231, con il quale il comune di Grammichele ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;

Visto l'ulteriore foglio, prot. n. 6634 del 3 giugno 2008, pervenuto in data 5 giugno 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 9 giugno 2008 al n. 45230, con il quale il comune di Grammichele ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, il piano urbanistico commerciale;

Vista la delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2005 avente ad oggetto: "Adozione piano regolatore generale - regolamento edilizio e prescrizioni esecutive";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2005;

Vista la certificazione datata 16 maggio 2008, a firma del segretario generale del comune di Grammichele, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 114 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;

Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato a firma Fragapane Michele e Andrea;

Vista la delibera consiliare n. 71 del 17 novembre 2006 avente ad oggetto: "Legge 22 dicembre 1999, n. 28 - Adozione piano commerciale";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 71 del 17 novembre 2006;

Vista la certificazione datata 29 maggio 2008, a firma del segretario generale del comune di Grammichele, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano commerciale, nonché attestante l'acquisizione di n. 3 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano commerciale, nonché le determinazioni avverso le medesime, a firma del progettista;

Vista la delibera consiliare n. 10 del 13 marzo 2008 avente ad oggetto: "Approvazione piano commerciale - Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate";

Vista la nota prot. n. 3186 del 26 aprile 1998 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e condizioni, in merito al piano in argomento;

Vista la nota prot. n. 4 del 2 febbraio 2009 con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 del 27 gennaio 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

ESAME E CONSIDERAZIONI SUL P.R.G.

1) Generalità e fabbisogno

Si premette che il piano regolatore generale in esame è stato redatto dall'arch. Paolo Portoghesi, iscritto al n. 1101 dell'ordine degli architetti di Roma e che allo stato attuale il comune di Grammichele risulta dotato di programma di fabbricazione vigente, approvato con decreto n. 63 del 4 aprile 1979.

Il territorio del comune di Grammichele, con giacitura collinare e superficie estesa 29,12 kmq., è situato nel comprensorio Calatino e confina a nord-est con il territorio del comune di Mineo, ad est con quello del comune di Licodia Eubea, a sud-ovest ed a nord-ovest con quello del comune di Caltagirone.

Secondo i dati ISTAT riportati nella relazione di piano la popolazione residente nel comune di Grammichele nell'anno 1996 risulta pari a 14.240 abitanti e viene ipotizzato un incremento di popolazione pari a 1.280 abitanti, nel periodo 1996-2016, per una popolazione complessiva di 15.520 abitanti.

Dalla medesima relazione di piano si evince che in relazione all'incremento ipotizzato si tiene conto del dato di abitazioni non occupate, nel centro urbano, che ammonta a n. 1.112, stimate nell'anno 1991, per un numero di vani pari a 3.024.

Secondo i dati in possesso di questo Assessorato, riferiti all'anno 1996, però, la quantità di abitazioni non occupate ammonta ad oltre 1.300, per un numero complessivo di vani non occupati pari a circa 3.700 (2,7 vani per abitazione).

Altresì, dai dati ufficiali ISTAT risulta che nell'anno 2001 la popolazione residente era pari a 13.371 abitanti e pertanto nell'arco del quinquennio 1996-2001, si registra-

va già un decremento di 869 abitanti. Tale tendenza al decremento demografico si registra tra l'altro nei successivi 4 anni, infatti, nell'anno 2005, nel corso del quale è stato adottato il P.R.G. in esame, la popolazione di Grammichele era pari a 13.129 abitanti. Dunque nel corso di nove anni (1996-2005) è stato registrato un decremento di oltre 1.000 abitanti, e pertanto, già all'epoca dell'adozione del piano (2005), l'ipotizzato incremento di 1.280 abitanti finalizzato al calcolo del fabbisogno abitativo e delle relative attrezzature non poteva ritenersi attendibile.

2) Descrizione delle previsioni di piano - regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione

Il P.R.G. in esame prevede la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:

a) Zona A - centro storico:

Secondo le norme di attuazione del P.R.G. (art. 35 A) in detta zona sono consentiti i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) opere interne;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione edilizia;
- f) demolizione e/o ricostruzione;
- g) ripristino filologico e tipologico;
- h) restauro conservativo;
- i) nuove costruzioni.

Gli interventi di cui ai superiori punti a), b), c) sono sempre consentiti, mentre quelli di cui ai punti d), e), f), g), h) sono consentiti nell'ambito delle previsioni di piani particolareggiati di esecuzione.

Secondo le norme di attuazione nel centro storico, in conformità con lo strumento urbanistico attuativo, saranno possibili i seguenti interventi edilizi:

- ristrutturazione con ampliamento;
- sostituzione;
- ripristino.

b) Zona B - parte del territorio parzialmente o totalmente edificato:

Secondo le norme di attuazione del P.R.G. dette zone sono quelle che comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, prive di valori storico-ambientali di pregio e sostanzialmente urbanizzate.

Vengono suddivise nelle seguenti sottozone:

b.1) sottozona B0) - zona totalmente o parzialmente edificata di antica formazione limitrofa al centro storico

E' quella che interessa tessuti edilizi o singoli manufatti che necessitano di recupero statico, igienico e funzionale; in essa sono compresi edifici di particolare valore architettonico e testimoniale, che vengono evidenziati in colore rosso sugli elaborati di P.R.G.;

b.2) sottozona B1) - zona totalmente o parzialmente edificata nella prima espansione della città con tessuto incoerente al disegno urbano

E' quella che interessa i tessuti edilizi compresi negli spicchi esterni che si incuneano tra i borghi poggiati ai lati dell'esagono centrale;

b.3) sottozona B2) - zona totalmente o parzialmente edificata nella prima espansione della città con tessuto coerente al disegno urbano

Interessa i tessuti edilizi dell'area urbana sviluppati con prevalente andamento lineare coerentemente con il disegno della città storica;

b.4) *sottozona B3) - zona totalmente o parzialmente edificata di recente realizzazione con rapporto di copertura superiore al 50%*

Interessa i tessuti edilizi sviluppatasi in gran parte senza un disegno organizzativo parallelamente ai lati dell'esagono;

b.5) *sottozona B4) - zona totalmente o parzialmente edificata di recente realizzazione con rapporto di copertura compreso fra il 25% ed il 50%*

Interessa tessuti edilizi, nuclei o singoli manufatti non costituenti parte organicamente relazionata con il contesto urbano;

b.6) *sottozona B5) - zona totalmente o parzialmente edificata di recente realizzazione con rapporto di copertura inferiore al 25%*

Interessa tessuti edilizi, nuclei o singoli manufatti come per la sottozona B4, ma con rapporto di copertura diverso;

b.7) *sottozona Brt) - zona totalmente o parzialmente edificata oggetto di ristrutturazione*

Interessa parti del tessuto urbano in cui sono presenti nuclei edilizi fortemente degradati che necessitano di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

Per tutte le sottozone B le norme di attuazione del P.R.G. prevedono le seguenti principali prescrizioni:

- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza di quelli preesistenti e circostanti e, comunque, l'altezza media della zona;

- la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere di m. 10;

- è consentita la riduzione delle distanze dai confini di proprietà dei fabbricati fino a metri 3 in caso di pareti non finestrate;

- per le trasformazioni mediante interventi di demolizione con ricostruzione, sopraelevazione, nonché l'utilizzazione di lotti interclusi, è consentita una densità fondiaria massima di 9 mc./mq. con altezza massima di m. 11; per lotti interclusi con superficie compresa tra 120 e 200 mq. in volume massimo consentito è di mc. 1.000 con altezza massima di m. 11;

- i volumi tecnici, ove indispensabili, non potranno superare l'altezza netta di m. 2,20;

- le residue aree libere devono essere piantumate con alberi di alto fusto;

- è consentita l'elevazione dell'altezza degli edifici nel rispetto degli indici di fabbricabilità e di tutte le altre prescrizioni;

- è fatto obbligo di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti laddove il tessuto urbano è già definito;

- in caso esistano edifici a confine è consentita la costruzione in aderenza e l'eventuale sopraelevazione a confine, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni;

- in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio potrà essere realizzata la stessa volumetria, a prescindere dai parametri edilizi previsti.

c) *Zone C - di espansione:*

Sono le parti del territorio comunale che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione esistente non raggiunge i limiti richiesti per le zone B.

Sono destinate a nuovi complessi residenziali con possibilità di attività complementari e sono suddivise dal P.R.G. nelle seguenti sottozone:

c.1) *sottozona C1*

In detta sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità territoriale max: 1,5 mc./mq.;
- altezza max: m. 10,50;
- distanza minima dalle strade: m. 5,00;
- rapporto di copertura max: 45%.

I comparti C1.1 e C1.2 sono disciplinati dalle prescrizioni esecutive qui in esame;

c. 2) *sottozona C2*

In detta sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità territoriale max: 0,75 mc./mq.;
- rapporto di copertura max: 35%;
- altezza max: m. 7,50;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00.

I comparti C2.2 e C2.3 sono oggetto di piano di lottizzazione convenzionata inserito nel P.R.G. in questione;

c.3) *sottozona C3*

In detta sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità territoriale max: 2,5 mc./mq.;
- altezza max: m. 10,50;
- rapporto di copertura max: 35%;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00.

Il comparto C3.1 è oggetto di piano di lottizzazione convenzionata inserito nel P.R.G. in questione;

c.4) *sottozona C167*

In questa sottozona le aree sono destinate ad interventi di edilizia pubblica residenziale e sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità territoriale max: 1,00 mc./mq.;
- rapporto di copertura max: 40%;
- altezza max: m. 10,50;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00.

Il comparto C167.3 è disciplinato dalle prescrizioni esecutive qui in esame.

I comparti C167.1-C167.2-C167.4 sono oggetto di piano di zona inserito nel P.R.G. in questione;

c.5) *sottozona Cr*

In queste sottozone sono definiti i comparti di ristrutturazione urbanistica che sono caratterizzati da interventi edilizi senza alcuna programmazione urbanistica, prive o carenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In dette sottozone valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35 delle norme di attuazione.

d) *Zone R - piani di recupero:*

Rappresentano le zone abusive oggetto di piani di recupero di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85, già adottati dal comune, e che il P.R.G. "recepisce integralmente senza alcuna modifica", sono così distinte:

- R1 (Santuzza);
- R2 (Cugni 1);
- R3 (Palazzotto);
- R4 (Pazienza);
- R5 (Valverde);
- R6 (Cugni 2).

e) *Zone D - artigianali, industriali, commerciali e simili:*

In tali zone è consentita la realizzazione di uffici amministrativi pertinenti con le attività produttive, depositi, magazzini e abitazioni di servizio.

Il P.R.G. in esame suddivide tali zone nelle seguenti sottozone:

e.1) *sottozona D1*

E' destinata ad edifici per l'artigianato e per la piccola e media industria

In questa sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità fondiaria max: 3 mc./mq.;
- altezza max: m. 10,00;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00;
- distanza minima dai confini: m. 6,00;
- rapporto di copertura max: 0,30;
- superficie minima di intervento: mq. 1.000.

Il comparto D1.1 è oggetto di P.I.P. già adottato dal consiglio comunale la cui disciplina urbanistica è recepita dal P.R.G. in trattazione;

e.2) *sottozona D2*

E' destinata ad edifici per l'artigianato e la piccola industria; è consentita la realizzazione anche di laboratori di ricerca ed analisi, di uffici e mostre connessi all'attività industriale ed artigianale.

In questa sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità fondiaria max: 2,5 mc./mq.;
- altezza max: m. 10,00;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00;
- distanza minima dai confini: m. 6,00;
- superficie minima di intervento: mq. 1.000;

e.3) *sottozona D3*

E' destinata alla realizzazione di edifici per l'artigianato e la piccola industria; è consentita la realizzazione di attività commerciali, direzionali e di servizio ed inoltre la realizzazione di edifici ed attrezzature per attività ricreative e sportive.

In questa sottozona sono prescritti i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi:

- densità fondiaria max: 2,00 mc./mq.;
- altezza max: m. 9,00;
- distanza minima dalle strade: m. 6,00;
- distanza minima dai confini: m. 6,00;
- superficie minima di intervento: mq. 10,00.

f) *Zone E - agricole:*

Il P.R.G. in questione le distingue in zone agricole normali e zone agricole speciali.

Le zone agricole normali sono suddivise nelle seguenti sottozone:

f.1) *sottozona E1) - zone agricole di particolare interesse ambientale*

In detta sottozona l'edificabilità è prevista con le seguenti prescrizioni:

- per usi agricoli:
 - densità fondiaria: 0,003 mc./mq.;
 - altezza max: m. 4,50;
 - distanza dagli edifici: m. 10,00;
 - distanza dai confini: m. 20,00;
 - distanza dalle strade: m. 20,00;
 - sup. minima di intervento: mq. 50.000;
- residenza:
 - densità fondiaria: 0,001 mc./mq.;
 - altezza max: m. 4,50;
 - distanza dagli edifici: m. 10,00;
 - distanza dalle strade: m. 20,00;
 - distanza dai confini: m. 20,00;

- sup. minima di intervento: mq. 150.000;

f.2) *sottozona E2) - zone agricole marginali*

Sono le zone agricole con problemi di stabilità geologica.

È esclusa qualsiasi nuova edificazione; nel caso in cui risultino contigue alle zone E2 l'indice massimo di edificabilità consentito è di 0,001 mc./mq.

Per i manufatti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;

f.3) *sottozona E3) zone boscate o con previsione di rimboschimento o soggette a miglioramento fondiario*

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione e ricostruzione.

Ogni attività edilizia all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 200 m. è disciplinata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 con la possibilità di un indice di edificabilità massimo di 0,001 mc./mq.;

f.4) *sottozona E4) zone agricole con colture arborate*

Per le costruzioni ad uso agricolo sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: 0,04 mc./mq.;
- altezza max: 4,50 m.;
- distanza minima dai fabbricati: m. 10,00;
- distanza minima dai confini: m. 20,00;
- distanza minima dalle strade: m. 20,00;
- sup. minima di intervento: mq. 10.000.

Per le costruzioni destinate alla residenza sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: 0,03 mc./mq.;
- volume max ammissibile: 450 mc.;
- altezza max: m. 4,50;
- distanza dai fabbricati: m. 10,00;
- distanza dai confini: m. 20,00;
- distanza dalle strade: m. 20,00;
- superficie minima di intervento: m. 10.000;

f.5) *sottozona E5) zone agricole con colture miste a seminativo*

Per le costruzioni ad uso agricolo sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: 0,07 mc./mq.;
- altezza max: m. 5;
- densità fondiaria: m. 10;
- distanza dai confini: m. 20;
- distanza dalle strade: m. 20;
- superficie minima di intervento: m. 10.000.

Per le costruzioni destinate alla residenza sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: 0,03 mc./mq.;
- altezza max m. 5;
- distanza dai fabbricati m. 10;
- distanza dai confini m. 20;
- distanza dalle strade m. 20;
- superficie minima di intervento: mq. 10.000;

f.5.1) *sottozona E5sc) agricola speciale con suscettività d'uso commerciale-direzionale*

Comprende le aree ricomprese nella sottozona E5 per le quali, per la particolare posizione e vocazione, possono essere utilizzate per insediamenti commerciali-direzionali, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

Le norme di attuazione del piano in esame prevedono che i comprensori individuati per lo svolgimento di attivi-

tà direzionali e commerciali saranno assimilati alle sottozona D3 con l'applicazione dei seguenti parametri:

- superficie complessiva dei comprensori: 12 Ha;
- superficie minima del comprensorio: 3 Ha;
- numero comprensori individuabili: min. 2-max 4;
- densità fondiaria max: 2 mc./mq.;
- volume complessivo max: mc. 100.000;

f.5.2) *sottozona E5st) agricola speciale con suscettività d'uso turistico-ricettiva*

Comprende le aree della sottozona E4 per le quali, per la particolare posizione e vocazione, possono essere utilizzate per insediamenti turistico-ricettivi, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

Le norme di attuazione del piano in esame prevedono che i comprensori individuati per lo svolgimento di attività turistico-ricettive saranno assimilati alle sottozona Ft con l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

- superficie max dei comprensori: 20 Ha;
- numero comprensori individuabili: min. 2-max 4;
- numero interventi per comprensorio: max 2;
- superficie minima dei comprensori: 4,5 Ha;
- densità territoriale max: 0,30 mc./mq.;
- volume max consentito: mc. 50.000;

f.6) *sottozona E6) zone agricole estensive con colture prevalenti a seminativo*

Per le costruzioni ad uso agricolo sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: mc./mq. 0,07;
- altezza max: m. 7;
- distanza dai fabbricati: m. 20;
- distanza dai confini: m. 10;
- distanza dalle strade: m. 15;
- superficie minima di intervento: mq. 10.000.

Per le costruzioni destinate alla residenza sono previsti i seguenti parametri:

- densità fondiaria: 0,03 mc./mq.;
- altezza max: m. 4,50;
- distanza dai fabbricati: m. 10;
- distanza dalle strade: m. 15;
- distanza dai confini: m. 10;

f.7) *sottozona Esr) agricola speciale con suscettività d'uso residenziale*

Comprende le aree ricomprese nella sottozona E5 le quali, per la particolare posizione e la presenza di abitazioni, possono essere utilizzate anche per insediamenti residenziali. Le norme di attuazione del piano in esame prevedono che i comprensori individuati nella sottozona per interventi residenziali saranno assimilati alle sottozona C2 con l'applicazione dei seguenti parametri:

- nei lotti con sup. compresa tra 2.500 e 15.000 mq. è consentita la realizzazione di fabbricati ad uso residenziale con volume max di 450 mc.;
- nei lotti con sup. superiore a 15.000 mq. la densità fondiaria max è prevista in 0,03 mc./mq.;
- rapporto di copertura max: 0,10;
- altezza max: m. 7,5;
- distanza dalle strade: m. 20,00.

g) *Zone F - attrezzature e servizi:*

Sono suddivise in impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale ed impianti ed attrezzature private di interesse generale.

Le attrezzature pubbliche di interesse generale sono così distinte:

g.1) *FS - attrezzature scolastiche medie superiori*

Sono quelle che comprendono aree o fabbricati già destinati ad uso scolastico ed attività connesse.

Per gli edifici esistenti gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento anche in sopraelevazione.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere effettuati nel rispetto degli indici e parametri definiti dalla normativa sull'edilizia scolastica, con un'altezza max di m. 10,00;

g.2) *FP - parcheggi attrezzati*

In dette aree è consentita la realizzazione delle relative attrezzature di servizio per le quali sono previsti i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: 3%;
- altezza massima: m. 8.

I comparti FP sono identificati nella tavola dei servizi con le sigle Fp1 e Fp2; in detti comparti il P.R.G. si attua mediante piano attuativo;

g.3) *Fv - parco urbano*

Tale zona ha come finalità la valorizzazione del particolare carattere ambientale e naturalistico dell'area in prossimità del centro urbano di Grammichele.

All'interno di detta zona sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione e sistemazione del tessuto viario pedonale e dei percorsi carrabili;
- restauro e/o ristrutturazione di edifici esistenti connessi all'attività di parco;
- realizzazione di nuovi fabbricati connessi con le attività del parco;

g.4) *Fve - parco extraurbano*

Tale zona ha come finalità la valorizzazione del carattere ambientale e naturalistico dell'area ed è vietata qualsiasi alterazione del terreno non diretta all'esercizio dell'attività agricola;

g.5) *Fva - verde pubblico attrezzato*

Tali zone comprendono quelle già destinate o destinate dal P.R.G. in esame alla realizzazione di impianti sportivi coperti o scoperti, attrezzature per la ricreazione, lo svago ed il tempo libero.

Le norme di attuazione del P.R.G. prevedono l'acquisizione, a mezzo esproprio, di dette aree ed in caso di cessione gratuita da parte dei privati è consentito che una quota non superiore al 30% dell'area ceduta possa essere utilizzata e rimanere proprietà privata per la realizzazione di attrezzature sportive e servizi annessi;

g.6) *Fe - area ferroviaria*

Sono quelle zone già destinate ad impianti ferroviari che comprendono gli scali con attrezzature ed edifici connessi e le aree di ampliamento previste;

g.7) *FAPC - aree per la protezione civile*

Sono quelle destinate per la protezione civile in caso di calamità naturali;

g.8) *FPA - parco archeologico*

Tale zona comprende l'area di Occhiola-Terravecchia ed ha come finalità la valorizzazione dei reperti archeologici in essa presenti.

Le attrezzature private di interesse generale sono distinte in:

g.9) *Fd - distributori di carburante*

Tutti gli interventi ammessi devono essere effettuati con i seguenti indici e parametri:

- rapporto di copertura: 0,15 con l'esclusione delle pensiline;
- altezza massima (escluso le pensiline): m. 4,50;

g.10) *Ft - attrezzature turistico-ricettive*

Per gli immobili esistenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.

Pre gli interventi di ampliamento e nuova edificazione sono previsti i seguenti indici e parametri:

- densità territoriale: 0,30 mc./mq.;
- rapporto di copertura: 0,20;
- altezza max: m. 10,50;
- distanza dai confini: m. 10;
- distanza dai fabbricati: m. 10;
- superficie minima di intervento: mq. 10.000;

g.11) *VP - verde privato*

Sono le zone destinate al ripristino od alla formazione di orti, giardini e parchi privati, con o senza preesistenza di edifici;

g.12) *AC - aree per attrezzature di interesse collettivo*

Sono così distinte in:

g.12.1) *Asn - attrezzature sanitarie*

Sono le aree destinate ad attività sanitarie, assistenziali e parasanitarie di esclusiva competenza pubblica.

Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento anche in sopraelevazione.

I nuovi interventi edilizi devono tenere conto delle leggi specifiche vigenti;

g.12.2) *Ach - chiese ed istituti religiosi*

Comprendono aree o fabbricati destinati ad attività per il culto e strutture annesse.

Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- ristrutturazione.

I nuovi interventi edilizi dovranno essere effettuati nel rispetto degli indici e parametri riferiti alle esigenze funzionali;

g.12.3) *Acm - attrezzature cimiteriali*

Comprendono le aree adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura.

Di tale zona non fanno parte le aree relative alle zone di rispetto con raggio di m. 200 riducibile a 50 m. secondo le procedure delle leggi sanitarie vigenti.

In dette sottozone Acm sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione e restauro, anche ampliamenti rapportati alle esigenze funzionali e nel rispetto delle norme tecniche sanitarie;

g.12.4) *Asc e Acs - attrezzature socio-culturali e caserme;*g.12.5) *Ait - impianti tecnologici*

Sono le aree già destinate o che il P.R.G. in esame destina ad attrezzature ed impianti pubblici di carattere tecnologico come impianti di smaltimento dei rifiuti, impianto di depurazione, discariche, impianti di incenerimento ecc.;

g.12.6) *AS - aree per attrezzature scolastiche*

Tali aree sono destinate dal P.R.G. a:

- scuola materna;
- asilo nido;
- scuola elementare;
- scuola media.

Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento anche in sopraelevazione.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere effettuati nel rispetto degli indici e dei parametri prescritti dalla normativa sull'edilizia scolastica e con altezza massima di m. 10;

g.12.7) *Av - verde pubblico*

Tali aree sono quelle che comprendono le zone del territorio comunale già destinate o che il P.R.G. destina a spazi pubblici per parchi pubblici urbani e di quartiere, giardini, zone verdi e relative attrezzature.

h) *Zone V - di rispetto*

Comprendono i seguenti vincoli:

- vincolo cimiteriale;
- vincolo d'inedificabilità per rispetto stradale;
- vincolo di rispetto degli elettrodotti ed acquedotti;
- vincolo di rispetto dei corsi d'acqua.

In dette aree vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova edificazione ed è consentita l'utilizzazione agricola.

i) *Viabilità urbana ed extraurbana*

Secondo quanto si evince dalla relazione e dagli elaborati grafici di piano i principali interventi riguardano sia la viabilità urbana che quella extraurbana e cioè:

- la sistemazione della S.S. 124 Vizzini-Caltagirone, nel tratto che attraversa con andamento tortuoso il territorio comunale;
- la previsione di nuova viabilità extraurbana, limitrofa alle zone marginali E3, a nord- ovest del centro abitato;
- la previsione di nuova viabilità in contrada Martellazzo, limitrofa alle zone Esr, a sud e quella che attraversa la zona E2, limitrofa alla Valle Cicco, a ridosso del centro abitato;
- la previsione di nuova viabilità in zona C167 (area PEEP);
- la previsione di viabilità che attraversa le zone D e le zone R a sud-est dell'abitato.

l) *Prescrizioni esecutive*

Le prescrizioni esecutive consistono nei piani attuativi dei seguenti comparti del P.R.G.:

- comparti C1.1-C1.2;
- comparto C167.3;
- comparto D2.2;
- comparto D2.3;
- comparto FVA.1;

l.1) *Comparti C1.1-C1.2*

L'area oggetto delle prescrizioni esecutive si estende per una superficie totale di mq. 26.939 complessivi e, dalla relazione di piano, non risulta edificata poiché in atto utilizzata ad uso agricolo, non presenta opere di urbanizzazione esistenti a rete ed è delimitata da arterie stradali che la collegano al centro urbano.

Dagli elaborati di piano si evince che il volume di progetto previsto ammonta a mc. 37.748, dei quali 7.550 sono destinati ad attività connesse alla residenza, ed è previsto l'insediamento di n. 377 abitanti complessivi.

Dalle relative norme di attuazione si rileva che, poichè gli standard urbanistici riguardanti le attrezzature per interesse collettivo e per l'istruzione risultano già soddisfatti dalle previsioni di P.R.G., gli spazi pubblici previsti dalle prescrizioni esecutive nei suddetti comparti sono destinati soltanto a verde (15,50 mq./ab.) ed a parcheggi (2,50 mq./ab.);

l.2) Comparto C 167.3

L'area oggetto delle prescrizioni esecutive è limitrofa al nucleo abitato e si estende per complessivi mq. 13.952.

Dagli elaborati di piano risulta in piccola parte edificata, stante la presenza di un fabbricato di civile abitazione, da conservare, e di due manufatti per i quali è prevista la demolizione; non sono presenti opere di urbanizzazione a rete ed in atto l'area è utilizzata ad uso agricolo.

Dagli elaborati di piano risulta che il volume di progetto previsto ammonta a mc. 13.952, dei quali mc. 2.362 destinati ad attività connesse alla residenza, ed è previsto un insediamento di n. 139 abitanti complessivi.

Dalle relative norme di attuazione si rileva che, poichè gli standard urbanistici riguardanti le attrezzature per interesse collettivo e per l'istruzione risultano già soddisfatti dalle previsioni di P.R.G., gli spazi pubblici previsti dalle prescrizioni esecutive nel suddetto comparto sono destinati soltanto a verde ed a parcheggio.

Tali spazi pubblici risultano dimensionati in misura esorbitante e cioè:

- 25,52 mq./ab. per verde pubblico;
- 18,57 mq./ab. per parcheggi pubblici;

l.3) Comparto D2.2

L'area oggetto delle prescrizioni esecutive è localizzata a sud-est dell'abitato al quale risulta collegata da una strada esistente ed è limitrofa ad un'area già destinata ad insediamenti produttivi del quale il presente P.R.G. prevede l'ampliamento.

Dagli elaborati di piano risulta estesa complessivamente mq. 45.036 ed è interessata dalla presenza di una costruzione, per la quale è previsto l'esproprio e successiva demolizione; attualmente l'area interessata è utilizzata ad uso agricolo e risulta priva di opere di urbanizzazione a rete.

Dai dati di progetto risulta che la superficie edificabile prevista risulta pari a mq. 27.133 per un volume di progetto di mc. 67.832 (2,5 mc./mq.); gli spazi pubblici destinati a verde, parcheggi ed attrezzature ammontano a mq. 10.691;

l.4) Comparto D2.3

L'area oggetto di prescrizioni esecutive è ubicata a nord-ovest del centro abitato al quale è collegata da un'arteria stradale esistente.

Dagli elaborati di piano si evince che l'area medesima si estende per una superficie di mq. 39.213 e risulta interessata da costruzioni esistenti a carattere residenziale e da manufatti a carattere produttivo ed è priva di opere di urbanizzazione a rete.

Dai dati di progetto risulta che la superficie edificabile (inclusa quella già edificata) risulta pari a mq. 19.528 per un volume complessivo di progetto pari a mc. 48.820 (2,5 mc./mq.); gli spazi pubblici destinati a verde, parcheggi ed attrezzature ammontano a mq. 4.667;

l.5) Comparto FVA.1

L'area oggetto di prescrizione esecutiva ricade in zona FV del P.R.G. in esame ed è destinata a verde per attrezzature sportive; risulta delimitata da due arterie stradali che la collegano al centro urbano ed al resto del territorio comunale.

Dagli elaborati di piano si evince che l'area medesima è estesa mq. 63.365 e risulta in minor parte interessata da edifici privati destinati a carattere residenziale, da un edificio pubblico di servizio ad attrezzature sportive esistenti; per la maggior parte risulta utilizzata ad uso agricolo.

Dai dati di progetto risulta che sono previsti impianti (piscina, campi da tennis, palestra) che impegnano un volume complessivo di servizio pari a mc. 26.000.

m) Norme tecniche di attuazione

Il testo è costituito da 5 Titoli per complessivi n. 44 artt. così distinti:

- Titolo I - Norme generali (dall'art. 1 all'art. 19);
- Titolo II - Attuazione del P.R.G. (dall'art. 20 all'art. 30);
- Titolo III - Norme di intervento (dall'art. 31 all'art. 34);
- Titolo IV - Norme per zone (dall'art. 35 all'art. 40);
- Titolo V - Norme finali e norme transitorie (dall'art. 41 all'art. 44).

n) Regolamento edilizio

Il testo del regolamento edilizio è composto da n. 99 articoli così suddivisi:

- Capo I - Oggetto del regolamento - art. 1;
- Capo II - Richiesta della concessione edilizia, esame, progetti, pareri - dall'art. 2 all'art. 15;
- Capo III - Commissione urbanistica, edilizia e determinazioni del sindaco - dall'art. 16 all'art. 25;
- Capo IV - Esecuzione della concessione - dall'art. 26 all'art. 32;
- Capo V - Autorizzazione di abitabilità e agibilità - artt. 33-34;
- Capo VI - Prescrizioni edilizie, igienico-edilizie, antincendio, diverse e caratteristiche di urbanizzazione - dall'art. 35 all'art. 74;
- Capo VII - Lottizzazione di aree a scopo edificatorio - dall'art. 75 all'art. 84;
- Capo VIII - Elenco dei materiali da impiegare nei lavori di restauro e delle corrispondenti lavorazioni - dall'art. 85 all'art. 95;
- Capo IX - Disposizioni finali e transitorie - dall'art. 96 all'art. 99.

3) Esame, considerazioni e determinazioni sulle zone omogenee - prescrizioni esecutive N.T.A. - R.E.

a) zona "A" - Centro storico

In via preliminare si rileva che il P.R.G. prevede una zona "A" di espansione inferiore a quella già prevista dal P. di F. e una zona "B0" (Zona di antica formazione normata dall'art. 35.B, punto 3.1 delle N.T.A.).

L'impianto urbano, sorto nel 1693, per volere del Principe Carlo Maria Carafa Branciforti, a forma esagonale, come attestato dai progettisti, nel corso degli anni, pur nel tentativo di mantenere la forma originale, è stato oggetto di espansione anche attraverso interventi incoerenti al disegno originario.

Pertanto, al fine della salvaguardia e della tutela dell'esempio architettonico della città, secondo in Italia dopo

Palmanova (in prov. di UD dove pare sia stata prestata maggiore attenzione al mantenimento dell'originario disegno), si ritiene, fermo restando le eventuali valutazioni del C.R.U. ove è prevista la presenza del Soprintendente ai BB.CC.AA., che la perimetrazione del centro storico debba ricomprendere non solo le aree destinate a zona "B0", ma anche le zone "B1" (prima espansione della città incoerente al disegno urbano) e "B2" (prima espansione della città coerente al disegno urbano). Ciò affinché, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia definiti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, l'impianto urbanistico possa essere reso armonioso e congruente all'originario e caratteristico impianto della città.

In linea generale si condividono le norme che disciplinano la zona territoriale omogenea "A", tuttavia si reputa necessario prescrivere le seguenti modifiche ed integrazioni:

— L'art. 35.A, punto 7, comma 1, va così modificato:

"Gli interventi edilizi nella zona "A" sono quelli previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 con i limiti di densità edilizia stabiliti dall'art. 7, punto 1, del D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968".

— L'art. 35.A, punto 8.1, va così modificato:

"8.1 *Interventi di ristrutturazione*

Al primo comma la frase "Per essi si prevede la possibilità di un ampliamento volumetrico che può avvenire tramite intervento di demolizione e ricostruzione" va sostituita con "Nell'ambito dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 20, lett. d, della legge regionale n. 71/78 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:"

— Vanno cassati gli artt. 35.B0, 35.B1 e 35.B2;

b) *Zona "B" - Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate*

b.1) *Per le sottozone "B0", "B1" e "B2" si rimanda alle valutazioni di cui al superiore paragrafo a).*

b.2) *In linea generale si condividono l'individuazione e perimetrazione delle sottozone "B3", "B4", "B5" e "Brt", con le relative norme tecniche di attuazione, tuttavia si ritiene necessario prescrivere le seguenti modifiche ed integrazioni:*

— L'art. 35.B3, punto 2.3 va così modificato:

Sono consentiti 3 piani fuori terra fatte salve le limitazioni di altezza massima prevista dalla legge n. 64/74, dal D.M. 16 gennaio 1996 e dall'art. 8, punto 2, del D.I. n. 1444/1968".

— L'art. 35.B4, punto 2.3 va così modificato:

Sono consentiti 3 piani fuori terra fatte salve le limitazioni di altezza massima prevista dalla legge n. 64/74, dal D.M. 16 gennaio 1996 e dall'art. 8, punto 2, del D.I. n. 1444/1968".

— L'art. 35.B5, punto 2.3 va così modificato:

Sono consentiti 2 piani fuori terra fatte salve le limitazioni di altezza massima prevista dalla legge n. 64/74, dal D.M. 16 gennaio 1996 e dall'art. 8, punto 2, del D.I. n. 1444/1968".

— L'art. 35.Brt, punto 2.3 va così modificato:

Sono consentiti 3 piani fuori terra fatte salve le limitazioni di altezza massima prevista dalla legge n. 64/74, dal D.M. 16 gennaio 1996 e dall'art. 8, punto 2, del D.I. n. 1444/1968".

c) *Zona C - di espansione*

Le zone "C", suddivise in sottozone "C1", "C2", "C3", "C167" e "Cr", impegnano una notevole porzione di terri-

torio sebbene dalla relazione tecnica di piano non risulti effettivamente quantificata la superficie interessata.

Come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo relativo alle generalità ed al calcolo del fabbisogno abitativo il comune di Grammichele è stato soggetto nell'ultimo decennio a decremento demografico e pertanto la stima effettuata sulla popolazione non può essere condivisa.

Al riguardo occorre evidenziare che, in linea generale, le aree di espansione, notevolmente estese, previste nel P.R.G. in esame, non appaiono giustificate in termini di impegno di superfici.

Infatti si rileva ancora che, dagli elaborati di piano e specificatamente dalla "Relazione generale", non si evincono le motivazioni che hanno generato l'individuazione, distinzione e perimetrazione delle sottozone di espansione residenziale ed in ordine al loro dimensionamento nessun dato è rilevabile e non risulta che siano stati effettuati calcoli sull'effettiva capacità insediativa delle stesse.

Premesso quanto sopra è evidente che le previsioni di espansione esorbitino dall'effettivo fabbisogno, tuttavia in considerazione che la possibilità edificatoria delle previste zone residenziali di completamento "B0", "B1" e "B2" vengono meno per le considerazioni svolte al paragrafo dedicato alla zona "A" e che inoltre le zone territoriali "B3", "B4", "B5" e "Brt" risultano quasi sature si reputa opportuno, assentendo alcune previsioni di zona "C", consentire la possibilità di nuova edificabilità anche attraverso interventi di edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata.

Pertanto per le singole sottozone si reputa che:

c.1) *Sottozona "C1":*

Sono tre aree distinte in comparti "C1.1", "C1.2" e "C1.3" totalmente privi di edificazione.

I comparti "C1.1" e "C1.2" (oggetto di prescrizioni esecutive) delimitati da arterie stradali che li collegano al centro urbano, sono estesi complessivamente circa 27.000 mq. e prevedono un insediamento di circa 400 abitanti.

Il comparto "C1.3", a sud del centro abitato, è un'area di limitata estensione interposta tra la zona "B3" e l'area ferroviaria.

Per quanto nelle premesse del presente paragrafo ed in considerazione del modesto numero di abitanti insediabili e del limitato impegno di superficie territoriale, si reputa poter condividere, fermo restando quanto si andrà a specificare sulle prescrizioni esecutive, la previsione della zona "C1" con le relative N.T.A.;

c.2) *Sottozona "C2":*

Per tale zona non è rilevabile alcuna giustificazione né per la scelta dell'area né per la relativa estensione; altresì non è desumibile la potenziale capacità insediativa della stessa che, pertanto, non può essere condivisa. Detta area conseguenzialmente assumerà la destinazione di zona agricola "E5";

c.3) *Sottozona "C3":*

Sono due aree poste lontano dal centro abitato e sebbene per la scelta di tali aree non è rilevabile alcuna motivazione né è stato effettuato alcun calcolo sull'effettiva capacità insediativa, per le stesse è stata prevista una edificabilità con indice territoriale di mc./mq. pari a 2,5 (oltre 3 mc./mq. di densità fondiaria).

In ragione dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovuta alla loro localizzazione distante dal centro urbano, nonché per l'esorbitante potenzialità edificatoria prevista in un comune in decremento demografico, le stesse non possono essere condivise e pertanto

dette aree assumeranno la destinazione di zona agricola "E5";

c.4) *Sottozona "C167":*

Tale sottozona è distinta in quattro comparti denominati "C167.1", "C167.2", "C167.3" e "C167.4" ed è destinata alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica. Per ciascuna di esse si reputa quanto segue:

— Il comparto denominato "C167.1", sebbene nella Tav. 4 (Azzonamento urbano) appaia quasi totalmente ineditato, di fatto, dalla foto satellitare consultata da quest'Ufficio, lo stesso risulta in massima parte attuato. Pertanto al fine di consentire la definizione dell'intero comparto si ritiene poter condividere la previsione della sottozona in argomento con le relative N.T.A.

— Per quanto riguarda i comparti "C167.2" e "C167.3" si rileva che gli stessi, attualmente del tutto ineditati, sono localizzati a ridosso dell'impianto esagonale del centro urbano.

Come rappresentato nel paragrafo relativo alla zona "A", quest'Ufficio ritiene che il caratteristico disegno urbano debba essere tutelato e valorizzato attraverso interventi di riqualificazione urbana ed ambientale.

Ritenendo che la realizzazione di insediamenti abitativi di edilizia residenziale pubblica non sia coerente a tale fine, non si condivide la previsione urbanistica proposta per tali aree e, pertanto, le stesse assumeranno la destinazione di zona agricola di interesse ambientale "E1".

Appare il caso di rammentare che all'amministrazione comunale rimane la facoltà di procedere, nei modi previsti dalle vigenti norme in materia, ad apposita variante urbanistica nel caso in cui intendesse promuovere la realizzazione di interventi diversi da quelli consentiti nella zona "E1" ma comunque finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione dell'area circostante il tessuto storico della città.

— In ordine alla individuata zona "C167.4", nulla si ha da rilevare essendo la stessa quasi totalmente attuata;

c.5) *Sottozona "Cr":*

Questa sottozona è caratterizzata da "interventi di edilizia spontanea senza alcuna programmazione urbanistica priva quasi totalmente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria".

In tale sottozona, suddivisa in 13 comparti ed estesa nella totalità (come si rileva dalla planimetria di azzonamento) più di 43 Ha, viene prevista una densità territoriale variabile, da comparto a comparto, da 0,75 mc./mq. a 1,25 mc./mq.

Appare opportuno evidenziare che per la scelta delle suddette previsioni, non risulta, ancora una volta, essere stata effettuata un'analisi sulla effettiva capacità insediativa delle medesime sottozone "Cr" che sono notevolmente estese. Dette aree sembrerebbero essere state destinate ad espansione in quanto, a detta dei progettisti, caratterizzate da interventi edilizi definiti "spontanei". Al riguardo sembra che detta definizione sia un eufemismo per classificare interventi edilizi sorti senza alcuna disciplina urbanistica e dei quali per altro non risulta accertata la legittimità e/o l'eventuale sanabilità.

Considerato che una proficua sistemazione edilizia ed urbanistica non può prescindere da una dettagliata analisi dello stato di fatto e della regolarità dei manufatti esistenti, si ritiene, in questa sede, non poter condividere le previsioni della sottozona "Cr" in argomento e, pertanto, le aree interessate assumeranno la destinazione di zona agricola "E5".

d) *Zona R - Piani di recupero*

Nella relazione di piano i progettisti affermano che il P.R.G. recepisce integralmente la perimetrazione effettuata, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85. Su tali aree sembrerebbe che il comune abbia adottato, ai sensi delle leggi regionali n. 7/80 e n. 70/81, i piani particolareggiati che a dire dei progettisti sono stati recepiti dal P.R.G.

Delle delibere di adozione di detti piani non sono stati dati ragguagli.

In considerazione che a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, commi 4 e 5, in sede di redazione del P.R.G., si deve tenere conto dei P.P.R. approvati, definendo l'assetto territoriale e la riqualificazione delle zone edificate abusivamente, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive, rilevandosi che il P.R.G. in esame si limita alla perimetrazione delle zone senza specificarne né l'assetto pianificatorio né le modalità attuative, le previsioni proposte sono da disattendere e le aree interessate assumono la classificazione di zona E5.

e) *Zona D - Attività artigianali, commerciali ed industriali*

Il P.R.G. prevede la suddivisione di tale zona omogenea nelle sottozone "D1", "D2" e "D3" oltre a recepire l'area A.S.I. ed i singoli impianti produttivi isolati.

Nulla si ha da rilevare sulla prevista area A.S.I., le cui previsioni di piano regolatore, approvato con decreto del 6 febbraio 2006, il comune di Grammichele ha l'obbligo di recepire.

Altresì nulla si eccepisce sulla individuazione delle aree ove insistono impianti produttivi isolati e si condividono le norme di cui all'art. 35.D, comma 5, delle N.T.A. che disciplinano gli interventi sugli stessi.

Per quanto riguarda le nuove previsioni di zone industriali - artigianali e commerciali, denominate sottozone "D1", "D2" e "D3", preliminarmente occorre evidenziare che le stesse risultano essere notevolmente estese.

Infatti, sebbene della quantità di superficie impegnata non sia fatto alcun cenno negli elaborati di piano, da un calcolo approssimativo effettuato da quest'Ufficio sulla planimetria di azzonamento, le stesse risultano essere estese complessivamente oltre 40 Ha.

Altresì si evidenzia che le scelte di piano relative alla individuazione, localizzazione e dimensionamento delle aree da destinare ad attività industriale, artigianale e commerciale, non risultano giustificate in alcun modo né risulta che siano state effettuate indagini su richieste degli operatori nel settore artigianale e commerciale ed altresì non sono stati forniti ragguagli sulla metodologia applicata per pervenire alla scelta di impegnare così vaste aree del territorio a tale destinazione.

Considerata la suddetta carenza analitica si ritiene che il dimensionamento delle suddette aree esorbiti da ogni effettivo fabbisogno in ragione della presenza nel territorio comunale dell'area A.S.I., non ancora attuata, e della tendenza al decremento demografico della popolazione.

Pertanto non si ritiene poter condividere tutte le nuove previsioni di Zona "D", ma al fine di garantire la possibilità, almeno in parte, di realizzare impianti produttivi, di iniziativa privata e pubblica, anche al di fuori dell'area A.S.I. si reputa poter assentire parzialmente dette previsioni come di seguito enunciato:

e.1) *Sottozone "D1" e "D2" divise in comparti:*

In ragione della loro localizzazione, limitrofa all'impianto A.S.I., ed alla sussistenza negli stessi di impianti produttivi, al fine di una razionale definizione dell'intera

area si ritengono condivisibili le destinazioni urbanistiche con le relative N.T.A. dei comparti "D2(4)" e "D2(3)".

Sono pertanto disattese le aree denominate "D1(1)", "D1(2)", "D2(1)", "D2(2)" e "D2(5)" e le stesse assumeranno la destinazione di zona agricola "E5";

e.2) *Sottozona "D3"*: In ordine a tale sottozona occorre evidenziare che la stessa consiste in un'unica piccola area (circa mq. 7.000), individuata ad ovest del centro abitato, già impegnata da un manufatto.

L'art. 35.D3 che disciplina tale sottozona, prevede, tra le altre, la possibilità di destinare le costruzioni ad attrezzature di tipo sportivo e ricreativo. Considerato che non risulta in alcun modo giustificata la previsione di tale possibilità né si ritiene condivisibile, si ritiene che l'area "D3" proposta debba assumere la destinazione di "Impianti produttivi isolati" e sia disciplinata dal relativo art. 35.D, comma ultimo, delle N.T.A.

f) *Zona E - agricola*

Come specificato nella superiore descrizione di piano, la zona agricola è stata suddivisa nelle sottozone "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6" ed "Esr".

Per ciascuna di esse si reputa che:

f.1) *sottozona "E1" - agricola di particolare interesse ambientale*

In linea generale si condivide tale previsione disciplinata dall'art. 35.E.1. Tuttavia si rileva che detta norma, al comma 7.2, prevedendo la possibilità di edificazione ad uso residenziale, contrasta con il dettato di cui all'art. 2, lett. e del D. I. n. 1444/1968. Se ne prescrive pertanto l'eliminazione;

f.2) *sottozona "E2" - agricola marginale*

Tale zona è caratterizzata da problemi di stabilità geomorfologica e conseguentemente nella stessa, ai sensi dell'art. 35.E.2, è esclusa la realizzazione di nuovi volumi e sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei preesistenti manufatti.

Nulla si rileva al riguardo;

f.3) *sottozona "E3" - zona boscata*

Include le aree vincolate a bosco e quelle soggette a rimboschimento o miglioramento agrario.

Ai sensi dell'art. 35.E.3, sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei preesistenti manufatti e l'attività edilizia consentita dalla legge regionale n. 16/1996.

Nulla si rileva al riguardo;

f.4) *sottozona "E4" - agricola con colture alborate*

Nella zona denominata "E4", secondo l'art. 35.E.4 delle N.T.A., oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla ristrutturazione di edifici esistenti è prevista la possibilità di realizzare edifici di "tipo agricolo" con un indice fondiario di 0,04 mc./mq. ed "edifici residenziali" con indice fondiario di 0,03 mc./mq.

Si ritiene in linea generale condivisibile tale previsione;

f.5) *sottozona "E5" - agricola con colture alborate miste*

Tale sottozona ricopre anche le sottozone "E5sc" ed "E5st".

Nella zona "E5", sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e la ricostruzione di volumi esistenti. In essa è prevista la possibilità di realizzare edifici di tipo agricolo con indice fondiario pari a 0,07 mc./mq. ed edifici residenziali con indice fondiario pari a 0,03 mc/mc.

Si ritiene in linea generale condivisibile la previsione;

f.5.1) *nella zona "E.5.sc" - con suscettività d'uso commerciale e direzionale*, sono previsti, oltre all'uso agricolo, interventi edilizi per attività commerciale e direzionale con indice di edificabilità fondiaria pari a 2,00 mc./mq.

Preliminarmente, considerato che tale previsione, per la quale per altro non è rilevabile alcuna motivazione, incrementa di fatto la possibilità realizzativa di attività commerciali e direzionali, si ribadisce quanto già rilevato in ordine al ritenuto sovradimensionamento del piano di aree da destinare a tali insediamenti.

Tuttavia, considerato che l'area in questione è caratterizzata da colture alberate miste a seminativo, ipotizzandosi la necessità, da parte di alcuni proprietari, di procedere alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, si ritiene poter assentire nella zona "E5sc" la realizzazione di tali impianti.

Ad ogni modo è necessario che l'indice fondiario ammissibile sia adeguato alle prescrizioni di cui all'art. 7, punto 4, del D.I. n. 1444/1968;

f.5.2) *nella zona denominata "E5st"*, ai sensi dell'art. 35.E.4st, è prevista, oltre all'uso agricolo del territorio, la possibilità di realizzare impianti ricettivi turistici con un indice di densità territoriale di 0,30 mc./mq.

Si ritiene che tale norma contrasti con le vigenti norme in materia e pertanto si prescrive che il succitato art. 35.E.4st delle N.T.A. venga modificato secondo le prescrizioni dettate dall'art.7, punto 4, del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

f.6) *nella sottozona E 6 - agricola ad uso seminativo*, sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione degli edifici esistenti con conservazione dei volumi.

Inoltre sono consenti impianti e manufatti edilizi oper la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Anche in questa zona è prevista la realizzazione di "annessi agricoli" e "residenze" di cui i primi con indice di densità fondiaria pari a 0,07 mc./mq. ed i secondi con indice di densità fondiaria di 0,03 mc./mq. Premesso che le attività consentite in tale zona sono assimilabili a quelle consentite, con la presente proposta di parere, nella zona E.5sc, le aree individuate dal P.R.G. a zona E6 assumeranno la destinazione "E.5sc" con le relative N.T.A.;

f.7) *nella zona "Esr" - con suscettività d'uso residenziale*, oltre all'uso agricolo è previsto l'utilizzo anche per insediamenti residenziali.

L'art. 35.E.sr, comma 5, delle N.T.A. specifica che "gli interventi residenziali sono assimilati come destinazione d'uso alle sottozone C2"; altresì si rileva che per lotti compresi tra 2.500 e 15.000 mq. è possibile realizzare una cubatura di 450 mc.

Al riguardo occorre far presente che il D.I. n. 1444/1968, ai punti C ed E, definisce rispettivamente le caratteristiche territoriali che devono possedere le aree da destinare a zona di espansione e a zona agricola.

Altresì si evidenzia che la possibilità edificatoria introdotta in area agricola incrementa sostanzialmente quella delle zone "C", già ritenuta sovradimensionata nei superiori paragrafi.

Per quanto sopra la previsione proposta non può essere condivisa e pertanto le aree assumeranno la destinazione

ne di zona "E5" normate dall'art. 35.E.5 con le prescrizioni sopra dette.

g) *Zona F - Attrezzature pubbliche di interesse generale ed impianti ed attrezzature private di interesse generale*

Dalla "Relazione generale" di piano si rileva che per la popolazione ipotizzata (15.520 ab.) sono state previste attrezzature di standard per 524.294 mq. (di cui 215.878 mq. esistenti), pari a 33,78 mq./ab. Tale quantità risulta essere quasi il doppio della quantità minima (18 mq./ab.) prescritta dal D.I. n. 1444/1968.

Inoltre appare il caso di evidenziare che detta quantità di attrezzature di fatto risulta essere ancora maggiore in quanto, per le considerazioni di cui al paragrafo 1) - Generalità - della presente proposta di parere, la popolazione di 15.520 ab., ipotizzata per la redazione del piano, è superiore a quella desumibile dai recenti dati ufficiali dell'ISTAT, secondo i quali gli abitanti di Grammichele (in decremento demografico), all'anno 2005, sono poco più di 13.000. Alla luce di tali dati il rapporto tra abitanti ed attrezzature sale a circa 40 mq./ab.

Per le superiori considerazioni appare del tutto evidente che la quantità delle previste attrezzature non può essere ammissibile in termini di uso del territorio, costi di realizzazione ed inutile imposizione, a carico dei privati cittadini, di vincolo preordinato all'esproprio.

Considerato che la quantità di attrezzature esistenti risulta essere poco inferiore (215.878 : 13.000 ab. = 16,6 mq.) allo standard stabilito dal D.I. n. 1444/1968 e che per le determinazioni della presente proposta di parere alcune previsioni di piano sono state disattese, si ritiene che possano essere assentite le attrezzature di nuova previsione a servizio delle zone omogenee "A", "B", "C" e "D" assentite con la presente proposta di parere, le cui previsioni di standards possono considerarsi aderenti al minimo previsto dal citato D.I.

h) *Zona V - di rispetto*

Tali zone, tranne che quella relativa alla fascia di rispetto cimiteriale, non sono state graficizzate tuttavia l'art. 35.V delle N.T.A. disciplina tali aree.

Al riguardo si ritiene che le fasce di rispetto debbano, in ogni caso, corrispondere alle prescrizioni di legge.

i) *Viabilità urbana ed extraurbana*

In linea generale si condivide la viabilità prevista dai progettisti e sintetizzata nel superiore paragrafo relativo alla descrizione del piano.

Tuttavia si ritiene che la previsione di viabilità a sud-est dell'abitato debba essere disattesa in quanto prevista a servizio delle zone "D" non condivise con la presente proposta di parere.

l) *Prescrizioni esecutive*

Non si prendono in esame le prescrizioni esecutive redatte per i comparti "C167.3", "D2.2", "D2.3" in quanto oggetto di pianificazione dettagliata in aree disattese con la presente proposta di parere.

Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive dei comparti C1.1, C1.2 e FVA.1, le cui aree interessate sono state assentite con la presente proposta di parere, preliminarmente si evidenzia che sono state redatte in data 23 marzo 1998 e pertanto in data anteriore alla divulgazione della circolare D.R.U. n. 2/98, prot. n. 10221, inviata a tutti i comuni dell'Isola e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 63 del 19 dicembre 1998. Conseguenzialmente i P.P. in argomento, adottati con delibera n. 83

del 15 novembre 2005, dopo la divulgazione di dette direttive, non sono costituiti da tutti i necessari elaborati, elencati al capitolo 2.2.2 della medesima circolare, per consentire la corretta e completa interpretazione degli stessi.

Al riguardo non si può fare a meno di rilevare che con la citata circolare n. 2/98 è stata rappresentata la necessità (cap. 2.2.2, punto 2) che i P.P. fossero disegnati, a scala 1:2.000, sulla mappa catastale, dalla quale si potessero rilevare una serie di elementi tra i quali le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità, sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto).

Inoltre, in ordine ai piani particellari di esproprio allegati ai P.P., si evidenzia che sono stati redatti nel marzo del 1998 "utilizzando elementi sintetici e di costo ricavati applicando ad ogni opera i prezzi unitari riportati nel prezzario vigente della Regione Sicilia" e pertanto le stime dei costi sono state esplicitate in £, moneta corrente di allora. Al riguardo è necessario evidenziare che antecedentemente all'adozione da parte del consiglio comunale del P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive, il Presidente della Regione siciliana, con decreto del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004, ha adottato il nuovo prezzario regionale aggiornato al nuovo costo della vita (erano passati già 6 anni dalla redazione dei P.P.) e ovviamente con riferimento alla moneta unica europea entrata in vigore l'1 gennaio 2002.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che l'amministrazione comunale, preliminarmente all'adozione delle prescrizioni esecutive, avvenuta in data 15 novembre 2005 (dopo la divulgazione della suddetta circolare, dell'ultimo prezzario regionale e l'entrata in corso legale della moneta unica europea), avrebbe dovuto procedere a far adeguare gli elaborati delle prescrizioni esecutive secondo le direttive emanate da questo D.R.U. ed i nuovi prezzi di esproprio ed attuazione dei piani.

Per le sopra rilevate carenze ed irregolarità l'esame di merito delle prescrizioni esecutive proposte è improcedibile e pertanto, fermo restando quanto espresso in ordine alla destinazione delle zone "C1.1", "C1.2" e "FVA.1" con le relative N.T.A., le stesse rimangono prive di approvazione.

m) *Norme tecniche di attuazione*

In linea generale si condividono le norme previste salvo quanto già rilevato e prescritto nelle superiori considerazioni sulle singole zone omogenee.

Inoltre si ritiene che:

— i commi 5 e 6 dell'art. 35.Fva debbano essere così sostituiti:

"Gli impianti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia che regolano sotto qualsiasi titolo la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) ed il superamento delle barriere architettoniche. Gli impianti dovranno altresì essere conformi ai regolamenti delle federazioni sportive, sia per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali e costruttive che per la dotazione delle attrezzature fisse e mobili. Gli impianti dovranno essere dotati di idonei servizi (spogliatoi, deposito attrezzi, uffici, laboratori, locale di pronto soccorso, impianti tecnici, parcheggi ecc...) in quantità e con le caratteristiche prescritte dall'art. 2 e seguenti delle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva";

– l'art. 35 Fd deve essere così integrato: "Le caratteristiche degli impianti di distribuzione carburanti, le distanze dalla strada o da altri confini nonché le altezze dei manufatti e gli indici di volumetria dovranno in ogni caso essere conformi alle vigenti norme per la realizzazione e gestione di distribuzione carburanti.

n) *Regolamento edilizio*

Nulla si rileva in ordine alle norme di cui al R.E.C. fermo restando che norme generali, regionali o statali, vigenti e/o successive all'approvazione del P.R.G. prevalgono sulla normativa comunale.

4) **Osservazioni ed opposizioni**

A seguito di pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, avverso il P.R.G. adottato con delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2005, come attestato dal segretario comunale, con nota del 16 maggio 2008, risultano essere state presentate, entro i termini di legge, n. 114 osservazioni e/od opposizioni, riportate nel successivo elenco; sulle medesime sono state espresse, in data 3 maggio 2007, soltanto le deduzioni da parte del progettista, mentre il consiglio comunale non si è determinato al riguardo, così come risulta dalla nota commissariale n. 5250 del 6 maggio 2008.

Oltre alle osservazioni e/od opposizioni suddette, l'amministrazione comunale ha presentato proprie osservazioni, come risulta dalla relazione in data 26 luglio 2007 del responsabile del settore urbanistica e precisamente:

- con nota n. 14789 del 27 novembre 2006;
- con nota n. 14830 del 27 novembre 2006;
- con delibera consiliare n. 91 del 30 novembre 2005

Elenco osservazioni e/od opposizioni

Ditte:

- 1) Scacciantè Michele
- 2) Pennisi Raffaella
- 3) Iudica Giuseppe
- 4) Ledda Maria Teresa
- 5) Inzirillo Salvatore e Novello Daniela Concetta
- 6) La Ferla Giovanni
- 7) Specchiale Michelino
- 8) Musumarra Francesco
- 9) Coppoletta Raffaele
- 10) Ledda Gaetano
- 11) Galofaro Vito e Meli Concetta
- 12) Pennisi Maria Ester
- 13) Ballirò Maria Filomena
- 14) Campanello Concetta
- 15) Pennisi Salvatore
- 16) Pennisi Rosaria
- 17) Gulino Giovanna
- 18) Gulino Raffaele
- 19) Failla Maria
- 20) Gandolfo Salvatore
- 21) Gandolfo Salvatore
- 22) Tornello Maria del Carmine
- 23) Sileci Salvatore
- 24) Amato Michele
- 25) La Rocca Francesco
- 26) Mammà Luigi e Giorlando Maria Teresa
- 27) Gulino Concetta
- 28) Pennisi Santa
- 29) Giorlando Giacomo
- 30) Lamagna Francesca
- 31) Cucuzza Salvatore

- 32) Damigella Giuseppe, Eleonora, Patrizia, Marcella
- 33) Damigella Giuseppe
- 34) Damigella Giuseppe
- 35) Vacirca Giuseppina
- 36) Catania Giuseppe
- 37) Scaglia Salvatore
- 38) Gianformaggio Anna Maria
- 39) Anfuso Giuseppe
- 40) La Rocca Salvatore
- 41) Polizzi Angela
- 42) Iudica Salvatore
- 43) Iudica Salvatore
- 44) Interriggi Francesca
- 45) Interriggi Giuseppa
- 46) Ragusa Maurizio
- 47) Nicastro Paolo
- 48) Pepi Raffaele
- 49) Sileci Luigi
- 50) Rizzo Anna Maria
- 51) Ledda Gaetano
- 52) Ledda Giuseppe
- 53) Salafia Silvia
- 54) Viola Luciana
- 55) Astuto Giuseppe
- 56) Vanella Angelo
- 57) Busacca Maria Teresa
- 58) Gandolfo Agata
- 59) Murgo Mauro
- 60) Anfuso Gaetano
- 61) Fragapane Giuseppa
- 62) Sileci Raffaella
- 63) Gulizia Eugenio
- 64) Cucuzza Angelo
- 65) Morello Vito
- 66) Morello Vincenzo
- 67) Piccolo Francesco e Piccolo Angela
- 68) Piccolo Angela
- 69) Piccolo Francesco
- 70) Ledda Raffaella
- 71) Ing. Anguzza Vincenzo
- 72) Pappalardo Luigi
- 73) Pennisi Maria
- 74) Scifo Giovanni
- 75) Giaquinta Francesco
- 76) Chiovè Concetta
- 77) Grosso Carmelo Giuseppe
- 78) Grosso Carmelo Giuseppe
- 79) Fragapane Michele
- 80) Renna Giovanni
- 81) Stracuzzi Riccardo
- 82) Tornello Michele
- 83) Tornello Luigi Sebastiano
- 84) Privitera Gaetano
- 85) Scacciantè Giuseppe
- 86) Chiovè Orazio
- 87) Nicastro Maurizio
- 88) Interriggi Luigi
- 89) Morello Paolo
- 90) Cubisino Luigi
- 91) Marchese Santa
- 92) Nicastro Paolo
- 93) Rumasuglia Tommaso
- 94) Chiovè Roberto
- 95) Nicosia Maria
- 96) Giandinoto Mariangela
- 97) Gulizia Anna Maria

- 98) Maugeri Francesco
- 99) Scapellato Michele
- 100) Cannizzo Lucia
- 101) Nicastro Filippo
- 102) Fargetta Giovanni
- 103) Iudica Salvatore e Mammana Salvatore
- 104) Quattrocchi Adriano
- 105) Tirolo Mario Salvatore e Romeo Carmela
- 106) Caruso Salvatore
- 107) Fiore Domenica
- 108) Larocca Vincenzo
- 109) Coppoletta Antonio Gaetano
- 110) Inzirillo Antonino
- 111) Palermo Pietro
- 112) Cucuzza Salvatore
- 113) Mancuso Francesca
- 114) Pampallona Giacomina

DETERMINAZIONI SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

Preliminarmente si rileva che l'individuazione delle osservazioni sulle planimetrie di piano non consente sovente l'individuazione specifica degli immobili oggetto di osservazioni e opposizioni e che sovente la descrizione dei progettisti non aiuta alla comprensione della problematiche poste.

Le sotto elencate osservazioni ed opposizioni interessano aree sottoposte a modifiche a seguito dei suggerimenti dell'U.T.C. e della C.E.C., stralciate dalla presente proposta di parere, o aree oggetto di determinazione sulle previsioni di piano e pertanto sono superate:

— 1; 3; 5; 9; 11; 12; 13; 19; 21; 24; 25; 28; 30; 32; 37; 38; 40; 43; 44; 45; 46; 48; 54; 57; 61; 62; 64; 75; 76; 79; 80; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 93; 94; 95; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114.

Le sotto elencate osservazioni sono respinte in conformità alle valutazioni dei progettisti:

— 6; 7; 10; 15; 16; 22; 23; 26; 29; 34; 35; 36; 47; 55; 56; 60; 63; 66; 73; 74.

Si accolgono le seguenti osservazioni:

— 2; 4; 8 (nel senso che l'arteria stradale di previsione va disastesa); 72; 77; 78; 90; 97.

L'osservazione n. 14 non può essere presa in esame in quanto si riferisce ad un'area destinata a zona "D2(3)", come individuata nella planimetria di piano ed invece ritenuta dal ricorrente e riportata dai progettisti sulla tavola di visualizzazione come zona "D1(4)".

L'osservazione n. 17, nella parte riguardante la richiesta di ampliamento della zona "Esr" è superata dalle determinazioni della presente proposta di parere. Per quanto riguarda la richiesta relativa all'arteria stradale, la stessa viene parzialmente accolta nel senso che detto tracciato stradale va soppresso.

L'osservazione n. 27 nella parte riguardante la viabilità di previsione è superata dalle determinazioni della presente proposta di parere. Si ritiene accoglibile la richiesta di inserimento dell'immobile all'interno della perimetrazione del piano di recupero.

Le osservazioni n. 18; 20; 104 sono parzialmente accolte nel senso che i manufatti esistenti, ove regolari, con le relative aree di pertinenza assumono la destinazione di zona "Vp" - verde privato normato dall'art. 35 Vp delle N.T.A.

L'individuazione effettuata dai progettisti dell'osservazione n. 33 non consente l'esatto calcolo delle aree, in atto destinate a zona "Fva", e per le quali il proprietario chiede la destinazione a zona "D" - impianti produttivi isolati, per

l'eventuale ampliamento dell'opificio esistente. Si ritiene tuttavia poter parzialmente assentire la richiesta nel senso che l'amministrazione comunale, in sede di redazione del piano particolareggiato della zona "Fva" valuterà l'entità delle superfici da accorpate all'insediamento esistente per consentirne l'ampliamento a norma dell'art. 35.D.8 delle N.T.A.

L'osservazione n. 53 è parzialmente accolta in quanto trattasi dell'arteria stradale oggetto dell'osservazione n. 17.

Le osservazioni nn. 39; 41; 58; 59; 84 sono parzialmente accolte nel senso che l'area di pertinenza dei fabbricati esistenti, assumono la destinazione "Vp" di verde privato.

L'osservazione n. 42 non può essere oggetto di determinazione in quanto volta ad ottenere nuove previsioni di piano (una strada) rispetto a quello redatto ed adottato dal comune.

L'osservazione n. 49, nel caso in cui l'immobile oggetto della stessa sia stato regolarmente autorizzato e realizzato, può essere parzialmente accolta nel senso che, fermo restando il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale, sarà escluso dalla previsione di parcheggio che ovviamente dovrà essere realizzato solo a servizio del cimitero.

L'osservazione n. 50 non può essere valutata in quanto illeggibile così come evidenziato dai progettisti.

Le osservazioni nn. 51 e 52 non possono essere valutate in quanto le N. T.A. delle zone "E5" citate dagli osservanti non corrispondono a quelle redatte ed adottate dal consiglio comunale.

In ordine alle osservazioni nn. 67, 68 e 69, i progettisti dichiarano che nelle more della redazione del piano le aree oggetto delle medesime sono state notevolmente modificate e, pertanto, pur non accogliendo dette osservazioni, ritengono che le previsioni relative alle medesime aree debbano essere oggetto di revisione. Si ritiene che il comune in sede di controdeduzioni debba esprimersi al riguardo. Nel caso di mancate controdeduzioni le osservazioni si intenderanno accolte.

In ordine alle osservazioni nn. 65 e 70 si rileva che la visualizzazione effettuata dai progettisti e le planimetrie allegate alle medesime osservazioni non consentono l'individuazione dei manufatti che insistono nelle aree ed il conseguente esame e la valutazione delle medesime osservazioni e pertanto sono respinte.

Osservazione n. 71:

— lett A) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. B) accolta nel senso che va recepito il piano particolareggiato del centro storico approvato con decreto n. 532 del 24 luglio 2002;

— lett. C) accolta;

— lett D) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. E) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. F) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. G) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. H) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. I) non accolta;

— lett. L) superata dalle considerazioni e valutazioni della presente proposta di parere;

— lett. M) non accolta;

— lett. N) non può essere oggetto di determinazione in quanto volta ad ottenere nuove previsioni di piano (una strada) rispetto a quello redatto ed adottato dal comune;

Le osservazioni nn. 31, 81 e 92 sono accolte nel senso che le N.T.A. delle zone "D" assentite con la presente proposta di parere vanno integrate e modificate con quelle approvate con decreto n. 47 del 30 gennaio 2001.

Le osservazioni nn. 105 e 110 sono parzialmente accolte nel senso che gli opifici esistenti e le relative aree di pertinenza assumono la destinazione di "Impianto produttivo isolato" normato dall'art. 35.D., ultimo comma, delle N.T.A.

Osservazioni del consiglio comunale

Preliminarmente occorre rammentare che, come rappresentato nelle premesse della presente proposta di parere, il consiglio comunale non ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al P.R.G., malgrado, con proposta del 26 luglio 2007, il settore urbanistica, allegando alla stessa la relazione istruttoria, prot. n. 3890 del 13 luglio 2007, avesse sottoposto al consiglio le determinazioni su n. 6 delle 114 osservazioni presentate dai cittadini.

Dalla proposta di deliberazione n. 5 del 26 luglio 2007 si rileva che, con nota prot. n. 14789 del 27 novembre 2006, l'amministrazione comunale "ha segnalato ai progettisti alcune esigenze inerenti la viabilità comunale" sulle quali i progettisti non si sono determinati. Il contenuto di detta nota, mai trasmessa a quest'Ufficio, è sconosciuto e pertanto nel merito non è possibile esprimere alcuna valutazione.

Risulta, altresì, che con nota prot. n. 14830 del 27 novembre 2006 l'amministrazione comunale abbia "segnalato ai progettisti l'esigenza di recepire il piano A.S.I. approvato in data 6 giugno 2006 con decreto n. 50/D.R.U.". Evidenziando che anche la suddetta nota non è stata trasmessa in uno agli atti del P.R.G., si rileva che i progettisti, al riguardo, in data 6 luglio 2007, hanno comunicato al comune "la specifica destinazione dell'area restituita dal consorzio A.S.I. alla programmazione comunale facendo presente che la destinazione di tale area coerentemente con le scelte del P.R.G. è quella della zona "E" - sottozona "E.5".

Sfugge a quest'Ufficio come l'area A.S.I., le cui destinazioni sono state regolarmente approvate da questo Assessorato, possa assumere la destinazione di zona "E" sottozona "E.5". Tuttavia si fa presente che, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 50 del 6 febbraio 2006 approvativo del P.R. A.S.I., il comune di Grammichele è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali dell'emanazione del medesimo decreto.

In ordine al piano carburanti, nella proposta di deliberazione è riportato che lo stesso è stato trasmesso ai progettisti; al riguardo si evidenzia che non è dato sapere in che data sia stata effettuata tale trasmissione né se i progettisti abbiano espresso valutazioni al riguardo o abbiano introdotto le modifiche secondo le indicazioni della delibera consiliare n. 91 del 30 novembre 2005, relativa appunto alla approvazione del piano urbano di ristrutturazione della rete carburanti.

Ciò premesso si rileva che con la citata delibera il consiglio comunale, oltre ad individuare gli impianti di distribuzione carburanti da mantenere, ha individuato le direttrici sulle quali poter realizzare nuovi impianti, ma non risultano individuate le singole aree; in assenza di ciò pertanto non è possibile alcuna valutazione urbanistica.

Resta ovvio che le aree per gli impianti di distribuzione carburanti dovranno essere individuate nei modi e nei termini delle vigenti norme in materia e secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale dell'industria.

5) Piano urbanistico-commerciale

...Omissis...

5.2) Descrizione, esame e valutazioni del piano urbanistica commerciale

Dagli elaborati di piano, e dal testo della delibera n. 71 del 17 novembre 2006, si evince che, a seguito di analisi effettuata sugli esercizi di vendita e distribuzione esistenti, ed in ottemperanza alle direttive regionali, emanate con D.P.R.S. 11 luglio 2000, sono state definite n. 4 zone commerciali, ciascuna così suddivisa:

Zona n. 1: In questa zona, coincidente con la zona "A" di P.R.G., e disciplinata dall'art. 2.a) delle N.T.A., sono consentiti nuovi insediamenti di esercizio di vicinato e di medie strutture nonché l'ampliamento delle superfici di vendita degli esercizi esistenti.

Zone n. 2 e n. 3: Anche in queste zone, coincidenti rispettivamente con le zone "B" e le zone "C" del P.R.G. e disciplinate una dall'art. 2.b) e l'altra dall'art. 3.a) delle N.T.A., sono consentiti nuovi insediamenti di esercizio di vicinato e di media struttura oltre all'ampliamento degli esercizi esistenti. I suddetti interventi differiscono in ragione della destinazione dell'area (zona 2 o zona 3) e della superficie di vendita ammissibile.

Zona n. 4: Tale zona coincide con le aree destinate a zona "D" del P.R.G. e sono disciplinate dall'art. 4 delle N.T.A. In tale zona, a differenza delle prime, non è consentita l'attività di esercizio di vicinato. Altresì si rileva che in tale zona è consentito l'insediamento, oltre che delle medie strutture, anche quello delle grandi.

In linea generale è condivisibile la suddivisioni in zone di vendita e loro localizzazione, tuttavia è necessario che la perimetrazione di ciascuna zona sia adeguata a quella delle zone omogenee di piano discendente dalle determinazioni della presente proposta di parere.

Si ritengono condivisibili le N.T.A. di ciascuna zona.

5.3) Osservazioni ed opposizioni

Preliminarmente si rileva che sulle osservazioni presentate avverso al piano urbanistica commerciale non visualizzate, sono state rigettate da parte del progettista e del consiglio comunale.

Osservazione n. 1: La richiesta formulata dall'esponente è volta ad ottenere l'inserimento del terreno di sua proprietà in un'area commerciale; altresì è richiesta una modifica delle previsioni di P.R.G. La suddetta osservazione non è stata visualizzata, oltre che dal progettista anche dal richiedente e, pertanto la stessa è respinta in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale.

Osservazioni nn. 2, 3: dette osservazioni non sono state individuate nemmeno dagli esponenti, tuttavia dalla descrizione delle stesse da parte del progettista, si evince che le stesse ricadono all'interno del perimetro di una zona "R" di recupero e, pertanto in aderenza alle determinazioni della presente proposta di parere su dette zone, le osservazioni sono parzialmente accolte nel senso che dovranno essere prese in considerazione in sede di redazione dei piani particolareggiati di recupero.

Per quanto sopra rilevato e considerato si è del parere che il piano regolatore generale del comune di Gram-

michele, adottato con deliberazione n. 83 del 15 novembre 2005, con annessi P.E., R.E., norme tecniche di attuazione, e piano urbanistica commerciale, adottato con deliberazione n. 71 del 17 novembre 2006, sia meritevole di approvazione con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui ai sopra considerata.»;

Vista la nota prot. n. 10 del 25 febbraio 2009, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 3 del 25 febbraio 2009, di integrazione della precedente proposta n. 1 del 27 gennaio 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

— Con nota prot. n. 4 del 2 febbraio 2009 questa U.O. 5.2 ha trasmesso, per il tramite del dirigente generale dell'urbanistica la proposta n. 1 del 27 gennaio 2009 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sul piano regolatore generale del comune di Grammichele;

— Con la suddetta proposta di parere, a seguito dell'esame procedurale e di merito del piano nonché delle osservazioni avverso allo stesso presentate al comune, è stato ritenuto che il piano regolatore generale del comune di Grammichele, adottato con deliberazione n. 83 del 15 novembre 2005, con annessi P.E., R.E., norme tecniche di attuazione e piano urbanistica commerciale, adottato con deliberazione n. 71 del 17 novembre 2006, sia meritevole di approvazione con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui ai considerata della medesima proposta.

— La ditta Fragapane Michele e Andrea, con nota assunta al protocollo dell'A.R.T.A. al n. 50925 del 25 giugno 2008, ha presentato osservazione al piano, fuori i termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, direttamente a questo Assessorato.

— Come di prassi, quest'Ufficio avrebbe dovuto determinarsi anche su detta osservazione, tuttavia, per mera dimenticanza, in sede di esame del piano la stessa non è stata presa in considerazione. Pertanto di seguito si enunciano le determinazioni di competenza su detta osservazione. La presente proposta di parere costituisce integrazione alla citata proposta di parere n. 1/U.O. 5.2 del 27 gennaio 2009 il cui contenuto si ribadisce e si intende integralmente trascritto.

Osservazione Fragapane Michele e Fragapane Andrea

Gli osservanti sostanzialmente denunciano la mancata dichiarazione, in sede di adozione del P.R.G., di incompatibilità da parte del consigliere Mineo che, a dire degli stessi, sarebbe proprietario di un'area destinata a verde agricolo dal vigente P. di F. ed a zona "C1" o "C2" del P.R.G.

Altresì gli osservanti denunciano la medesima mancata dichiarazione di incompatibilità da parte di altri consiglieri comunali e, tuttavia non avanzano alcuna richiesta se non quella di dichiarare illegittima la delibera di adozione del piano.

Al riguardo si ritiene che non compete a questo Assessorato procedere alla verifica di compatibilità dei consiglieri comunali a prendere parte alla discussione degli strumenti urbanistici. Infatti, fermo restando gli obblighi discendenti dall'art. 1 della legge regionale n. 57/95 e dall'art. 16 della legge regionale n. 30/2000, i consiglieri comunali assumono le loro determinazioni sugli strumenti urbanistici o si astengono dal farlo esclusivamente sotto la personale responsabilità.

In ordine alla verifica delle regolarità dell'iter di adozione del P.R.G. si rimanda a quanto evidenziato nella proposta di parere n. 1/2009.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 162 del 18 giugno 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78; Sentiti i relatori;

Valutati l'impostazione complessiva del piano, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione e quelli rilevati nel corso del sopralluogo;

Considerato che, in linea generale, risultano condivisibili le linee strategiche del P.R.G. e che l'impostazione progettuale risponde coerentemente alle finalità ed agli obiettivi prefissati, si è dell'avviso di condividere la proposta di parere n. 1 del 27 gennaio 2009, che fa parte integrante del presente voto, con le precisazioni, modifiche e prescrizioni che seguono.

1) Prescrizioni geologiche: sono integralmente richiamate le norme di attuazione contenute nella relazione generale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), ed in particolare del bacino del fiume Acate-Dirillo approvato con D.P.R.S. del 18 ottobre 2004. Si richiamano altresì i vincoli imposti sul regime delle acque di superficie dagli artt. 93 e 96 del T.U. n. 523/1904. Al riguardo è opportuno che detti vincoli vengano rappresentati sulla cartografia di piano a scala idonea.

2) Emendamenti: compatibilmente con le prescrizioni di cui al presente voto, si condividono le modifiche introdotte dalla C.E.C. e dall'U.T.C. di cui all'all. 31, visualizzate nelle tavole datate 30 novembre 2004.

3) Zonizzazione:

3.1) Zona A: l'impianto planimetrico originario della nuova Occhiola, che assunse poi il nome Grammichele, si sviluppa su uno schema radiocentrico esagonale cardinalmente orientato sulla croce resa nella piazza centrale, dalla diagonale e l'ortogonale di mezzzeria. Successivamente l'espansione del centro urbano si è sviluppata nel rispetto dell'impianto planimetrico esagonale fino ai primi anni del 1900. Pertanto la zona "A", in linea con la perimetrazione redatta con le schede C.S.U. dalla soprintendenza di Catania (punto 3.4 della circolare A.R.T.A. n. 3/2000) va estesa includendo il tessuto urbano fino alla via Fiume, via Angelico, via Sicilia, via Vittorio Veneto, via Giovanni Pascoli, Via Fratelli Cairoli, via Turati, corso Cavour, via Mingetti, via Vivaldi, piazza Marconi e via Copernico.

3.2) Zona C: sono da confermare le previste zone C2 e C3, nonché le zone C.167, già inserite nel programma di fabbricazione ed in parte attuate o in corso di attuazione. Sono invece da disattendere le zone Cr e le c.d. zone R, interessate dai piani di recupero, entrambe caratterizzate da fenomeni di abusivismo edilizio, che dovranno essere oggetto di ristudio da effettuare secondo i criteri dettati dall'art. 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 17/94. Nelle more le aree interessate assumeranno la classificazione di "verde agricolo".

3.3) Zona D: sono da confermare le zone D2, DST2, DST3 e D3 in quanto oggetto della variante al P. di F. approvata da questo Assessorato con decreto n. 47/D.R.U. del 31 gennaio 2001.

3.4) Zona E: si prevede la suddivisione in n. 7 sottozone, per ciascuna delle quali vengono stabilite differenti

modalità attuative che in taluni casi appaiono non perfettamente coerenti con le vigenti disposizioni di legge.

Nella relazione illustrativa, peraltro, non vengono indicati i criteri secondo cui sono state enucleate dette distinte sottozone.

Al riguardo, pur ritenendosi condivisibili le modifiche alle N.T.A. di cui all'all. 31 adottate dal consiglio comunale, si prescrive che:

— l'indice di densità fondiario massimo per le costruzioni destinate a qualsiasi uso extra-agricolo dovrà in ogni caso essere di mc./mq. 0,03;

— sono assentibili gli insediamenti produttivi ex art. 22 della legge regionale n. 71/78 come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, fermo restando che, in sede di controdeduzioni comunali, dovranno essere specificate le risorse naturali oggetto di sfruttamento a carattere artigianale, per come prescritto dal comma 1 del citato art. 6 della legge regionale n. 17/94.

3.5) Attrezzature e servizi: non si condivide la previsione della zona Fv (Parco urbano) previsto in prossimità del settore ovest del centro urbano, in quanto non risultano adeguatamente motivate le ragioni di tale previsione che assoggetta una notevole estensione di territorio a vincolo espropriativo. L'area interessata assumerà la destinazione di verde agricolo.

4) Norme di attuazione e regolamento edilizio: si condividono le modifiche introdotte dal più volte citato all. 31, purché non confliggenti con le presenti prescrizioni.

5) Osservazioni-opposizioni: ferme restando le precedenti considerazioni, si confermano le valutazioni contenute nella proposta di ufficio con le seguenti modifiche:

— si accolgono le osservazioni nn. 19 e 21 con cui si chiede il mantenimento della zona C prevista dal P. di F. in luogo della zona C 167;

— l'osservazione n. 35 si accoglie limitatamente al punto sub 2, in quanto non adeguatamente motivata la riproposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione del precedente P. di F.;

— si accolgono parzialmente le osservazioni nn. 58 e 59 in quanto relative ad aree di modeste dimensioni che non appaiono idonee alla prevista funzione di verde pubblico attrezzato;

— si accoglie l'osservazione n. 72 in quanto relativa un edificio assistito da regolare C.E.;

— si accoglie parzialmente l'osservazione n. 78, limitatamente alla particella n. 497;

— si accoglie l'osservazione n. 103, in quanto relativa ad un'area già interessata da un P.d.L. convenzionato.

6) Programmazione commerciale: compatibilmente con le prescrizioni di cui ai precedenti punti le N.T.A. del P.R.G. sono da intendersi integrate dalle norme tecniche di cui alla programmazione commerciale adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 17 novembre 2006.

Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime il parere che il piano regolatore generale di Grammichele, adottato con delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2005, sia meritevole di approvazione, in conformità alla proposta di parere n. 1 del 27 gennaio 2009 che fa parte integrante del presente voto, con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono.»

Vista la nota del dirigente generale pro-tempore prot. n. 60251 del 4 agosto 2009, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Grammichele di adottare le controdeduzioni alle determinazioni

assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 162 del 8 giugno 2009;

Visto il foglio prot. n. 3382 del 15 dicembre 2009, pervenuto il 16 dicembre 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 14 gennaio 2010 al n. 2063, con il quale il comune di Grammichele ha trasmesso la delibera consiliare n. 107 dell'11 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Controdeduzioni al voto del C.R.U. del 18 giugno 2009 n. 162, inerente P.R.G. - regolamento edilizio - norme di attuazione - prescrizioni esecutive - e piano urbanistica commerciale.";

Vista la nota prot. n. 9 del 16 febbraio 2010, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 16 febbraio 2010, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato quanto appresso.

Con proposta di parere n. 1 del 27 gennaio 2009 questa U.O. 5.2 ha ritenuto "il piano regolatore generale del comune di Grammichele, adottato con deliberazione n. 83 del 15 novembre 2005, con annessi P.E., R.E., norme tecniche di attuazione e piano urbanistica commerciale ... meritevole di approvazione" con stralci, modifiche e prescrizioni.

La proposta dell'Ufficio è stata in seguito condivisa dal C.R.U. con modifiche e integrazioni nell'adunanza del 18 giugno 2009, voto n. 162.

Le determinazioni dell'A.R.T.A. sono state quindi notificate al comune di Grammichele con la citata nota dirigenziale n. 60251 del 4 agosto 2009.

Perviene ora la citata delibera n. 107/2009 con i relativi allegati, da cui si rileva che il consiglio comunale di Grammichele ha deciso di "Prendere atto del voto C.R.U. prot. 162 del 18 giugno 2009" proponendo la rettifica di alcune delle prescrizioni assessoriali (del. c.c. n. 107/2009, lett. A) dell'emendamento approvato con integrale riformulazione del dispositivo dell'originaria proposta di deliberazione).

Per chiarezza di esposizione si riportano pertanto di seguito le rettifiche richieste unitamente alle determinazioni assessoriali cui si riferiscono e alle valutazioni conclusive di questo Ufficio.

1. Relativamente alla zona A centro storico.

Richiesta comunale: "Perimetrazione del centro storico in conformità al piano particolareggiato approvato ed esecutivo" (del. c.c. n. 107/2009, lett. C) dell'emendamento approvato).

Prescrizione assessoriale: "... la zona A, in linea con la perimetrazione redatta con le schede CSU ... va estesa includendo il tessuto urbano fino alla via Fiume, via Angelico ... e via Copernico" (voto n. 182/2009, p. 3.1 dei considerata).

Valutazione: la richiesta comunale, peraltro non assistita da alcuna motivata controdeduzione alle determinazioni assessoriali, non può essere condivisa. Restano ferme le modalità di attuazione della zona A in conformità alla disciplina del piano particolareggiato esecutivo approvato relativamente alle aree interne a detto strumento, e in conformità alle N.T.A. relativamente alle aree esterne allo stesso.

2. Relativamente alla zona Cr (comparti di ristrutturazione urbanistica) e zona R - Piani di recupero.

Richiesta comunale: "Conferma dei piani di recupero trasmessi all'A.R.T.A. e in subordine proroga dell'efficacia

nelle more degli adempimenti prescritti dal C.R.U.” (del. c.c. n. 107/2009, lett. E) dell'emendamento approvato).

Prescrizione assessoriale: zone disattese e riclassificate “verde agricolo” nelle more del “ristudio da effettuare secondo i criteri dettati dall'art. 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 17/94” (voto C.R.U. n. 182/2009, p. 3.2 dei considerata).

Valutazione: la richiesta comunale, peraltro non assistita da alcuna motivata controdeduzione alle determinazioni assessoriali, non può essere condivisa in carenza dell'adempimento prescritto.

Il consiglio comunale di Grammichele, oltre alle precedenti istanze riconducibili a specifiche determinazioni di questo Assessorato, ha proposto anche le seguenti ulteriori:

3. Richiesta comunale: “inserimento nelle cartografie di piano dei limiti di vincolo di cui al D.P.R.S. 18 ottobre 2004 con l'introduzione della deroga di cui all'art. 10, legge n. 10/96 (rectius: legge regionale n. 16/1996 e s.m.i.) con indice massimo 0,03 mc./mq. e divieto di trasferimento di cubatura nella zona interessata” (del. c.c. n. 107/2009, lett. B) dell'emendamento approvato);

Valutazione: la richiesta comunale non risulta accompagnata da alcuna motivazione o considerazione di ordine urbanistico, né in riferimento alle specifiche determinazioni assessoriali notificate né in riferimento ad aspetti di carattere generale ai fini di un eventuale riesame o approfondimento. Essa, pertanto, appare complessivamente non valutabile nell'attuale fase procedurale, ferma restando l'immediata cogenza di quanto previsto da norme di legge vigenti.

4. Richiesta comunale: “conferma della revisione di P.R.G. relativa alla zona D, nella configurazione prevista dal piano approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 47/D.R.U. del 31 gennaio 2001” (del. c.c. n. 107/2009, lett. D) dell'emendamento approvato);

Valutazione: la richiesta comunale appare incomprensibile e comunque non accompagnata da alcuna motivazione o considerazione di ordine urbanistico, né in riferimento alle specifiche determinazioni assessoriali notificate né in riferimento ad aspetti di carattere generale ai fini di un eventuale riesame o approfondimento. Peraltro le zone D2, DST2, DST3 e D3, oggetto della variante approvata con decreto n. 47/D.R.U./2001, risultano confermate da questo A.R.T.A. (voto C.R.U. n. 182/2009, p. 3.3).

5. Richiesta comunale: “conferma nelle zone agricole della distanza minima degli edifici dai confini di mt. 5,00 ... come proposto dalla C.E.C. nell'allegato verbale del 16 novembre 1999, n. 34” (del. c.c. n. 107/2009, lett. F) dell'emendamento approvato);

Valutazione: per quanto attiene in particolare alle modifiche al P.R.G. proposte dalla C.E.C. nel verbale del 16 novembre 1999, va evidenziato in primo luogo quanto rappresentato a pag. 3 del parere U.O. 5.2 n. 1/2009 e cioè che le stesse “non possono essere prese in esame” poiché non sono state sottoposte alle preliminari verifiche di competenza dell'ufficio del Genio civile di Catania (art. 13, legge n. 64/1974). In ogni caso, si fa osservare che anche la suddetta richiesta di modifica dello strumento urbanistico già esaminato non risulta accompagnata da alcuna motivazione o considerazione di ordine urbanistico, né in riferimento alle specifiche determinazioni assessoriali notificate né in riferimento ad aspetti di carattere generale ai fini di un eventuale riesame o approfondimento. Ad ogni buon fine va sottolineato che il C.R.U. ha condiviso “le modifiche introdotte dalla C.E.C. di cui all'all. 31”

limitatamente a quelle “visualizzate nelle tavole datate 30 novembre 2004” (voto C.R.U. n. 182/2009, p. 2).

6. Richiesta comunale: “segnalazione, riguardo all'applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 17/94 del contenuto del verbale n. 34 della C.E.C. ...” (del. c.c. n. 107/2009, lett. G) dell'emendamento approvato);

Valutazione: a parte la genericità della segnalazione formulata dal C.C., si richiama quanto evidenziato al punto precedente in merito alle modifiche al P.R.G. proposte dalla C.E.C. nel verbale del 16 novembre 1999.

Con l'occasione si ritiene di dover segnalare in questa sede quanto rappresentato dal sig. Sileci S. con nota pervenuta il 2 febbraio 2010 (prot. n. 6875) in relazione all'osservazione n. 23 dallo stesso presentata e giudicata non accoglibile nel precedente parere n. 1/2009.

In particolare l'osservante sottolinea:

- la disparità di trattamento rispetto all'osservazione n. 49 parzialmente accolta avente ad oggetto un fabbricato ricadente in terreno limitrofo;

- la possibile sussistenza di un errore materiale di rappresentazione o di aggiornamento negli elaborati di P.R.G. che non ricomprendono il suo immobile dichiarato regolarmente realizzato in forza di c.e. n. 2/2002.

Esaminata la documentazione allegata alla nota integrativa, si rileva che il P.R.G. esaminato è stato redatto nel 1998 e che il fabbricato dell'osservante è riportato negli stralci cartografici oggi prodotti. Pertanto, in analogia a quanto deciso in merito all'osservazione n. 49 riguardante altro edificio ricadente in terreno limitrofo, a modifica di quanto in precedenza determinato, l'osservazione n. 23 può essere oggetto di identico dispositivo ovvero “nel caso in cui l'immobile oggetto della stessa sia stato regolarmente autorizzato e realizzato, può essere parzialmente accolta nel senso che, fermo restando il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale, sarà escluso dalla previsione di parcheggio che ovviamente dovrà essere realizzato solo a servizio del cimitero” restando onerato il comune delle relative verifiche.

Per tutto quanto sopra esposto, si è del parere che le controdeduzioni del comune di Grammichele adottate ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/1978 con delibera di consiglio comunale n. 10 dell'11 dicembre 2009 e trasmesse con nota n. 3382 del 15 dicembre 2009, non siano accoglibili.

Si ritiene pertanto che il P.R.G. di detto comune con annessi prescrizioni esecutive, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio e piano di urbanistica commerciale, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 15 novembre 2005, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni espresse nella proposta U.O. 5.2 n. 1/2009 e nel voto C.R.U. n. 162/2009 nonché da quanto discende dal presente parere.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 225 del 4 marzo 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Vista la nota prot. n. 9 del 16 febbraio 2010, cui l'U.O. 5.2 ha trasmesso la proposta di parere n. 4 del 16 febbraio 2010 relativa all'oggetto.

Visti gli atti e gli elaborati allegati;

Sentiti i relatori;

Considerato che è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della sopra citata proposta di parere, che costituisce parte integrante del presente voto, con le seguenti precisazioni, modifiche ed integrazioni:

1. in ordine all'ampliamento della zona "A", atteso che nel precedente strumento urbanistico l'area in oggetto era classificata zona "B" e che gran parte dell'edilizia preesistente, oggetto di sostanziali modifiche o sostituzioni, è priva di valenze storiche ed architettoniche, al fine della salvaguardia dell'esistente tessuto urbano, si è dell'avviso, condividendo le controdeduzioni comunali, di mantenere la classificazione di "Zona B1", con le seguenti prescrizioni:

— gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. e dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78), restano subordinati all'approvazione di piani particolareggiati o di recupero ex legge n. 457/78;

— per gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78), demolizione e ricostruzione e nuova edificazione andrà acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA.;

— i sotto elencati edifici, che presentano valenze storico-architettoniche, assumono la classificazione di zona "A puntuale", in cui sono consentiti esclusivamente, previo parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA., gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;

- A. Via Roma n. 134
- B. Via Fiume n. 1/3
- C. Via Vittorio Veneto n. 334/336
- D. Via Crispi angolo via Butera n. 2
- E. Via Crispi n. 107
- F. Via Crispi angolo via 16 agosto 1905
- G. Via Butera n. 162/164
- H. Via Butera n. 166/168
- I. Via Leopardi n. 68/70/72
- J. Via Vittorio Emanuele n. 108
- K. Via Vittorio Emanuele n. 110/112
- L. Via Vittorio Emanuele n. 127/129
- M. Via Vittorio Emanuele n. 131/133
- N. Via Vittorio Emanuele n. 35/39
- O. Via Vittorio Emanuele n. 45/47
- P. Via Vittorio Emanuele Villa Maria
- Q. Via Pascoli angolo via Parini n. 1
- R. Via Pascoli angolo via De Petris n. 54
- S. Via Pascoli angolo via Boccaccio n. 1
- T. Via Borghi n. 67/69

2. si ritengono condivisibili le controdeduzioni comunali in ordine alle zone "D" che rimangono classificate e disciplinate per come stabilito dalla variante approvata con decreto A.R.T.A. n. 47/D.R.U. del 31 gennaio 2001;

3. si ritengono condivisibili le controdeduzioni comunali in ordine alla disciplina edificatoria nelle zone "E" di verde agricolo esclusivamente per ciò che riguarda le distanze minime degli edifici dai confini (mt. 5,00), precisando che, relativamente al cosiddetto "trasferimento di cubatura" (per tutte le z.t.o., in linea con la costante giurisprudenza (vedasi sentenze C.S. sez. V, nn. 366/83, 147/86, 671/87, 291/91, 26/93) lo stesso può avvenire solamente tra lotti contigui che ricadono nella medesima z.t.o. fatto salvo il caso in cui le aree siano separate da una strada provinciale o vicinale.

Nei termini che precedono il Consiglio esprime il parere sulle controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 162 del 18 giugno 2009 relativo al piano regolatore generale di Grammichele, formulate con delibera consiliare n. 107 dell'11 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/78.;

Ritenuto di poter condividere i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 162 del 18 giugno 2009 e

n. 225 del 4 marzo 2010, rispettivamente, assunti con riferimento alle proposte della struttura del D.R.U. n. 1 del 27 gennaio 2009, n. 3 del 25 febbraio 2009 e n. 4 del 16 febbraio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 162 del 18 giugno 2009 e n. 225 del 4 marzo 2010 nonché alle prescrizioni e condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, sono approvati il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio adottati con delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2005 nonché la programmazione urbanistica commerciale del comune di Grammichele, adottata con delibera consiliare n. 71 del 17 novembre 2006.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 162 del 18 giugno 2009 e n. 225 del 4 marzo 2010.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 1 del 27 gennaio 2009 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 2) proposta di parere n. 3 del 25 febbraio 2009 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 3) voto n. 162 del 18 giugno 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 4) proposta di parere n. 4 del 16 febbraio 2010 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 5) voto n. 225 del 4 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 6) delibera di C.C. n. 83 del 15 novembre 2005;
- 7) delibera di C.C. n. 71 del 17 novembre 2006;
- 8) delibera di C.C. n. 10 del 13 marzo 2008;
- 9) delibera di C.C. n. 107 dell'11 dicembre 2009.

Elaborati di piano relativi al procedimento di adozione ex art. 3, legge regionale n. 71/78

- 10) relazione;
- 11) norme tecniche di attuazione;
- 12) regolamento edilizio;
- 13) tav. 1 - Inquadramento regionale;
- 14) tav. 1a - Indice di affollamento;
- 15) tav. 1b - Densità abitativa;
- 16) tav. 1c - Utilizzazione del patrimonio edilizio;
- 17) tav. 2 - Carta dei vincoli e delle limitazioni d'uso;
- 18) tav. 3 - Azzonamento - scala 1:10.000;
- 19) tav. 4 - Azzonamento centro urbano - scala 1:4.000;
- 20) tav. 5a - Azzonamento centro urbano - scala 1:2.000;
- 21) tav. 5b - Azzonamento centro urbano - scala 1:2.000;
- 22) tav. 5c - Azzonamento centro urbano - scala 1:2.000;
- 23) tav. 6 - Servizi - scala 1:4.000;
- 24) tav. 3 - Azzonamento - scala 1:10.000 (aggiornamento del 30 novembre 2004);

- 25) tav. 4 - Azionamento centro urbano - scala 1:4.000 (aggiornamento del 30 novembre 2004);
 26) tav. 5a - Azionamento centro urbano - scala 1:2.000 (aggiornamento del 30 novembre 2004);
 27) tav. 5b - Azionamento centro urbano - scala 1:2.000 (aggiornamento del 30 novembre 2004);
 28) tav. 5c - Azionamento centro urbano - scala 1:2.000 (aggiornamento del 30 novembre 2004).

Prescrizioni esecutive:

Comparto D2(2)

- 29) elab. 1 - Relazione generale;
 30) elab. 2 - Norme tecniche di attuazione;
 31) elab. 3 - Piano particellare d'esproprio;
 32) elab. 4 - Inquadramento territoriale e stralcio di P.R.G.;
 33) elab. 5 - Aerofotogrammetria profili altimetrici;
 34) elab. 6 - Normative tecniche e zonizzazione di piano;
 35) elab. 7 - Viabilità, parcheggi, sistema del verde;
 36) elab. 8 - Planivolumetria;
 37) elab. 9 - Profili regolatori;
 38) elab. 10 - Sezioni stradali e parcheggi;
 39) elab. 11 - Servizi a rete - fognatura e rete di adduzione idrica;
 40) elab. 12 - Servizi a rete - illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
 41) elab. 13 - Servizi a rete - particolari;
 42) elab. 14 - Stima di massima delle opere.

Comparto D2(3)

- 43) elab. 1 - Relazione generale;
 44) elab. 2 - Norme tecniche di attuazione;
 45) elab. 3 - Piano particellare d'esproprio;
 46) elab. 4 - Inquadramento territoriale e stralcio P.R.G.;
 47) elab. 5 - Aerofotogrammetria e profili altimetrici;
 48) elab. 6 - Normative tecniche e zonizzazione di piano;
 49) elab. 7 - Viabilità, parcheggi, sistema del verde;
 50) elab. 4 - Planivolumetria;
 51) elab. 9 - Profili regolatori;
 52) elab. 10 - Sezioni stradali e parcheggi;
 53) elab. 11 - Servizi a rete - fognatura e rete di adduzione idrica;
 54) elab. 12 - Servizi a rete - illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
 55) elab. 13 - Servizi a rete - particolari;
 56) elab. 14 - Stima di massima delle opere.

Comparto FVA

- 57) elab. 1 - Relazione generale;
 58) elab. 2 - Norme tecniche di attuazione;
 59) elab. 3 - Piano particellare d'esproprio;
 60) elab. 4 - Inquadramento territoriale, stralci P.R.G., profili altimetrici;
 61) elab. 5 - Normative tecniche e zonizzazione di piano;
 62) elab. 6 - Planivolumetria e profili regolatori; viabilità;
 63) elab. 7 - Viabilità, parcheggi e sistema del verde;
 64) elab. 8 - Sezioni stradali e parcheggi;
 65) elab. 9 - Servizi a rete - illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
 66) elab. 10 - Servizi a rete - fognatura e rete di adduzione idrica;

- 67) elab. 11 - Servizi a rete - particolari;
 68) elab. 12 - Stima di massima delle opere.

Comparto C 167

- 69) elab. 1 - Relazione generale;
 70) elab. 2 - Norme tecniche di attuazione;
 71) elab. 3 - Piano particellare d'esproprio;
 72) elab. 4 - Inquadramento territoriale, stralci P.R.G., profili altimetrici;
 73) elab. 5 - Normative tecniche e zonizzazione di piano;
 74) elab. 6 - Planivolumetria e profili regolatori; viabilità;
 75) elab. 7 - Viabilità, parcheggi e sistema del verde;
 76) elab. 8 - Sezioni stradali e parcheggi;
 77) elab. 9 - Servizi a rete - illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
 78) elab. 10 - Servizi a rete - fognatura e rete di adduzione idrica;
 79) elab. 11 - Servizi a rete - particolari;
 80) elab. 12 - Stima di massima delle opere.

Comparto C1

- 81) elab. 1 - Relazione generale;
 82) elab. 2 - Norme tecniche di attuazione;
 83) elab. 3 - Piano particellare d'esproprio;
 84) elab. 4 - Inquadramento territoriale, stralci P.R.G., profili altimetrici;
 85) elab. 5 - Normative tecniche e zonizzazione di piano;
 86) elab. 6 - Planivolumetria e profili regolatori; viabilità;
 87) elab. 7 - Viabilità, parcheggi e sistema del verde;
 88) elab. 8 - Sezioni stradali e parcheggi;
 89) elab. 9 - Servizi a rete - illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
 90) elab. 10 - Servizi a rete - fognatura e rete di adduzione idrica;
 91) elab. 11 - Servizi a rete - particolari;
 92) elab. 12 - Stima di massima delle opere.

Studio geologico di cui al parere del Genio civile n. 3186 del 26 aprile 1999:

- 93) studio geologico, litostratigrafico e tecnico di supporto al P.R.G.;
 94) tav. 1 - Carta geologica - scala 1:10.000;
 95) tav. 2 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
 96) tav. 3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
 97) tav. 4A - Carta di zonizzazione litotecnica - scala 1:2.000;
 98) tav. 4B - Carta di zonizzazione litotecnica - scala 1:2.000;
 99) tav. 4C - Carta di zonizzazione litotecnica - scala 1:2.000;
 100) tav. 4D - Carta di zonizzazione litotecnica - scala 1:2.000;
 101) tav. 4E - Carta di zonizzazione litotecnica - scala 1:2.000;
 102) tav. 5 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000;
 103) tav. 6A - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
 104) tav. 6B - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
 105) tav. 6C - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

- 106) tav. 6D - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
 107) tav. 6E - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
 108) tav. 8 - Sezioni geolitologiche significative - scala 1:1.000.

Studio agricolo-forestale

- 109) relazione (1996);
 110) memoria di puntualizzazione a chiarimento della relazione (18 dicembre 1996);
 111) tav. 3.3 - Carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura nelle aree di espansione (18 dicembre 1996);
 112) relazione tecnica (1998);
 113) tav. 1 - Carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo forestali (1998);
 114) tav. 3 - Carta delle aree boscate e delle relative aree di rispetto.

Piano urbanistica commerciale adottato con delibera consiliare n. 71 del 17 novembre 2006:

- 115) relazione - norme e direttive;
 116) tavola di zonizzazione.

Art. 4

Il comune di Grammichele dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.16.1192)114

DECRETO 13 aprile 2010.

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Licodia Eubea.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 1340 del 4 marzo 2008, pervenuto il 5 marzo 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 18733, con il quale il comune di Licodia Eubea ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio;

Visto l'ulteriore foglio, prot. n. 2620 del 28 aprile 2008, pervenuto in data 8 maggio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 13 maggio 2008 al n. 36580, con il quale il comune di Licodia Eubea ha trasmesso quanto richiesto con nota assessoriale prot. n. 27857 del 9 aprile 2008;

Vista la delibera del commissario straordinario n. 53 del 10 maggio 2007, avente ad oggetto: "Adozione del progetto del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario straordinario n. 53 del 10 maggio 2007;

Vista la certificazione datata 14 aprile 2008, a firma del segretario comunale del comune di Licodia Eubea in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 10 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;

Vista l'osservazione pervenuta a questo Assessorato a firma Flaccavento Giovanna e Domenica;

Vista la delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2008, avente ad oggetto: "Esame osservazioni al piano regolatore generale";

Vista la nota prot. n. 17280 del 9 maggio 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con condizioni, il parere in merito al piano in argomento;

Vista la nota prot. n. 13 del 10 marzo 2009, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 9 marzo 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Piano di urbanistica commerciale

Il suddetto piano è costituito da un elaborato contenente premesse, introduzioni e normativa generale. (Titoli I, II, III e IV).

Da quanto pervenuto si rileva che le N.T.A. allegate al P.R.G. contengono riferimenti e norme finalizzate alla disciplina delle attività commerciali, all'ingrosso e/o al dettaglio, da potere insediare in ogni singola zona omogenea, secondo le disposizioni del D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Infine occorre evidenziare che dall'indice e dal contenuto dell'elaborato "Piano urbanistica commerciale" risulta essere stato redatto un allegato denominato Allegato 1 - "Mappa delle attività" che tuttavia non è stato trasmesso e pertanto le previsioni in esso contenute non potendo essere esaminate vanno disattese.

A) Procedure

Il piano regolatore generale in esame costituisce la rielaborazione di uno strumento urbanistico adottato con delibera di consiglio comunale n. 57/1993 e restituito, con nota assessoriale n. 9161 dell'8 agosto 1995 per le considerazioni espresse dal C.R.U., con voto n. 155 del 29 marzo 1995. Sostanzialmente il C.R.U. sottolineava la carenza ed insufficienza del piano sia sotto il profilo disciplinare che sotto il profilo normativo (Vedi allegati alla delibera n. 42 del 25 ottobre 1995 "Direttive generali per la rielaborazione").

Conseguentemente alla restituzione del piano, il consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 25 ottobre 1995, ha impartito le direttive generali per la rielaborazione dello stesso e, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2003, ha approvato lo schema di massima decidendo che, in fase di stesura definitiva del piano, il progettista avrebbe dovuto tenere conto delle prescrizioni, rese dal consiglio con la medesima delibera n. 2/2003, conseguenziali all'evolversi delle normative urbanistiche..., nonché alle sopravvenute esigenze di sviluppo socio-economico attuali.

Con la medesima delibera, il consiglio comunale ha individuato le sotto elencate aree da sottoporre a prescrizioni esecutive:

- il centro storico;
- tutte le zone "C" di espansione;
- la zona artigianale e commerciale.

Il piano regolatore generale, secondo quanto riportato sugli elaborati pervenuti, risulta essere stato redatto nel mese di febbraio 2007.

Successivamente, con nota n. 12535 del 2 aprile 2007 integrata con nota n. 16748 del 7 maggio 2007, il comune di Licodia Eubea ha trasmesso gli elaborati di piano dello studio agricolo-forestale, dello studio geologico e della programmazione commerciale all'ufficio del Genio civile di Catania per l'acquisizione del prescritto preventivo parere ex art. 13 della legge n. 64/74.

Il suddetto ufficio, con nota n. 17208 del 9 maggio 2007, ha reso parere favorevole a condizioni e prescrizioni sul P.R.G. esprimendo tuttavia "Parere non favorevole a tutte le scelte urbanistiche allo stato incompatibili con i vincoli discendenti dal P.A.I. e a quelli che ricadono in aree classificate III e IV negli studi sulle pericolosità geologiche".

Con delibera n. 53 del 10 maggio 2007, il commissario straordinario, su proposta dell'ufficio tecnico di Licodia Eubea, ha adottato il regolamento edilizio ed il P.R.G. composto, oltre che dagli elaborati grafici, da norme tecniche di attuazione, piano di programmazione urbanistico-commerciale, studio agricolo-forestale e studio geo-

logico, recependo ed intendendo "integralmente e fedelmente riportato" il parere dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. 17208, pos. 88226, del 9 maggio 2007.

Con la superiore delibera non è stata adottata alcuna prescrizione esecutiva.

Successivamente, come attestato dal segretario comunale, la delibera n. 53/2007 è stata debitamente affissa all'albo pretorio comunale e sono state espletate le procedure di pubblicazione, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78; a seguito delle suddette pubblicazioni sono state presentate n. 10 osservazioni/opposizioni, nella stessa attestazione elencate e di seguito riportate:

- 1) Castagna Riccardo;
- 2) Gurfolino Lucia, Margherita e Santi;
- 3) Gandolfo Giusi;
- 4) Albo Vincenzo, Gurfolino Santi, Gurfolino Margherita, Gurfolino Lucia Santina, Sciorto Sebastiano; Nanfro Angelo, Miano Gaetano;
- 5) Di Grazia Giuseppe;
- 6) Di Grazia Giuseppe;
- 7) Di Grazia Massimo;
- 8) Albo Vincenzo, Gurfolino Santi, Gurfolino Margherita, Gurfolino Lucia Santina, Sciorto Sebastiano; Nanfro Angelo, Miano Gaetano;
- 9) Dizia Giovanni;
- 10) Verdi Vittorio.

Le osservazioni/opposizioni presentate avverso al piano sono state visualizzate dai progettisti su stralci degli elaborati di piano e le relative valutazioni sono state riportate su apposita "Tabella di sintesi". Considerato che le osservazioni di cui al n. 4 e n. 8 sono a firma degli stessi ricorrenti e trattano il medesimo argomento, le stesse sono state contestualmente trattate dai progettisti e denominate nella "Tabella di sintesi" nn. 4 e 4/bis.

Sulle osservazioni ed opposizioni, con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2008, si è espresso il consiglio comunale subentrato al commissario straordinario a seguito delle consultazioni elettorali svolte nel mese di giugno 2007.

Per quanto sopra si ritiene che le procedure attivate dal comune di Licodia Eubea in ordine alla formazione, adozione e pubblicazione del P.R.G. siano regolari.

B) Inquadramento territoriale e caratteristiche generali

Il comune di Licodia Eubea, esteso 112 Km^{q.}, è inserito nel comprensorio del Calatino con caratteristiche geografiche e paesaggistiche tipiche di quelle dei Monti Iblei. L'area presenta infatti una morfologia di tipo collinare e montagnosa con presenza di ampi pianori; l'altimetria del territorio varia tra i 300 ed i 750 mt. di altitudine ed il centro abitato è posto, a circa 630 mt. s.l.m., in una zona montagnosa caratterizzata da una notevole acclività dei versanti.

Il territorio comunale è attraversato da parecchi corsi d'acqua che spesso hanno scavato profonde incisioni nel suolo. Nella parte sud occidentale scorrono i fiumi Vizzini, Amerillo e Dirillo il più importante che alimenta il lago artificiale di Licodia Eubea, ricco di diverse specie ittiche, da qualche anno gestito dalla Provincia regionale di Catania che ne sta curando il rilancio e la fruibilità.

Da quanto si desume dalla relazione tecnica e dall'analisi dello studio agricolo-forestale, la copertura vegetale del territorio è caratterizzata da:

- prato, pascolo, incolto ed incolto alborato, per una superficie pari a circa il 20%, a produttività molto bassa;

— coltura erbacea estensiva, con presenza prevalente di grano duro, che occupa complessivamente una superficie pari al 35% del territorio, caratterizzata da una produttività di media entità;

— colture irrigue specializzate occupano circa il 20% del territorio di cui il 14% destinato a vigneti. L'alta produttività in tali aree costituisce il settore trainante dell'intera economia del comune;

— boschi e fasce forestali che occupano circa il 10% del territorio (circa 1.000 ettari).

Il territorio comunale è stato abitato sin dai tempi preistorici; di ciò ne è testimonianza la presenza di numerosi reperti e siti archeologici fra cui diverse necropoli e tombe ipogee. Altresì sono presenti reperti del periodo greco-romano, bizantino, medievale ecc.

Da quanto si rileva dalla relazione tecnica di piano è possibile ipotizzare uno sviluppo del turismo di tipo culturale fondato sulla presenza di tali risorse storico-archeologiche.

Allo stato attuale risultano individuati, da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania 14 aree e siti da sottoporre a vincolo di tutela. Tali siti sono stati visualizzati ed elencati sulle Tavv. 5 A-B-C.

Considerato che uno dei rilievi espressi dal C.R.U., con voto n. 115/1995, riguardava la mancata attenzione alla storia del territorio e al patrimonio urbanistico storico, i progettisti hanno effettuato uno studio approfondito delle vicende storiche, dalle origini fino ad oggi, ed hanno analizzato l'evoluzione ed i processi di formazione del centro storico (vedi Tav. A2) e ciò al fine di pervenire alla più congrua perimetrazione della zona "A". Inoltre come già rilevato dal C.R.U., il territorio è caratterizzato dalla presenza di immobili di interesse storico, architettonicamente rilevanti e, pertanto sono stati individuati, visualizzati ed elencati sulle tavole di piano (Tavv. A3 e A4 A-B-C), gli edifici di particolare pregio nel centro abitato, nonché gli antichi edifici rurali e masserie che posseggono un certo interesse di carattere architettonico e/o rappresentano un'importante testimonianza della vita e del mondo rurale, della vita contadina e delle sue tradizioni culturali.

C) Fabbisogno abitativo e dimensionamento del piano

Secondo quanto riportato nella relazione di piano, è stato previsto che tra il 2001, in cui il censimento ISTAT registra una popolazione di 3.080 abitanti, ed il 2014, il numero degli stessi possa ammontare a 3.350 abitanti con un incremento di 270 unità con un incremento medio annuale di circa 21 abitanti. In particolare si evidenzia che il piano è stato redatto nel 2007 e che per quell'anno è stata stimata dai progettisti una popolazione di 3.257 abitanti.

Altresì si rileva che i progettisti hanno stimato che all'anno 2024 possa sussistere un fabbisogno di n. 832 nuovi vani calcolato ipotizzando che il superiore incremento demografico stimato (14 abitanti per anno) si mantenga costante fino a quella data quando gli abitanti potrebbero essere pari a 3.500.

Infine, dalla relazione tecnica si rileva che il fabbisogno di spazi da destinare a servizi ed attrezzature è anch'esso riferito all'anno 2024 per la popolazione stimata di 3.500 abitanti.

I progettisti mettendo a confronto, come nella tabella appresso riportata, l'attuale dotazione di attrezzature ed il fabbisogno stimato, hanno evidenziato che in effetti la dotazione minima prevista risulta carente solo per quanto riguarda i parcheggi e l'istruzione mentre invece è più che

abbondante per le aree destinate a verde pubblico ed attrezzature di interesse collettivo.

— Verde pubblico: stimato mq. 31.500; esistente mq. 33.257 (+ 1.757 mq.);

— Parcheggi: stimato mq. 8.750; esistente mq. 3.772 (- 4.978 mq.).

— interesse generale: stimato mq. 7.000; esistente mq. 34.000 (+ 27.000 mq.).

— Istruzione: stimato mq. 15.750; esistente mq. 10.846 (-4.904 mq.).

D) Obiettivi - strategie e previsioni di piano (descrizione)

Da quanto si evince dalla relazione tecnica, tenendo conto delle peculiarità del territorio e della presenza di elementi di notevole valore storico, artistico, architettonico e paesaggistico, nonché della vocazione economica basata sullo sviluppo delle attività agricole, il progetto è finalizzato a:

— promuovere uno sviluppo locale sostenibile mediante il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;

— migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un ordinato assetto del territorio, lo sviluppo dei servizi pubblici, il miglioramento della qualità ambientale e dei livelli di sicurezza.

Al fine di perseguire il primo dei superiori obiettivi, il piano prevede la valorizzazione del patrimonio che dovrebbe consentire buone opportunità di sviluppo turistico di tipo culturale, rurale e sportivo-ricreativo.

Sono previste pertanto:

— la valorizzazione dell'area del lago Dirillo ed un suo utilizzo a fini sportivi, culturali e ricreativi, promuovendone la tutela del paesaggio. A tal fine è prevista l'individuazione di una fascia di protezione circostante il bacino artificiale che va a sommarsi alla fascia di mt. 300 dalla linea di battigia. All'interno di tale area verranno consentiti solo interventi finalizzati alla tutela paesaggistica ed alla valorizzazione a scopi turistici. L'attuazione di detta previsione potrà essere possibile secondo le disposizioni di cui all'art. 11.PA delle norme tecniche di attuazione;

— la valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso un regime normativo (N.T.A.) per tutte le aree ed i siti archeologici individuati dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania;

— la creazione di un ecomuseo della cultura contadina che consentirà di rendere fruibile e valorizzare il ricco patrimonio delle architetture a carattere rurale. Per l'attuazione di tale previsione dovrà essere redatto un piano particolareggiato del centro storico e del patrimonio architettonico.

Per quanto riguarda invece la seconda finalità strategica relativa al raggiungimento di una migliore qualità della vita il P.R.G. prevede:

— il recupero fisico e funzionale del patrimonio edilizio ed urbano esistente, ivi compreso quello inutilizzato o sotto utilizzato; a tal fine oltre al recupero del centro storico è previsto il recupero di un'area, posta tra la via Bellini ed il complesso del Carmine, che presenta elevate condizioni di degrado e caos urbanistico. Anche tale previsione potrà essere perseguita attraverso la redazione di un piano particolareggiato;

— l'incrementazione dei livelli di dotazione dei servizi pubblici, migliorandone anche le prestazioni e l'efficienza;

— il miglioramento dei livelli di sicurezza, con particolare riferimento al rischio sismico;

- la promozione di attività produttive e commerciali garantendo l'offerta di aree e spazi adeguati;
- un miglioramento della viabilità di accesso al centro.

D.1) Zonizzazione:

D.1.1) Zona "A" - Centro storico ed edifici di interesse storico-architettonico

Rappresenta l'area urbana, il cui perimetro è individuato con segno rosso sulla tavola B2-Zonizzazione del centro urbano, la cui formazione copre un arco di tempo che va dall'alto Medioevo fino alla fine del XIX secolo. Tale zona è disciplinata dall'art. 15 delle N.T.A.

All'interno del perimetro della superiore zona "A" sono individuati:

- "edifici di rilevante interesse storico" denominati "AA". Sono in buona parte complessi monumentali e gli interventi di rifunzionalizzazione, manutenzione e ristrutturazione ammissibili sono stabiliti dall'art. 16 delle N.T.A.;
- "edifici di carattere storico-architettonico" denominati "AB". Si tratta di fabbricati che non presentano elevati valori architettonici ma sono meritevoli di tutela e conservazione. Gli interventi per essi consentiti sono quelli di cui all'art. 17 delle N.T.A.;
- "edifici ricadenti all'interno del perimetro del centro urbano" denominati "AC". Questi pur ricadenti all'interno del perimetro del centro storico sono stati ricostruiti a seguito di demolizione di vecchi fabbricati o hanno subito alterazioni tali da aver perso il loro carattere originario. Sono disciplinati dall'art. 18 delle N.T.A.

Al di fuori del perimetro del centro storico sono stati individuati singoli edifici e complessi edilizi esemplari di un'architettura rurale e del lavoro che presentano un rilevante interesse storico-culturale. Sono stati denominati "AR" Architetture rurali e di valore etno-antropologico e sono disciplinati dall'art. 19 delle N.T.A.

D.1.2) Zone "B" - Aree urbanizzate

Da quanto si rileva dalla relazione di piano le zone "B" sono le aree parzialmente o totalmente urbanizzate, di recente edificazione, che non presentano le caratteristiche della zona "A".

Sono suddivise in sottozone definite dai progettisti come segue:

- zona BS - Aree urbane sature: Sono porzioni del territorio interamente edificate e non presentano dunque aree libere destinabili ad ulteriore edificazione;
- zona BC - Aree urbane di completamento: Sono porzioni del territorio comunale che presentano allo stato attuale aree libere suscettibili di ulteriore edificazione; per una larga parte tali aree coincidono con il territorio interessato dal vecchio piano particolareggiato denominato "Nostradonna".

Le aree urbanistiche di completamento sono state suddivise in 13 comparti.

- zona BR - Aree urbane di ristrutturazione urbanistica: Si tratta di un'area estesa mq. 13.679 che presenta elevate condizioni di degrado e caos urbanistico sebbene posta in prossimità delle zone più centrali della zona "A". E' occupata da capannoni in tufo destinati ad attività commerciale nonché da edilizia residenziale pubblica e privata. Obiettivo del piano è quello di valorizzare la posizione strategica mediante una riqualificazione dell'area.

Tale zona è disciplinata dall'art. 23 delle N.T.A.

D.1.3) Zone "C" - Aree di espansione

Si tratta di un'area localizzata in contrada Venera lungo il tracciato della strada provinciale Licodia-Vizzini, estesa mq. 38.436 e destinata a nuovi interventi di edilizia residenziale.

E' disciplinata dall'art. 24 delle N.T.A.

D.1.4) Zone "D" - Aree per attività produttive e commerciali

Le zone "D", disciplinate dall'art. 25 delle N.T.A., sono destinate all'insediamento di attività produttive e commerciali e sono distinte nelle seguenti sottozone:

- zona "D1", destinata ad attività prevalentemente artigianale. Dalla relazione generale si evince che, al fine di impegnare aree da destinare a zona "D", in quantità congrua all'effettivo fabbisogno, sono state condotte nel febbraio 2002 da parte dell'Amministrazione, censimenti ed analisi sulle richieste avanzate da operatori economici. Da tali ricerche è emerso che la domanda complessiva in termini di superficie è di circa 24.000 mq. Tuttavia i progettisti hanno ritenuto poter ipotizzare una crescita della domanda da parte delle imprese e pertanto hanno destinato a zona per attività produttive pari a circa 45.000 mq.;
- zona "D2", destinata ad attività di carattere commerciale. La previsione di tale area è finalizzata a favorire lo sviluppo di attività di media e grande struttura e ciò in relazione alla circostanza che, dai risultati di un'indagine effettuata nel 2001 in attuazione della legge regionale n. 28/1999, il comune è dotato di una struttura commerciale debole e gli abitanti usufruiscono sostanzialmente delle strutture commerciali presenti nei comuni limitrofi quali Caltagirone e Grammichele.

D.1.5) Zone "E" - Aree agricole

Sono le parti di territorio destinate all'attività agricola e/o all'insediamento di attività destinate alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici locali.

Sono altresì individuate le seguenti sottozone:

- zona "E1" - agricole speciali di tutela e valorizzazione: Sono le parti di territorio coltivate ad uva di Mazzarone recentemente individuata con il marchio IGP. L'obiettivo del piano è quello di proteggere e valorizzare tale risorsa locale. Pertanto in tali aree sono consentiti gli interventi previsti in generale per la zona "E" ma solo a condizione che non comportino consistenti e significative riduzioni della superficie coltivata;
- zona "E2" - agricole con funzione ambientale e paesaggistico: sono le aree incolte che circondano il vecchio nucleo storico e presentano un'acclività consistente.

L'obiettivo del piano è quello di garantire la tutela dell'attuale paesaggio urbano dei versanti del centro storico e pertanto in tali aree non è consentita alcuna edificazione.

Tutte le zone agricole sono disciplinate dall'art. 34 delle N.T.A.

D.1.6) Zone "F" - Attrezzature e servizi

Dette zone, disciplinate dagli artt. 26, 27, 28, 29 delle N.T.A., sono riservate alla realizzazione di attrezzature e servizi e sono suddivise nelle seguenti sottozone:

- zona "F1" - Attrezzature generali;
- zona "F2" - Scuola e istruzione;
- zona "F3" - Parcheggi;
- zona "F4" - Area comunale di protezione civile;
- zona "F5" - Cimitero;
- zona "F6" - Area per attrezzature a carattere sovra-comunale.

D.1.7) Zone "V" - Verde ed attrezzature sportive

Le zone "V" sono distinte in zona "VP" - Verde pubblico e zona "VPP" - Parco del Castello e Parco Nostradonna. Tali zone sono destinate alla fruizione del verde e del gioco.

Sono disciplinate dagli artt. 30 e 31 delle N.T.A. ed in esse non è consentita alcuna edificazione.

Inoltre è stata individuata un'area una zona "VSA" - Attrezzature sportive ove è possibile realizzare palestre, piscine coperte, ecc.

Tale zona è normata dall'art. 32 delle N.T.A.

D.1.8) Viabilità

Dalla relazione illustrativa si rileva che sono stati previsti due tipi di intervento:

— il recupero e la ristrutturazione dei tracciati rurali di collegamento tra le masserie;

— la realizzazione dei seguenti nuovi tracciati:

1) due arterie parallele all'attuale viale Santa Venera e ciò al fine di rafforzare il collegamento tra il centro urbano e le previste aree destinate ad attrezzature (zona "F4") ed a edilizia residenziale (zona "C");

2) una strada di circonvallazione a sud del centro storico che collegherà la via Roma con il corso della Regione. Tale asse viario consentirà un collegamento continuo fra i due versanti che circondano il centro storico, facilitando complessivamente l'accesso al nucleo storico e garantendo anche migliori condizioni di evacuabilità in caso di eventi calamitosi;

3) una viabilità di accesso all'impianto di depurazione;

4) collegamenti pedonali tra le zone residenziali di recente espansione e l'asse di Corso Umberto.

E) Considerazioni:**E.1) Fabbisogno abitativo:**

In ordine al fabbisogno abitativo stimato (vedi paragrafo C) preliminarmente si rileva che, secondo i dati ufficiali ISTAT, la popolazione residente al 2007 era pari a 3.178 abitanti e pertanto inferiore di 79 abitanti rispetto ai 3.178 stimati dai progettisti.

Altresì si ritiene non poter condividere l'incremento demografico prospettato dai progettisti (pari a 14 abitanti per anno) nell'arco del ventennio 2004-2024 atteso che dai dati ufficiali ISTAT risulta che tra il 2004 ed il 2007 si è registrato un decremento medio annuale di 20 abitanti per un totale di 58 unità.

Infatti la popolazione residente al 2004 era pari a 3.236 abitanti (maggiore dei 3.218 stimati dai progettisti), nel 2005 risultava essere di 3.228 ab. (poco meno dei 3.231 stimati), nel 2006 scendeva a 3.212 (inferiore di 32 unità rispetto ai 3.244 stimati) ed infine nel 2007 diminuiva ancora fino ad un numero di abitanti pari a 3.178 (inferiore di 79 unità rispetto ai 3.257 stimati).

Conseguentemente al suddetto andamento demografico negativo, si reputa che le nuove previsioni di attrezzature e di nuovi 831 vani (per un ventennio) esorbiti notevolmente dall'effettivo fabbisogno. Tuttavia al fine di consentire il perseguimento degli illustrati (paragrafo D) obiettivi, finalità e strategie di piano, volti a promuovere uno sviluppo locale sostenibile ed uno sviluppo turistico di tipo culturale, si ritiene ragionevole assentire alcune previsioni di espansione residenziale, commerciale e delle connesse attrezzature.

Aldilà delle valutazioni sopra esposte sulla quantità di superfici impegnate da nuove previsioni di edilizia pubblica, residenziale e commerciale, in linea generale si condivide l'impostazione del piano e la localizzazione delle singole zone omogenee, tranne quanto appresso si andrà a specificare.

E.2.) Compatibilità delle scelte di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio:

Il piano è stato debitamente sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio civile di Catania che, con nota prot. n. 17280 dell'8 maggio 2007, ha reso, per le considerazioni espresse nella medesima nota, il seguente parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74:

"Parere favorevole al piano regolatore in argomento, alle seguenti condizioni:

1° Analogamente alle limitazioni d'uso del suolo da studi geologici (punto 10 sub f.), vengano espressamente recepiti, nell'ambito delle norme di attuazione, i vincoli di uso del suolo e di regolamento nascenti dalla normativa sul P.A.I. (piano per l'assetto idrogeologico) redatto ai sensi dell'art. 17, comma ter, della legge n. 183/89, della legge n. 267/98 e della legge n. 365/2000).

2° La zona artigianale di c.da S. Venera, per quanto espresso nel superiore punto 10. sub e venga attuata tramite un piano urbanistico che tenga conto del ruolo drenante essenziale degli assi di impluvio presenti e che venga, con le conseguenti garanzie progettuali che garantiscono tale ruolo, sottoposto, in quanto strumento urbanistico esecutivo, al parere di questo Ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Tale parere dovrà procedere qualsiasi possibilità edificatoria del comparto.

3° Vengano rese compatibili le scelte urbanistiche con i contenuti del P.A.I., e pertanto vengano modificate e/o eliminate, coerentemente, le previsioni edificatorie e infrastrutturali di contrada S. Venera rientranti in aree di rischio.

4° Per le motivazioni espresse al superiore punto 11. le aree di rispetto delle faglie poste negli studi geologici siano da considerare aree con vincolo di inedificabilità.

Si esprime parere non favorevole a tutte le scelte urbanistiche allo stato non incompatibili con i vincoli discendenti dal P.A.I. e a quelli che ricadono in aree classificate III e IV negli studi sulle pericolosità geologiche".

Premesso quanto sopra preliminarmente si rileva che, sebbene con la delibera commissariale n. 53 del 10 maggio 2007 di adozione del piano, il suddetto parere sia stato integralmente recepito, le norme tecniche di attuazione e le planimetrie di piano non risultano adeguate allo stesso.

Considerata la valenza delle considerazioni, dei rilievi e delle prescrizioni di cui al superiore parere dell'ufficio del Genio civile, con la presente proposta, nel recepire integralmente il menzionato parere n. 17280/2007, si disattendono tutte le previsioni urbanistiche per le quali quell'ufficio ha reso parere non favorevole e pertanto le aree oggetto di dette previsioni saranno inibite a qualsiasi possibilità edificatoria.

Altresì, in aderenza alle determinazioni di cui al sopra riportato punto 4° del parere del G.C., sono disattese tutte le previsioni urbanistiche, con conseguente vincolo di inedificabilità, ricadenti nelle aree di rispetto delle faglie poste negli studi geologici.

E.3) Zonizzazione:

E.3.1) Zona "A" centro storico ed edifici di interesse storico-architettonico

Ferme restando le eventuali limitazioni derivanti dalle determinazioni sopra espresse, si condivide la perimetrazione della zona "A", individuata con segno rosso sulla Tav. B2 - Zonizzazione del centro urbano - nonché l'individuazione, all'interno dello stesso perimetro, degli edifici di interesse storico e architettonico (AA, AB, AC).

Si condivide altresì, in linea generale, la disciplina della suddetta zona "A" che, a norma dell'art. 15 delle N.T.A., potrà essere attuata mediante la redazione di un piano particolareggiato secondo quanto disposto dall'art. 8 delle medesime N.T.A. Il suddetto 8 prevede che in sede di redazione del P.P. del centro storico vengano normati, oltre che gli edifici rientranti nelle zone "AA", "AB", "AC", anche quelli, sparsi nel territorio comunale, individuati sotto la voce AR - Architetture rurali e di valore etnoantropologico, individuati nella Tav. A4. e disciplinati dall'art. 19 delle stesse N.T.A.

Ferme restando le valutazioni del C.R.U., ove è prevista la presenza del Soprintendente, si condividono tanto l'individuazione del centro storico che degli edifici ed impianti rurali da sottoporre a tutela.

Occorre però rilevare che nelle planimetrie Tavv. B1A, B1B e B1C - Zonizzazione del territorio comunale, scala 1:10.000 - sono stati individuati oltre che le architetture rurali (AR), i tracciati rurali da sottoporre a recupero ma, per questi, non è stata disposta alcuna norma. Pertanto si reputa dover prescrivere che, nelle more della redazione del P.P., per detti tracciati rurali saranno consentiti interventi di ordinaria manutenzione senza alcuna alterazione delle dimensioni e della morfologia e con l'utilizzo di materiali compatibili con quelli esistenti e caratteristici della zona.

E.3.2) Zone "B" - Aree urbanizzate:

E.3.2.1) Zona BS - Aree urbane sature:

Ribadendo le condizioni e le prescrizioni espresse al superiore paragrafo E.2), nulla si rileva, in linea generale, in ordine alla localizzazione e disciplina (art. 21 N.T.A.) di tale sottozona, interamente edificata, ove i nuovi interventi edilizi sono limitati a minimi incrementi della volumetria degli edifici esistenti.

E.3.2.2) Zona BC - Aree urbane di completamento:

E' suddivisa in 13 comparti per l'individuazione dei quali, i progettisti, nella relazione illustrativa, rimandano alla Tav. "B3 - Planimetria di dettaglio delle zone B". Considerato che, per le motivazioni espresse nelle premesse della presente proposta di parere, la suddetta tavola non può essere presa in considerazione e considerato che detti comparti risultano comunque riportati ed individuati con la numerazione da 1 a 13, sulla Tav. "B2 - Zonizzazione del centro urbano", si procederà all'esame della zona BC con riferimento alle indicazioni riportate su quest'ultima planimetria.

In via preliminare, anche per le zone BC, si ribadiscono le condizioni e prescrizioni espresse al paragrafo E.2, conseguenti al parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Catania.

Per quanto attiene la materia urbanistica, in ordine alle suddette zone di completamento, in larga parte individuate in aree destinate a zona "C" del previgente P. di F. ed in altra parte (comparti 12 e 13) localizzate in aree già

destinate a zona "E" di verde agricolo, si rileva che al fine di poter assegnare la destinazione di zona "B", non è stato accertato se, per ciascuno dei 13 comparti individuati, sussistono le condizioni necessarie, disposte dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968.

Dalla consultazione delle foto satellitari, effettuata da quest'ufficio, è emerso che, per i comparti nn. 3 - 11 - 12 e 13, la superficie coperta degli edifici esistenti non raggiunge l'ottavo della superficie fondiaria, come prescritto dalla richiamata norma.

Pertanto, fermo restando che il comune potrà procedere, in fase di controdeduzioni, alla verifica analitica delle superfici e dei volumi esistenti, i comparti 3, 11 e 12 (ove non disattesi a seguito delle prescrizioni di cui al paragrafo E.2) assumeranno la destinazione di zona "C" normata dall'art. 24 delle N.T.A.

Per quanto riguarda il comparto n. 13, ubicato nella zona orientale dell'abitato (contrada S. Venere) non si può fare a meno di evidenziare che, oltre a non possedere i requisiti di zona "B", è soggetto ad un livello di pericolosità e di rischio molto elevato (Vedi PAI tav. AD-PR-645010-09) e pertanto, ferme restando le valutazioni del C.R.U., ove è prevista la presenza del geologo, in coerenza alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Catania e alle determinazioni espresse al punto E.2) della presente proposta di parere, la destinazione urbanistica è disattesa e l'area sarà inibita a qualsiasi attività edilizia.

In ordine alla disciplina della zona BC, si evidenzia preliminarmente che, come specificato all'art. 22 delle N.T.A., per i comparti numerati da 1 a 8 che ricadono all'interno del piano particolareggiato in contrada Nostradonna... si applicano le stesse norme urbanistiche previste dal suddetto piano, estese anche al comparto 9, l'unico non ricadente all'interno del vecchio piano particolareggiato.

Le suddette norme di piano particolareggiato non sono state riportate nel testo delle N.T.A. allegate al piano ed in particolare, per ciascun comparto, non sono stati fissati gli indici di edificabilità fondiaria e le distanze minime dai confini e dalle strade.

Pertanto si ritiene che, in sede di controdeduzioni ex art. 4, comma 6 della legge regionale n. 71/78, il comune dovrà provvedere all'integrazione di dette norme.

Nel caso di mancata formulazione di dette controdeduzioni si prescrive che l'indice edificabilità fondiario per detti comparti sia, in coerenza con quello previsto per il comparto n. 10 (assentito con la presente proposta di parere) pari a 3,00 mc./mq. Altresì si prescrive che per tutte le zone BC, le distanze minime dalle strade, dai confini e tra gli edifici siano conformi alle vigenti norme sismiche nonché a quelle del codice civile e della strada.

E.3.2.3) Zona BR - Area urbana di ristrutturazione urbanistica:

In linea generale si condivide la destinazione di ristrutturazione urbanistica dell'area prospiciente la via Bellini e piazza Carmine che in atto presenta condizioni di degrado.

Tale zona è normata dall'art. 23 delle N.T.A. che prevede l'attuazione della stessa subordinata alla redazione di un piano particolareggiato.

Si rileva che detta norma non prevede alcun indice di edificabilità fondiario né altri parametri urbanistici e prescrive che il P.P. dovrà attenersi a quanto indicato nello schema direttore riportato nella planimetria di cui alla Tav. B4.

Dall'esame della suddetta planimetria, in scala 1:500, emerge che sono stati individuati alcuni edifici esistenti (probabilmente da mantenere), le aree da destinare a residenze (n. 6 lotti), le aree da destinare a parcheggi ed a vincolo di esproprio per la realizzazione della viabilità e delle attrezzature a servizio della stessa zona di recupero BR, ma tuttavia dalla stessa non sono rilevabili i parametri urbanistici dell'area interessata.

Considerato che a norma del medesimo art. 23 dovrà essere redatto un P.P. e che lo stesso dovrà contenere tutti gli elementi di dettaglio secondo le disposizioni di cui al capitolo 2.2.2 della circolare n. 2/D.R.U., prot. n. 10221 del 25 settembre 1998, si ritiene, per le carenze sopra dette, non poter assentire in questa sede le dettagliate previsioni di cui alla Tav. B4.

Conseguentemente a quanto sopra espresso è necessario che commi 3 e 4 del citato art. 23 delle N.T.A. siano così sostituiti:

L'attuazione dell'area è subordinata alla redazione di un piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero comparto.

L'indice di edificabilità fondiaria, in coerenza a quello previsto per le altre zone "B", è fissato in 3,00 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici è fissata in m. 10,50 con un numero di piani f.t. pari a 3.

Nella redazione del piano particolareggiato dovranno essere rispettate le distanze minime tra gli edifici, dai confini e dalle strade, previste dalle vigenti norme sismiche nonché da quelle del codice civile e della strada.

Il piano particolareggiato dovrà prevedere le aree da destinare ad attrezzature e servizi secondo le prescrizioni di cui al D.I. n. 1444/68 e dovrà essere costituito dagli elaborati elencati al capitolo 2.2.2 della circolare D.R.U. n. 2/98, prot. 10221 del 25 settembre 1998.

E.3.3) Zona "C" - Area di espansione:

In ordine alla prevista zona "C" preliminarmente si rileva che è stata individuata e localizzata, in diretto rapporto con previsioni di zone artigianali e di infrastrutture (due arterie parallele all'attuale viale Santa Venera) e attrezzature (zona "F4"). In linea generale potrebbe essere condivisibile la localizzazione dell'area in relazione agli obiettivi e finalità del piano, tuttavia non si può fare a meno di evidenziare che la stessa, come rilevato dall'ufficio del Genio civile di Catania, ricade marginalmente in area a rischio R4 da PAI.

Inoltre il medesimo ufficio del Genio civile, con il più volte richiamato parere, ai punti 2° e 3°, ha dettato specifiche condizioni e prescrizioni che riguardano tutte le previsioni edificatorie (zona artigianale, viabilità, servizi) ed infrastrutturali di contrada S. Venera rientrati in area di rischio, ed in particolare ha ritenuto che le stesse debbano essere modificate e/o eliminate.

Per quanto attiene la valutazione della scelta urbanistica occorre evidenziare che l'area, estesa circa 40 Ha, con un indice fondiario di 1 mc./mq., ha una capacità insediativa di oltre 350 abitanti.

Tale potenzialità del piano non può ritenersi ammissibile atteso che, come evidenziato al paragrafo E.1, il fabbisogno abitativo ipotizzato in sede di redazione del piano esorbita da quello ragionevolmente prevedibile che, comunque, risulta abbondantemente soddisfatto dalla capacità insediativa delle zone "B" e "C" assentite con la presente proposta di parere.

Per le motivazioni sopra espresse si disattende la prevista zona "C" in contrada Santa Venera e l'area assumerà

la destinazione di zona "E" di verde agricolo, ferma restando l'eventuale inibizione all'attività edificatoria discendente dalle prescrizioni del Genio civile.

Conseguentemente l'art. 24 che disciplina le zone "C" assentite con la presente proposta di parere dovrà essere così integrato e/o modificato:

— comma 1: è così modificato: Le zone "C" sono quelle di cui ai comparti 3, 11 e 12;

— comma 2: rimane invariato;

— comma 3: è così modificato: L'attuazione delle suddette zone è subordinata alla redazione di piani particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata, estesi all'intero comparto;

— comma 4: è così modificato: Nella redazione dei piani particolareggiati dovranno applicarsi i seguenti indici di edificabilità fondiaria:

— comparto 3: mc./mq. 3,00;

— comparto 11: mc./mq. 3,00;

— comparto 12: mc./mq. 1,00.

L'altezza massima degli edifici è così fissata:

— comparto 3: m. 9,30;

— comparto 11: m. 10,50;

— comparto 12: m. 7.

Nella redazione dei piani particolareggiati dovranno essere rispettate le distanze minime tra gli edifici, dai confini e dalle strade previste dalle vigenti norme sismiche nonché da quelle del codice civile e della strada;

— comma 5: è così modificato: I piani particolareggiati dovranno prevedere le aree da destinare ad attrezzature e servizi secondo le prescrizioni di cui al D.I. n. 1444/68 e dovranno essere costituiti dagli elaborati elencati al capitolo 2.2.2 della circolare D.R.U. n. 2/98, prot. n. 10221 del 25 settembre 1998.

E.3.4) Zona "D" - Aree per attività produttive e commerciali

E.3.4.1) Zona "D1" - attività artigianale

Preliminarmente si rileva che l'estensione dell'area interessata da tale previsione, localizzata in contrada Santa Venera come asserito dagli stessi progettisti, risulta essere più del doppio del fabbisogno previsto e dedotto da analisi effettuata presso gli operatori economici, infatti a fronte di un fabbisogno di mq. 24.000 ne sono stati previsti mq. 45.000.

Per quanto riguarda la compatibilità della previsione di zona artigianale con l'assetto geomorfologico del territorio, si rileva che l'ufficio del Genio civile di Catania, al punto 2° del richiamato parere n. 17280/2007, ha dettato specifiche condizioni per l'attuazione della zona artigianale di contrada Santa Venera che è interessata da linee di impluvio ed in linea generale, al punto 3° del medesimo parere, ha ritenuto che compatibilmente ai contenuti del P.A.I. vengano modificate e/o eliminate le previsioni edificatorie ed infrastrutturali di contrada S. Venera rientrati in area di rischio.

Per le superiori motivazioni si ritiene non poter assentire la prevista zona "D1" con le relative N.T.A. e l'area assumerà la destinazione di zona "E" agricola, ferma restando l'eventuale inibizione all'attività edificatoria discendente dalle prescrizioni del Genio civile.

E.3.4.2) Zona "D2" - Attività commerciale

Nulla si ha da rilevare sulla localizzazione dell'area commerciale. Si condividono altresì le norme di cui all'art. 25 delle N.T.A. redatte tra l'altro in ossequio al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000.

E.3.5) Zona "E" - Verde agricolo

Nulla si rileva sull'individuazione e localizzazione della zona "E" destinata agli usi ed alle attività agricole nonchè sulla individuazione della sottozona "E1" - Agricole speciali di tutela e valorizzazione - e della sottozona "E2" - Agricole con funzione ambientale e paesaggistica.

Si condivide altresì la disciplina delle suddette zone prevista dall'art. 34 delle N.T.A.

E.3.6) Zone "F" - Attrezzature e servizi; Zone "V" - Verde ed attrezzature sportive

Come già evidenziato al paragrafo C) della presente proposta di parere, da un calcolo effettuato dai progettisti, ipotizzando una popolazione di 3.500 abitanti, la dotazione attuale di verde pubblico ed attrezzature di carattere generale supera considerevolmente quella prevista dal D.I. n. 1444/1968 mentre invece risulta insoddisfatta la quantità minima di parcheggi (-4.978 mq.) e di attrezzature per l'istruzione (-4.904 mq.).

Considerato che la previsione di 3.500 abitanti per il 2024 non può ritenersi attendibile per le considerazioni espresse al superiore paragrafo E.1), si ritiene che in generale la dotazione attuale di parcheggi e di attrezzature e servizi possa soddisfare il fabbisogno minimo previsto dal D.I. n. 1444/1968.

Tuttavia in considerazione che una delle finalità del piano è quella di assicurare un miglioramento ed uno sviluppo dei servizi pubblici, si ritiene poter assentire, ad eccezione di quanto appresso si andrà a specificare, le nuove previsioni di attrezzature e servizi.

- Vanno disattese, in coerenza alle determinazioni dell'ufficio del Genio civile nonché a quelle di cui ai superiori paragrafi E.3.3) ed E.3.4.1), tutte le nuove previsioni di attrezzature e servizi di contrada Venera.

- Vanno disattesi i previsti parcheggi all'interno della fascia del cimitero.

- Sulla planimetria Tav. B1A, risulta individuata, nelle adiacenze della prevista zona "D" lungo la strada provinciale "Libertina", un'area destinata, secondo il retino e la legenda riportati, a zona "F6" - Attrezzatura a carattere sovracomunale. Si rileva che di tale attrezzatura non è fatto alcun cenno nella relazione generale di piano ed altresì la stessa non risulta definita e disciplinata da alcuna norma di attuazione.

Le suddette carenze non consentono l'esame di merito della previsione proposta e pertanto la stessa va disattesa.

Le aree oggetto delle sopra specificate previsioni disattese assumeranno la destinazione di zona "E" di verde agricolo, ferma restando l'eventuale inibizione all'attività edificatoria discendente dalle prescrizioni del Genio civile.

In linea generale si condividono le N.T.A. che disciplinano le zone destinate ad attrezzature e servizi.

E.7) Viabilità

In linea generale si condividono le previsioni del piano, come sintetizzate al superiore paragrafo D.1.8) relative alla viabilità.

Tuttavia, in coerenza alle considerazioni ed alle determinazioni rese in ordine alle previsioni urbanistiche (Zone "C" e "D", Attrezzature e servizi) di contrada Santa Venera, va disattesa la prevista realizzazione di due arterie parallele all'esistente viale omonimo.

Va disattesa altresì la viabilità prevista all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

E.8) Norme tecniche di attuazione

Ferma restando le prescrizioni nei paragrafi precedenti riportate e l'obbligo di adeguare le stesse alle determinazioni dell'ufficio del Genio civile e della presente proposta di parere, in linea generale si ritengono condivisibili le N.T.A. proposte. In caso di scordanza tra dette N.T.A. e norme regionali e/o statali, queste ultime prevalgono.

E.9) Regolamento edilizio

Si ritiene condivisibile il contenuto del R.E.C. che risulta, in linea generale, redatto in conformità alle vigenti norme in materia. In caso di discordanza tra il R.E.C. e norme regionali o statali, queste ultime prevalgono.

E.10) Piano di urbanistica commerciale

Si ritengono condivisibili le norme della programmazione commerciale che, sebbene come nelle premesse evidenziato, non sia stata trasmessa la "Mappa delle attività" (allegata all'elaborato normativo), appare sostanzialmente redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R.S. 11 luglio 2000.

In caso di discordanza tra il piano di urbanistica comunale e le norme regionali vigenti in materia di commercio, queste ultime prevalgono.

F) Osservazioni e opposizioni

Come nelle premesse evidenziato, il progetto di piano è stato sottoposto preventivamente all'esame dell'ufficio del Genio civile di Catania che ha espresso parere con stralci e prescrizioni. Sebbene il suddetto parere sia stato integralmente recepito in sede di adozione (delibera commissariale n. 53/2007), gli elaborati del P.R.G. adottato, pubblicato e trasmesso non sono stati adeguati alle prescrizioni del più volte richiamato parere.

Per quanto sopra si fa presente che devono intendersi superate le osservazioni presentate che interessano aree per le quali l'ufficio del Genio civile ha ritenuto di dover disattendere e/o da inibire a qualsiasi attività edilizia.

Per quanto di competenza di quest'ufficio si rendono le seguenti determinazioni.

N. 1 - Castagna Riccardo. Accolta in aderenza alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale.

N. 2 - Gurfolino Lucia ed altri; n. 6 - Di Grazia Giuseppe: non accolte in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale.

N. 3 - Gandolfo Giusi. Superata dalle determinazioni della presente proposta di parere.

NN. 4 e 4/bis - Albo Vincenza +6: gli esponenti, proprietari di alcuni terreni destinati dal P.R.G. a "Parco archeologico Collina del Calvario", si oppongono a tale previsione di piano e chiedono la destinazione di zona agricola ambientale e paesaggistica ("E2") con possibilità edificatoria di 0,03 mc./mq.

Le ragioni dei ricorrenti sono notevolmente articolate e, sostenendo che i propri terreni non sono inclusi tra quelli iscritti tra i beni da tutelare, fanno specifici riferimenti ad atti comunali, per essi irregolari; sono citate infatti delibere di giunta e/o di consiglio comunale, note di avvio dell'avviso del procedimento di esproprio e conferenze di servizi tenutesi presso il comune.

I ricorrenti altresì evidenziano che in sede di conferenze dei servizi (28 aprile 2004; 24 maggio 2004; 8 giugno 2004), è stato approvato, con parere favorevole della Soprintendenza per i BB.CC.AA., il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del parco archeologico Collina del Calvario e recupero complesso rupestre Grotta dei

Santi. A seguito delle decisioni intraprese in sede di Conferenza i ricorrenti hanno presentato ricorso (n. 823/06), presso il T.A.R. di CT.

Le deduzioni del progettista e del consiglio comunale alle opposizioni proposte sono poco chiare e vaghe; le suddette deduzioni non entrano nel merito delle argomentazioni poste e degli atti citati dai ricorrenti e testualmente recitano: "Le aree sono interessate dal progetto esecutivo del P.I.T. in corso di realizzazione".

Premesso quanto sopra e considerato tra l'altro che sembrerebbe sia in corso di realizzazione un'opera in variante al vigente strumento urbanistico, si ritiene necessario che il comune renda, in sede di controdeduzioni, dettagliata relazione informativa sulle procedure relative all'avviso del procedimento di esproprio e dell'approvazione del progetto, producendo copia di tutti gli atti ed elaborati relativi alla variante urbanistica ed ai beni da sottoporre a tutela nell'area interessata (località Calvario).

Inoltre, considerato che l'area destinata a "Parco" è notevolmente estesa e che da quanto rilevabile dalla relazione di piano, non risulta che la perimetrazione dello stesso discenda da specifiche disposizioni di norme di tutela di beni e/o da disposizioni della Soprintendenza per i BB.CC.AA., è necessario che con la relazione richiesta vengano forniti dettagliati ragguagli sulle motivazioni che hanno determinato l'estensione e la perimetrazione dell'area da destinare a "Parco".

Infine appare opportuno che il comune riferisca sugli atti posti in essere a propria difesa presso il T.A.R. di CT a seguito del ricorso presentato dalla ditta e sulle eventuali determinazioni di quel Tribunale.

Le suddette controdeduzioni consentiranno una corretta valutazione, con conseguente determinazione, da parte di questo Assessorato, non solo sulle osservazioni proposte dai ricorrenti ma anche sulla destinazione di "Parco archeologico del Calvario" prevista dal piano.

Pertanto nelle more di una definitiva determinazione sulla destinazione urbanistica dell'area in oggetto, è opportuno che il comune sospenda le procedure di esproprio nei confronti di questi.

Tanto si reputa in atto sulle osservazioni in argomento sulle quali tuttavia potrà esprimersi il Soprintendente per i BB.CC.AA. la cui presenza è prevista in sede di adunanza del C.R.U.

N. 5 - Di Grazia Giuseppe: l'opponente è proprietario di un'area che ricade in parte a zona "E2" ed in parte a "Parco archeologico Collina del Calvario". Chiede la destinazione per tutta l'area di zona "E".

L'osservazione viene accolta dal progettista e successivamente dal consiglio comunale per la seguente motivazione: "L'area in questione non rientra tra la perimetrazione del progetto esecutivo del P.I.T. e la morfologia del terreno consente la riduzione del perimetro della zona E2".

L'area oggetto dell'opposizione ricade nel medesimo ambito territoriale, oggetto delle opposizioni n. 4 e n. 4/bis, sulle quali si è ritenuto dover rimandare il pronunciamento in attesa di controdeduzioni del comune. Pertanto, in analogia a quanto detto per le suddette opposizioni questo Assessorato potrà determinarsi sulle richieste del sig. Di Grazia Giuseppe solo a seguito delle controdeduzioni comunali e delle definitive determinazioni sulla localizzazione, perimetrazione e destinazione d'uso dell'area in cui ricade la stessa.

N. 7 - Di Grazia Massimo:

- punto 1: si tratta di errore materiale. Accolta in aderenza alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale;

- punto 2: riguarda la richiesta di riduzione della perimetrazione del parco archeologico Calvario, oggetto delle osservazioni nn. 4; 4/bis e 5. Sebbene il progettista ed il consiglio comunale esprimano parere favorevole all'accoglimento, si ritiene, in analogia a quanto espresso in ordine alle suddette osservazioni, potersi determinare sulla richiesta della ditta Di Grazia M. successivamente alle determinazioni finali, conseguenti alle controdeduzioni comunali, relative alla localizzazione, perimetrazione e destinazione d'uso dell'intero ambito in cui ricade la stessa;

- punto 3: si tratta di una viabilità non prevista dal piano. Non accolta in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale;

- punto 4: si tratta di errore materiale. Accolta in aderenza alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale;

- punto 5: l'osservante evidenzia che la zona "B" prevista in contrada Santa Venera rientra in area R4 del P.A.I. e pertanto l'edificazione dell'area comporterebbe notevoli rischi. Il progettista ed il consiglio comunale non accolgono l'osservazione, in quanto ritengono che lo studio geologico a supporto del piano non vieta l'edificazione. Nel rilevare che le controdeduzioni rese non hanno tenuto in alcun conto il parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, si ritiene che l'osservazione proposta sia superata dalle determinazioni della presente proposta di parere con la quale sono state disattese, con conseguente vincolo di inedificabilità, tutte le previsioni urbanistiche ricadenti nelle aree di rispetto delle falde poste negli studi geologici, quelle che ricadono in aree di rischio classificate III e IV nello studio geologico, e quelle che sono incompatibili con i vincoli discendenti dal P.A.I.;

- punto 6: superata dalle determinazioni della presente proposta di parere;

- punti 7; 8; 9 e 10: lo stesso ricorrente include tali osservazioni in un capitolo a parte intitolato "Scelte di carattere politico", sulle quali come è noto, secondo giurisprudenza costante, questo Assessorato non può entrare nel merito se non quando le stesse contrastano con le norme vigenti in materia;

- punto 11: Non accolta in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale;

- punto 12: L'esponente ritiene legittima l'adozione del P.R.G. da parte del commissario straordinario, pur tuttavia lamenta, da parte di questo, il mancato coinvolgimento con le categorie degli artigiani, dei professionisti, del commercio ecc.

Le argomentazioni addotte esulano dalle competenze di questo Assessorato che è chiamato ad esprimersi sulla regolarità procedurale di adozione e pubblicazione dei piani regolatori generali nonché sulle scelte urbanistiche proposte con gli stessi.

N. 8 - Dizia Giovanni:

- punto 1: dalla visualizzazione effettuata dai progettisti e dalle succinte deduzioni degli stessi sembrerebbe che l'area oggetto dell'osservazione ricada all'interno della zona "BR" e, pertanto la stessa è superata dalle determinazioni della presente proposta di parere;

- punto 2: tratta della zona "B" di contrada Santa Venera. L'osservazione è superata dalle determinazioni della presente proposta di parere. Si rimanda alle considerazioni in ordine all'osservazione n. 7, punto 5;

- punti 3 e 4: superata dalle determinazioni della presente proposta di parere;
- punto 5: non accolta in aderenza delle determinazioni del consiglio comunale.

N. 9 - Verdi Vittorio: parzialmente accolta nel senso che la particella 305 del foglio di mappa catastale n. 18 viene inserita all'interno della perimetrazione della zona "BR".

Opposizione pervenuta all'A.R.T.A.:

E' pervenuta, con nota assunta al protocollo generale di quest'Assessorato al n. 64622 del 22 agosto 2008, l'opposizione a firma Flaccavento Giovanni e Domenica.

I richiedenti chiedono l'eliminazione del previsto parcheggio nell'area di proprietà nella quale insiste un edificio per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 13/2008 "sulla base dell'avviso di deroga redatto dall'ufficio tecnico comunale".

La suddetta osservazione è stata trasmessa anche al comune di Licodia Eubea ed il responsabile dell'U.T.C., con nota n. 2209 del 24 settembre 2008, inoltrata anche a quest'ufficio, ha comunicato alla ditta che il P.R.G. adottato era già stato trasmesso all'A.R.T.A. corredato "tra l'altro, degli atti sullo stato di consistenza delle aree per servizi ed attrezzature" e pertanto al comune non competeva alcun adempimento.

Considerato che l'opposizione pervenuta non è corredata da alcuna planimetria al fine dell'individuazione dell'area oggetto di ricorso e considerato che anche dallo stato di consistenza delle aree per servizi ed attrezzature (redatto in data 30/4/2007) non è individuabile tale area, si reputa necessario che, in sede di controdeduzioni, il responsabile dell'U.T.C. a fornire notizie sulla regolarità della concessione edilizia n. 13/2008 ed individuare oggetto del ricorso su stralcio planimetrico di piano.

Per tutto quanto sopra si è del parere che il P.R.G. con annessi prescrizioni esecutive, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio e piano urbanistica commerciale, adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 53 del 10 maggio 2007, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui alle superiori considerazioni ed al parere n. 17280/2007 dell'ufficio del Genio civile di Catania.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 163 del 18 giugno 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Sentiti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78;

Sentiti i relatori;

Valutata l'impostazione complessiva del piano, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione e quelli rilevati nel corso del sopralluogo;

Considerato che, in linea generale, risulta condivisibile l'impostazione progettuale del piano che risponde coerentemente alle finalità ed agli obiettivi prefissati, si è dell'avviso di condividere la predetta proposta di parere n. 4/2009 con le seguenti precisazioni:

- prescrizioni geologiche: si richiamano integralmente le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere reso dall'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 17280 dell'8 maggio 2007;
- zona A: le N.T.A. vanno integrate con le seguenti prescrizioni:

- negli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;

- previo parere della competente Soprintendenza per i BB.CC.AA., sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione di cui alla lett. d) del medesimo art. 20 della legge regionale n. 71/78, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, e di nuova edificazione, questi ultimi nel rispetto dell'indice fondiario massimo di mc./mq. 5.00;

- gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ristrutturazione urbanistica (lett e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 potranno trovare luogo nell'ambito di piani particolareggiati o piani di recupero ex artt. 27 e 28 della legge n. 457/28;

- zone B: si condivide l'enucleazione delle zone "B", e relative sottozone, di cui in sede di sopralluogo, se ne è accertata la consistenza, con riferimento ai parametri fissati dal D.I. n. 1444/68;

- attrezzature e servizi: si condivide l'area a parcheggio ubicata in prossimità del cimitero;

- osservazioni ed opposizioni: compatibilmente con le superiori considerazioni si confermano le valutazioni contenute nella proposta d'ufficio n. 4/2009. Riguardo le opposizioni della ditta Albo Vincenza +6, catalogate ai numeri 4 e 4 bis dell'elenco comunale, si è dell'avviso che le stesse siano da accogliere stante che con sentenza n. 1379/08 il T.A.R., sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso dalla medesima ditta in ordine ai provvedimenti di esproprio emessi dal comune di Licodia Eubea relativi alle aree oggetto delle suddette opposizioni.

Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime il parere che il piano regolatore generale di Licodia Eubea, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 53 del 10 maggio 2007, sia meritevole di approvazione, in conformità alla proposta di parere n. 4 del 9 marzo 2009, che fa parte integrante del presente voto, con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono.»;

Vista la propria nota prot. n. 60223 del 4 agosto 2009, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Licodia Eubea di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 163 del 18 giugno 2009;

Visto il foglio prot. n. 7338 del 10 dicembre 2009, pervenuto il 14 dicembre 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 90860, con il quale il comune di Licodia Eubea ha trasmesso la delibera consiliare n. 34 del 25 settembre 2009, avente ad oggetto: "Piano regolatore generale, regolamento edilizio, e norme di attuazione - controdeduzioni alla proposta di parere di cui al voto C.R.U. n. 163 del 18 giugno 2009 - Indirizzo politico";

Vista la nota prot. n. 4 del 27 gennaio 2010, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 27 gennaio 2010, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato quanto appresso.

Con proposta di parere n. 4 del 9 marzo 2009 questa U.O. 5.2 ha ritenuto "il P.R.G. con annessi prescrizioni esecutive, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio

e piano urbanistica commerciale, adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 53 del 10 maggio 2007...meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui alle superiori considerazioni ed al parere n. 17280/2007 dell'ufficio del Genio civile di Catania".

La proposta dell'ufficio è stata in seguito condivisa dal C.R.U. con modifiche e integrazioni nell'adunanza del 18 giugno 2009, voto n. 163.

Esaminate le controdeduzioni espresse dal consiglio comunale con la citata delibera n. 34/2009 e nei relativi allegati, si riportano pertanto di seguito, punto per punto, le osservazioni e/o richieste di modifica avanzate da questo dipartimento, tenuto conto del parere n. 4/2009 come emendato e integrato dal C.R.U., unitamente alle corrispondenti repliche del comune di Licodia Eubea e alle valutazioni di merito di questo Ufficio.

1. Nullità degli elaborati Tav. A7 (A, B, C) e Tav. B3 in quanto non elencati nella delibera commissariale di adozione dello strumento urbanistico (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 3).

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: prendendo atto del silenzio del comune si conferma la prescrizione formulata.

2. Programmazione commerciale (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 3). Ricontrata la mancata trasmissione dell'elaborato allegato 1 - "Mappa delle attività". Conseguentemente, "le previsioni in esso contenute non potendo essere esaminate vanno disattese".

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: prendendo atto del silenzio del comune si conferma la prescrizione formulata.

3. § E.1) Fabbisogno abitativo (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 9): "... si reputa che le nuove previsioni di attrezzature e di nuovi 831 vani (per un ventennio) esorbiti notevolmente dall'effettivo fabbisogno".

Controdeduzione: il comune conferma la stima del fabbisogno prevedibile considerando l'andamento demografico e il fabbisogno pregresso di 436 stanze ovvero derivante da condizioni di affollamento e disagio abitativo (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: la controdeduzione comunale, tenuto conto della relativa modesta entità della quantificazione complessiva in rapporto alla dimensione demografica del Comune, appare condivisibile nei limiti delle valutazioni complessivamente esposte sullo strumento urbanistico.

4. § E.2) Compatibilità geomorfologica (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 10): "Considerata la valenza delle considerazioni, dei rilievi e delle prescrizioni di cui al ... parere dell'ufficio del Genio civile ... n. 17280/2007, si disattendono tutte le previsioni urbanistiche per le quali quell'Ufficio ha reso parere non favorevole e pertanto le aree oggetto di dette previsioni saranno inibite a qualsiasi possibilità edificatoria. Altresì ... sono disattese tutte le previsioni urbanistiche, con conseguente vincolo di inedificabilità, ricadenti nelle aree di rispetto delle faglie poste negli studi geologici".

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: prendendo atto del silenzio del comune si conferma la prescrizione formulata avente carattere generale e fatte salve le considerazioni esposte successivamente per le singole z.t.o.

5. § E.3.1) Zona "A", ecc.:

- "nelle planimetrie Tavv. B1A, B1B e B1C - Zonizzazione del territorio comunale, scala 1:10.000 - sono stati individuati oltre che le architetture rurali (AR),

i tracciati rurali da sottoporre a recupero ma, per questi, non è stata disposta alcuna norma. Pertanto si reputa dover prescrivere che, nelle more della redazione del P.P., per detti tracciati rurali saranno consentiti interventi di ordinaria manutenzione senza alcuna alterazione delle dimensioni e della morfologia e con l'utilizzo di materiali compatibili con quelli esistenti e caratteristici della zona" (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 10).

- "Negli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78; previo parere della competente Sovrintendenza per i BB.CC.AA. sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione di cui alla lett. d) del medesimo art. 20 della legge regionale n. 71/78, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, e di nuova edificazione, questi ultimi nel rispetto dell'indice fondiario di 5 mc/mq; gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica (lett. e) dell'art. 20, legge regionale n. 71/1978) potranno trovare luogo nell'ambito di piani particolareggiati o piani di recupero ex artt. 27 e 28 della legge n. 457/78." (voto C.R.U. n. 163/2009, punto 2).

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: prendendo atto del silenzio del comune si confermano le prescrizioni formulate.

6. § E.3.2.2) Zona Bc (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 11): "il comparto n. 13 ... oltre a non possedere i requisiti di zona "B" è soggetto ad un livello di pericolosità e di rischio molto elevato (vedi PAI tav. AD-PR-645010-09) e pertanto ... la destinazione urbanistica è disattesa e l'area sarà inibita a qualsiasi attività edilizia".

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: prendendo atto del silenzio del comune si conferma la prescrizione formulata precisando che l'area interessata va riclassificata urbanisticamente zona "E" con inibizione a qualsiasi attività edilizia ad esclusione degli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 71/1978 sui manufatti esistenti.

7. § E.3.2.2) Disciplina comparti piano particolareggiato contrada Nostradonna non riportata nelle N.T.A. (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 11). Si prescrive indice di edificabilità pari a 3,00 mc/mq. e per tutte le zone Bc "distanze minime dalle strade, dai confini e tra gli edifici ... conformi alle vigenti norme sismiche nonché a quelle del codice della strada".

Controdeduzione: il comune concorda con la prescrizione indicata (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: si prende atto della condivisione comunale.

8. § E.3.2.3) Zona Br. Considerando che l'attuazione della zona è subordinata alla redazione di apposito p.p., l'ufficio non condivide il livello di dettaglio delle previsioni indicate dallo schema direttore (Tav. B4) e, di conseguenza, prescrive la sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 23 delle N.T.A. (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pagg. 11-12).

Controdeduzione: il comune ribadisce la volontà di demandare la realizzazione dell'area a un p.p. di iniziativa privata da redigere sulla base dello schema direttore (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: si conferma la prescrizione formulata nel parere U.O. 5.2 n. 4/2009 in quanto il comune non fornisce alcun nuovo elemento di conoscenza o motivazione utile per riconsiderare la prescrizione formulata dall'ufficio.

9. § E.3.3) Zona "C" (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 12). L'ufficio non condivide, per sovradimensiona-

mento e incompatibilità geomorfologica (parere Genio civile n. 17280/2007), la zona "C" di contrada S. Venera da riclassificare zona "E" con conseguenti modifiche all'art. 24 delle N.T.A.

Controdeduzione: relativamente agli aspetti geologici, il comune precisa che all'interno della zona C di contrada S. Venera rientra solo una modesta area R4 del P.A.I. le cui prescrizioni limitative dell'edificazione sono richiamate nell'art. 37 delle N.T.A.; relativamente al dimensionamento, il comune ribadisce la necessità di prevedere nello strumento urbanistico un'adeguata zona di espansione, peraltro destinata ad edilizia agevolata e convenzionata in misura non inferiore al 30% (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: limitatamente ai profili inerenti il dimensionamento, le controdeduzioni comunali appaiono condivisibili anche per quanto in precedenza considerato; relativamente agli aspetti di compatibilità geomorfologica, si ritiene di dover confermare quanto prescritto nel parere n. 4/2009 in merito alla riclassificazione "E" delle previste aree edificabili ma soggette a rischio. Tuttavia, considerato che questo servizio non possiede competenze e/o professionalità in materia, si rinvia alle eventuali diverse e/o ulteriori valutazioni del C.R.U., ove è prevista la presenza del geologo.

10. § E.3.4.1) Zona "D1" di c.da S. Venera (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 13). Da riclassificare "E" per sovradimensionamento e incompatibilità geomorfologica in riferimento al parere del Genio civile n. 17280/2007.

Controdeduzione: il comune evidenzia che le aree R3 e R4 di c.da S. Venera non interessano la zona D1. Viene pertanto proposta solo l'integrazione dell'art. 25 N.T.A. nel senso del recepimento delle prescrizioni del Genio civile riguardanti la redazione del relativo p.p.; relativamente al dimensionamento, il comune ribadisce che la quantificazione della superficie complessiva risponde al pregresso fabbisogno (richieste avanzate dagli operatori) per mq. 24.000 cui vanno aggiunti 19.000 mq. per viabilità, servizi e per dare risposta a eventuali ulteriori nuove richieste (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: limitatamente ai profili inerenti il dimensionamento, le controdeduzioni comunali appaiono condivisibili; relativamente agli aspetti di compatibilità geomorfologica, si ritiene di dover confermare quanto prescritto nel parere n. 4/2009 in merito alla riclassificazione "E" delle previste aree edificabili ma soggette a rischio. Tuttavia, considerato che questo servizio non possiede competenze e/o professionalità in materia, si rinvia alle eventuali diverse e/o ulteriori valutazioni del C.R.U., ove è prevista la presenza del geologo.

11. § E.3.6) Attrezzature e servizi (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pagg. 13-14). Sono da disattendere:

- tutte le nuove previsioni di attrezzature e servizi di contrada S. Venera, alla luce del citato parere del Genio civile e delle considerazioni espresse in merito al dimensionamento delle nuove ipotesi insediative in contrada S. Venera;

- la zona denominata F6 lungo la s.p. "Libertina" non descritta in relazione né disciplinata nelle N.T.A.

Controdeduzione: in merito alla localizzazione di attrezzature e servizi in contrada S. Venera, il comune ribadisce la funzionalità delle stesse a servizio delle previsioni insediative di piano e per migliorare le condizioni abitative dei residenti; riguardo invece alla zona F6, il comune chiarisce che si tratta di una previsione indicativa per rispondere a eventuali esigenze derivanti dalla

Programmazione 2007-2013 e che non è "allo stato attuale in condizioni di prevedere esattamente cosa verrà realizzato" (cfr. all. 1 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: in merito alla localizzazione di attrezzature e servizi in contrada S. Venera, le controdeduzioni comunali appaiono condivisibili fermo restando, relativamente agli aspetti di compatibilità geomorfologica, che si conferma quanto prescritto nel parere n. 4/2009 in merito alla riclassificazione "E" delle previste aree edificabili ma soggette a rischio, rinviando al C.R.U. eventuali ulteriori valutazioni non possedendo questo ufficio competenze e/o professionalità in materia; riguardo alla previsione della zona F6, le controdeduzioni comunali appaiono invece indeterminate e, pertanto, inadeguate a giustificare la compressione del diritto di proprietà degli interessati per effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ai fini della realizzazione di eventuali futuri interventi connessi alla programmazione 2007-2013, il comune potrà comunque sempre riferirsi ad altre previsioni di piano o attivare appositamente le procedure di variante urbanistica consentite dalla normativa.

12. § E.7) Viabilità (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pag. 14). Da disattendere:

- in contrada S. Venera "la prevista realizzazione di due arterie parallele all'esistente viale omonimo";
- la viabilità prevista all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Controdeduzione: nessuna.

Valutazione: pur in assenza di controdeduzioni comunali sul punto riguardante le due arterie di c.da S. Venera, si ritiene che la previsione possa essere confermata alla luce della parziale condivisione delle controdeduzioni comunali relative alla zona C e alla zona D previste in tale c.da, fatte salve le prescrizioni formulate dal Genio civile. Resta invece stralciata la viabilità prevista all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

13. § F) Relativamente alle osservazioni e opposizioni (parere U.O. 5.2 n. 4/2009, pagg. 15-17):

- osservazioni nn. 4 e 4/bis in ditta Albo V. + 6: richiesta notizie all'U.T.C. in merito alle procedure approvative e di esproprio inerenti il Parco archeologico collina del Calvario anche ai fini delle valutazioni urbanistiche di merito;

- osservazione n. 5 in ditta Di Grazia G. (c.s.);

- osservazione n. 7, p. 2, in ditta Di Grazia M. (c.s.).

Controdeduzione: il comune spiega dettagliatamente, in apposita relazione corredata da n. 43 allegati, le procedure seguite per la realizzazione del parco archeologico. Dal carteggio si rileva che le ditte firmatarie dell'osservazione Albo V. + 6 sono state escluse dall'ambito del progetto del Parco in seguito a sentenza del T.A.R. Catania mentre tutte le altre ditte comprese nel piano particellare di esproprio hanno già percepito le relative indennità (cfr. all. 2 delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: le questioni oggetto delle osservazioni nn. 4 e 4/bis devono considerarsi superate anche tenuto conto della prescrizione n. 5 del voto C.R.U. n. 163/2009 che ha giudicato accoglibili le stesse, stante che con sentenza n. 1379/09 il T.A.R.S. Catania ha accolto il ricorso promosso dalla medesima ditta in ordine ai provvedimenti comunali di esproprio. Le osservazioni nn. 5 e 7, p. 2, devono considerarsi non accoglibili prendendo atto di quanto comunicato dal comune;

- osservazione pervenuta direttamente all'A.R.T.A. in ditta Flaccavento G. e D.: richiesta notizie all'U.T.C. in

merito alla c.e. n. 13/2008 rilasciata sull'area di proprietà degli osservanti.

Controdeduzione: il comune riferisce in apposita relazione in merito al rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 13/2008 (cfr. all. 2 A delibera c.c. n. 34/2009).

Valutazione: nel prendere atto di quanto relazionato dal comune, si ritiene di potere accogliere l'opposizione in quanto sull'area oggetto dell'opposizione, individuata come parcheggio dal P.R.G., insiste un'attività produttiva esistente il cui capannone è dichiarato dal comune regolarmente autorizzato e tenuto conto che l'ablazione di tale area pubblica determina una lieve modifica delle previsioni urbanistiche senza incidere significativamente sull'assetto complessivo del piano.

Per tutto quanto sopra, si è del parere che le controdeduzioni del comune di Licodia Eubea, adottate ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/1978 con delibera di consiglio comunale n. 34 del 25 settembre 2009 e trasmesse con nota n. 90860 del 10 dicembre 2009, siano condivisibili nei limiti delle valutazioni sopra esposte.

Si ritiene, pertanto, che il P.R.G. con annessi prescrizioni esecutive, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio e piano di urbanistica commerciale, adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 53 del 10 maggio 2007, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni espresse nella proposta n. 4/2009 e nel voto C.R.U. n. 163/2009 e tenuto conto delle controdeduzioni comunali.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 226 del 31 marzo 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Vista la nota prot. n. 4 del 27 gennaio 2010 cui l'un. op. 5.2 ha trasmesso la proposta di parere n. 2 del 27 gennaio 2010 relativa all'oggetto.

Visti gli atti e gli elaborati allegati;

Sentiti i relatori;

Considerato che è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della sopra citata proposta di parere, che costituisce parte integrante del presente voto, con le seguenti modifiche ed integrazioni relative alla zona "C" ed alla zona "D1" localizzate in contrada S. Venera:

– l'attuazione di dette zone è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica, in cui vengano evidenziate le opere atte alla regimentazione dei deflussi superficiali e dovranno essere corredati dal calcolo della portata dei deflussi superficiali durante un evento di massima piena;

– in merito all'edificazione nella prevista zona artigianale, in osservanza al R.D. n. 523 art. 96, lett. f, bisognerà rispettare le prescritte fasce di inedificabilità, della larghezza di 10,00 m., lungo le sponde delle aste torrentizie.

Nei termini che precedono il Consiglio esprime il parere sulle controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 163 del 18 giugno 2009, relativo al piano regolatore generale di Licodia Eubea, formulate con delibera consiliare n. 34 del 25 settembre 2009 ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/78.»;

Considerato che i riferimenti all'approvazione delle prescrizioni esecutive, rinvenibili nelle proposte di parere n. 4 del 9 marzo 2009 e n. 2 del 27 gennaio 2010, rese dall'U.O. 5.2/D.R.U., sono frutto di mero refuso, in quanto tali piani non sono stati oggetto di adozione con la delibera n. 53 del 10 maggio 2007, e, pertanto, non riferibili al presente procedimento;

Ritenuto, alla luce della superiore considerazione, di poter condividere i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 163 del 18 giugno 2009 e n. 226 del 31 marzo 2010, rispettivamente, assunti con riferimento alle proposte della struttura del D.R.U. n. 4 del 9 marzo 2009, e n. 2 del 27 gennaio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 163 del 18 giugno 2009 e n. 226 del 31 marzo 2010, nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, è approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Licodia Eubea, adottato con delibera del commissario straordinario n. 53 del 10 maggio 2007.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 163 del 18 giugno 2009 e n. 226 del 31 marzo 2010.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 4 del 9 marzo 2009 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 2) voto n. 163 del 18 giugno 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) proposta di parere n. 2 del 27 gennaio 2010 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 4) voto n. 226 del 31 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 5) delibera del comm. straordinario n. 53 del 10 maggio 2007 di adozione del P.R.G.;
- 6) delibera di C.C. n. 3 del 28 gennaio 2008 di controdeduzione alle osservazioni relative al P.R.G.;
- 7) delibera di C.C. n. 34 del 25 settembre 2009 di controdeduzione al voto C.R.U. n. 163 del 18 giugno 2009.

Elenco elaborati P.R.G. di cui alla delibera commissariale n. 53 del 10 maggio 2007

- 8) tav. 1 - relazione generale;
- 9) tav. 2 - norme tecniche di attuazione;
- 10) tav. 3 - regolamento edilizio;
- 11) tav. A1 - inquadramento territoriale;
- 12) tav. A2 - l'evoluzione della struttura urbana;
- 13) tav. A3 - il patrimonio storico architettonico;
- 14) tav. A4 (A) - l'architettura rurale;
- 15) tav. A4 (B) - l'architettura rurale;
- 16) tav. A4 (C) - l'architettura rurale;
- 17) tav. A5 (A) - i vincoli paesaggistici ambientali archeologici;
- 18) tav. A5 (B) - i vincoli paesaggistici ambientali archeologici;
- 19) tav. A5 (C) - i vincoli paesaggistici ambientali archeologici;
- 20) tav. 6 - le attrezzature e i servizi pubblici;

- 21) tav. A8 - le attività produttive;
- 22) tav. A9 - il programma di fabbricazione vigente;
- 23) tav. 10 (A) - la programmazione territoriale e le opere pubbliche;
- 24) tav. 10 (B) - la programmazione territoriale e le opere pubbliche;
- 25) tav. 10 (C) - la programmazione territoriale e le opere pubbliche;
- 26) tav. B1 (A) - zonizzazione del territorio comunale;
- 27) tav. B1 (B) - zonizzazione del territorio comunale;
- 28) tav. B1 (C) - zonizzazione del territorio comunale;
- 29) tav. B2 - zonizzazione del centro urbano;
- 30) tav. B4 - planimetria comparto zona "Br - Ristrutturazione urbanistica";
- 31) piano di programmazione urbanistica commerciale.

Studio geologico

- 32) relazioni di settore;
- 33) relazione integrativa;
- 34) tav. 1A - carta geologica;
- 35) tav. 2A - carta geologica;
- 36) tav. 3A - carta geologica;
- 37) tav. 1B - carta geomorfologica;
- 38) tav. 2B - carta geomorfologica;
- 39) tav. 3B - carta geomorfologica;
- 40) tav. 1C - carta idrogeologica;
- 41) tav. 2C - carta idrogeologica;
- 42) tav. 3C - carta idrogeologica;
- 43) tav. 1D - carta della pericolosità geologica;
- 44) tav. 2D - carta della pericolosità geologica;
- 45) tav. 3D - carta della pericolosità geologica;
- 46) tav. A1 - carta geologica;
- 47) tav. A2 - carta geologica;
- 48) tav. B1 - carta geomorfologica;
- 49) tav. B2 - carta geomorfologica;
- 50) tav. C1 - carta litotecnica;
- 51) tav. C2 - carta litotecnica;
- 52) tav. D1 - carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale;
- 53) tav. D2 - carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale;
- 54) tav. E1 - carta della pericolosità geologica;
- 55) tav. E1 - carta della pericolosità geologica;
- 56) relazione sulla carta di sovrapposizione scelte urbanistiche e pericolosità geologica;
- 57) tav. 1 - carta sovrapposizione scelte urbanistiche e pericolosità geologica;
- 58) tav. 2 - carta sovrapposizione scelte urbanistiche e pericolosità geologica.

Studio agricolo-forestale

- 59) elab. 1 - carta di stratificazione del territorio scala 1:25.000;
- 60) elab. 2 - relazione di commento alla carta di cui al punto 1;
- 61) elab. 3 - carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agro-forestali scala 1:10.000;
- 62) elab. 3.2 - carta della vegetazione e dell'uso del suolo (intero territorio) scala 1:10.000;
- 63) elab. 3.3 - carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura scala 1:10.000;
- 64) elab. 4 - relazione di commento delle carte di cui ai punti 3, 3.1, 3.2, 3.3.

Art. 4

Il comune di Licodia Eubea dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.16.1196)114

DECRETO 14 aprile 2010.

Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente ad un progetto relativo ad opere stradali nel comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 62911 del 22 settembre 2009, pervenuto a questo Assessorato il 28 luglio 2009 ed acquisito al protocollo in pari data al n. 72322, con il quale la Provincia regionale di Trapani ha inoltrato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, la richiesta di autorizzazione del progetto di messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Mazara del Vallo;

Vista la nota prot. n. 68389 del 15 ottobre 2009, pervenuta in data 15 ottobre 2009 ed acquisita al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 77391, con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 14 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola - richiesta variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 ed autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 15142/7 del 2 marzo 2010, pervenuto il 3 marzo 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 15 marzo 2010 al n. 18749, con il quale la Provincia regionale di Trapani, in riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 12349 del 18 febbraio 2010, ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la delibera n. 87 del 14 ottobre 2009, assunta nel rispetto di quanto indicato al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente ai lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola;

Vista la nota prot. n. 15868 del 29 settembre 2009, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha trasmesso il parere, favorevole a condizioni e prescrizioni, sulla compatibilità geomorfologica delle opere in argomento;

Vista la nota prot. n. 38 del 16 ottobre 2009, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso la proposta di parere n. 11 del 16 ottobre 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Con nota n. 77391 del 15 ottobre 2009, la Provincia regionale di Trapani ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Con nota n. 68389 del 15 ottobre 2009, il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 14 ottobre 2009, relativa all'istanza di deroga prevista dalla normativa.

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che la proposta riguarda la messa in sicurezza della S.P. n. 38, nel tronco stradale che si sviluppa lungo la fascia litoranea, entro il territorio comunale di Mazara del Vallo, di collegamento tra il centro abitato di Mazara del Vallo ed il centro abitato di Torretta Granitola, dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola, entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare.

L'intervento in parte ricadente all'interno "della fascia della strada di progetto prevista nel P.R.G. del comune di Mazara del Vallo, decreto n. 177/2003, di circa Km. 7.600, ricade all'interno della fascia demaniale (nastro stradale di mt. 6.00), al fine di garantire un miglioramento del transito locale e favorire il raggiungimento dei due centri abitati, prevede:

- l'ampliamento della sezione stradale per la realizzazione di una piattaforma stradale costituita da una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, della larghezza utile di mt. 3.75, e di banchine - destra e sinistra - di mt. 1.50;

- leggera riduzione del raggio di curvatura ove necessario, con l'inserimento di tratti rettilinei;

- realizzazione di marciapiedi, piccole opere di arredo, segnaletica e illuminazione.

Nel primo tratto (Mazara del Vallo) per Km. 2,500, la strada lambisce un insediamento residenziale ad uso "villeggiatura".

L'ipotesi progettuale è finalizzata a garantire alla S.P. le caratteristiche di strada extraurbana secondaria di tipo "C", per collegamenti a medie distanze.

La pratica risulta in linea di massima completa sotto il profilo amministrativo al fine della richiesta deroga e la delibera consiliare, già citata, risulta regolarmente adottata a maggioranza di due terzi dei componenti.

Parere

Ad avviso di questo ufficio non si rilevano in linea di massima elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di deroga, sia perché l'intervento appare migliorativo sotto il profilo della sicurezza stradale, sia perché trattasi di opere di pubblico servizio anche funzionali all'accesso al mare, quindi non in evidente contrasto con le prescrizioni dell'art. 15 della legge regionale n. 76/78.

Per l'acquisizione della consultazione di competenza, relativa all'istanza di deroga, art. 16, legge regionale n. 76/78 e successive modifiche ed integrazioni, si trasmette la citata delibera con i relativi allegati, fermo restando che in caso di richiesta di modifiche da parte dell'Assessorato BB.CC.AA. in sede di "concerto" (art. 89, legge regionale n. 6/2001) la pratica sarà oggetto di nuova valutazione.»;

Visto il voto n. 185 del 20 ottobre 2009, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in condivisione della proposta di parere n. 11 del 16 ottobre 2009 sopracitata, ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga richiesta dal comune di Mazara del Vallo relativamente alla realizzazione delle opere in argomento;

Vista la nota prot. n. 79506 del 22 ottobre 2009, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA., secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Vista la nota prot. n. 103187 del 2 dicembre 2009, pervenuta il 3 dicembre 2009 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 89228, con la quale l'Assessorato regionale dei BB.CC.AA. ha trasmesso e fatto

proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere favorevole n. 11668 del 18 novembre 2009 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

Visto il parere n. 9 del 12 aprile 2010, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.3/D.R.U. che di seguito parzialmente si trascrive:

...Omissis...

«Rilevato che:

Con nota n. 77391 del 15 ottobre 2009, la Provincia regionale di Trapani ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 per la realizzazione dei lavori in oggetto, ubicati in parte all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia del mare.

Con nota n. 68389 del 15 ottobre 2009, il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 14 ottobre 2009, relativa all'oggetto.

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che la proposta riguarda la messa in sicurezza della S.P. n. 38, nel tronco stradale che si sviluppa lungo la fascia litoranea, entro il territorio comunale di Mazara del Vallo, di collegamento tra il centro abitato di Mazara del Vallo ed il centro abitato di Torretta Granitola, dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola, entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare.

L'intervento in parte ricadente all'interno "della fascia della strada di progetto prevista nel P.R.G. del comune di Mazara del Vallo, decreto n. 177/2003, di circa Km. 7,600, ricade all'interno della fascia demaniale (nastro stradale di mt. 6.00), al fine di garantire un miglioramento del transito locale e favorire il raggiungimento dei due centri abitati, prevede:

- l'ampliamento della sezione stradale per la realizzazione di una piattaforma stradale costituita da una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, della larghezza utile di mt. 3.75, e di banchine - destra e sinistra - di mt. 1.50;

- leggera riduzione del raggio di curvatura ove necessario, con l'inserimento di tratti rettilinei;

- realizzazione di marciapiedi, piccole opere di arredo, segnaletica e illuminazione.

Nel primo tratto (Mazara del Vallo) per Km. 2,500, la strada lambisce un insediamento residenziale ad uso "villeggiatura".

L'ipotesi progettuale è finalizzata a garantire alla S.P. le caratteristiche di strada extraurbana secondaria di tipo "C", per collegamenti a medie distanze.

Considerato che:

- la pratica risulta completa sotto il profilo amministrativo;

- il comune di Mazara del Vallo con delibera consiliare n. 87 del 14 ottobre 2009 si è espresso favorevolmente in merito all'opera in oggetto;

- il C.R.U. nella seduta del 20 gennaio 2009 con voto n. 185 ha condiviso la proposta favorevole dell'ufficio, relativa all'autorizzazione della deroga, esprimendo parere "che la pratica possa essere trasmessa all'Assessorato regionale dei BB.CC.AA. al fine dell'acquisizione del concerto previsto dalla normativa richiesta in premessa" (art. 89, legge regionale n. 6/2001);

- con nota dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA. n. 103187 del 2 dicembre 2009, è stato trasmesso, facendolo proprio, il parere reso dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani n. 11668 del 18 novembre 2009, con il quale "non ravvisa in linea di massima elementi ostativi al rilascio del parere favorevole di codesto

dipartimento regionale dei beni culturali, come previsto dall'art. 89, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6".

Considerato che anche l'ufficio del Genio civile di Trapani in data 29 settembre 2009, prot. n. 4203/15868, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni sul progetto in questione.

Con nota n. 12349 del 12 febbraio 2010 questo ufficio ha richiesto alla Provincia regionale di Trapani la seguente documentazione a completamento di quella già inviata:

- comunicazione di avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;

- elenco delle ditte interessate all'esproprio;

- relate di notifica;

- copia di eventuali osservazioni e/o opposizioni e conseguenziali controdeduzioni a firma del responsabile del procedimento;

- con nota n. 15142 del 2 marzo 2010, assunta al prot. n. 18749 del 15 marzo 2010, la Provincia regionale di Trapani ha ottemperato a quanto richiesto con la succitata nota.

Per quanto premesso, rilevato e considerato e visti gli atti ed elaborati, questa unità operativa 3.3 è del parere che la richiesta di autorizzazione in deroga art. 89, commi 10 e 11, legge regionale n. 6/2001, del progetto dei lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra citato voto n. 185 del 20 ottobre 2009, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché il parere n. 9 del 12 aprile 2010, reso dall'U.O. 3.3/D.R.U., e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale BB.CC.AA., acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 185 del 20 ottobre 2009, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Mazara del Vallo.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in conformità al parere n. 9 del 12 aprile 2010 reso dall'U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato

ed alle condizioni e prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Trapani in premessa citato, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Mazara del Vallo, il progetto concernente i lavori per la messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mazara del Vallo-Torretta Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente piano regolatore generale di detto comune.

Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta parere n. 11 del 16 ottobre 2009 resa dall'U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) voto n. 185 del 20 ottobre 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) proposta parere n. 9 del 12 aprile 2010 resa dall'U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
- 4) delibera C.C. n. 87 del 14 ottobre 2009;
- 5) nota prot. n. 103187 del 2 dicembre 2009 dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA. con allegato relativo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
- 6) tav. A - relazione tecnica illustrativa;
- 7) tav. 1a - corografia - scala 1:25.000;
- 8) tav. 1b - aerofotogrammetria - scala 1:2.000;
- 9) tav. 2a - P.R.G. - scala 1:2.000;
- 10) tav. 3 - catastale - scala 1:200;
- 11) tav. 4a - planimetria - scala 1:2.000;

- 12) tav. 4b - particolare sede stradale - planimetria - sezioni tipo;
- 13) tav. 5a - profilo longitudinale;
- 14) tav. 5b - sezioni - scala 1:200;
- 15) relazione studio geologico;
- 16) tav. 1 - carta geologica - scala 1:2.000;
- 17) tav. 2 - carta geomorfologica - scala 1:2.000;
- 18) tav. 3 - carta idrogeologica - scala 1:2.000;
- 19) tav. 4 - carta litotecnica - scala 1:2.000;
- 20) tav. 5 - carta delle pericolosità geologiche - scala 1:2.000;
- 21) tav. 6 - carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
- 22) tav. 7 - sezioni geologiche - scala 1:200/2.000;
- 23) tav. 8 - carta del rischio geologico per la strada di progetto - scala 1:2.000.

Art. 5

La Provincia regionale di Trapani dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale, ulteriore, autorizzazione e/o nulla-osta necessario per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 6

La Provincia regionale di Trapani ed il comune di Mazara del Vallo sono onerati di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

Palermo, 14 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.16.1193)109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto presidenziale n. 195/serv.1°/SG del 13 aprile 2010, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 18 marzo 2010, l'avv. Foti Francesco è stato nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, commissario liquidatore dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) per un periodo di 2 anni.

Per lo svolgimento dell'attività, al commissario liquidatore è stato attribuito il compenso, individuato nell'importo indicato per il presidente dell'E.A.S. nella tabella A allegata dal D.P.Reg. 21 luglio 1994, n. 186, così come successivamente rideterminato.

(2010.15.1131)058

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica dell'allegato al decreto 6 febbraio 2008, relativo al riconoscimento del distretto regionale della plastica.

Con decreto n. 606/EX12S del 30 marzo 2010 l'Assessore per le attività produttive ha modificato l'allegato A del decreto n. 196 del 6 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione sici-*

liana n. 12 del 14 marzo 2008, con il quale è stato riconosciuto il distretto regionale della plastica.

(2010.15.1118)035

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 705 del 31 marzo 2010, il dott. Pietro Lungaro, nato a Roma il 23 luglio 1944 e residente a Trapani, via Virgilio Quart. Portici L.5, è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa Finanziaria Agricola Vite-se, con sede in Vita (TP), in sostituzione del rag. Antonino Campochiaro.

(2010.15.1120)040

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 707 del 31 marzo 2010, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Società della pesca, con sede in Spadafora (ME), sono stati revocati.

Il dott. Giovanni Parisi, nato a Messina il 10 maggio 1961 ed ivi residente in via Trento n. 4/E, è stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2010.15.1121)040

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. b), legge regionale 7 maggio 1976, n. 73, art. 2, e legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 3.

Si dà avviso che, limitatamente all'anno 2010, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi conces-

si da questo Assessorato, per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico (cap. 377306) dotazione € 200.000, scadrà il 30 giugno 2010.

Con circolare n. 10 del 21 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 22 marzo 2002, sono stati fissati i requisiti per l'accesso ai contributi di cui trattasi e le istruzioni per la compilazione delle istanze.

(2010.18.1350)088

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 110 del 9 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, il tabaccaio di seguito specificato:

Codice Lottomatica	Rivendite numero	Ricevitorie numero	Nuovi titolari	Comuni
PA0024	9	260	Bartolotta Marcello	via Catania, 16/18 - Porto Empedocle (AG)

(2010.15.1160)083

Revoca ad un tabaccaio dell'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 111 del 12 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA4207	Proietto Innocenzo	4212	CT	Giarre	via Alfieri, 82

(2010.15.1159)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 11 aprile 2005, relativa all'autorizzazione alla ditta Mangano Giacomo per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 46 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino all'11 aprile 2020 l'ordinanza commissariale n. 326 dell'11 aprile 2005, con la quale è stata concessa alla ditta Mangano Giacomo, con sede legale ed impianto in via Sveglia n. 29 - villaggio Tremestieri - zona industriale - contrada Barone, nel comune di Messina, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2010.15.1157)119

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 19 aprile 2005, relativa all'autorizzazione alla ditta Piti Celestino, con sede in Patti, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 47 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino al 9 aprile 2020 l'ordinanza commissariale n. 357 del 19 aprile 2005, con la quale è stata concessa alla ditta Piti Celestino, con sede legale ed impianto in

contrada Firriato nel comune di Patti (ME), l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2010.15.1130)119

Integrazione dell'ordinanza commissariale 7 febbraio 2006 intestata alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede nel comune di Carini, ed approvazione del progetto per lo stoccaggio di rifiuti RAEE.

Con decreto n. 49 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stato integrato l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 7 febbraio 2006, intestata alla ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede legale ed impianto in via S.S. 113, km. 281.500 nel comune di Carini (PA) ed è stato approvato il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti RAEE, dell'impianto già autorizzato con la medesima ordinanza commissariale.

(2010.15.1156)119

Approvazione di un progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, nel territorio del comune di Sciacca.

Con decreto n. 50 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto del

centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta La Bella Gaspere, con sede legale in c.da Tabasi-Seniazza ed impianto sito in c.da Santa Maria, zona A.S.I. del comune di Sciacca, in catasto al foglio n. 50 part. 124, del comune di Sciacca e ne è altresì autorizzata la realizzazione, con le prescrizioni.

(2010.15.1067)119

Rettifica del decreto 21 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecoplast srl, con sede in Giardini Naxos.

Con decreto n. 51 del 7 aprile 2010, del direttore generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato rettificato l'art. 4, comma a), del decreto n. 376 del 21 dicembre 2006, rilasciato alla ditta Ecoplast srl, con sede legale in via Umberto, 53 del comune di Giardini Naxos, aumentando i quantitativi di rifiuti ammessi in ingresso all'impianto a 20.000 tonn/anno.

(2010.15.1066)119

Autorizzazione al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo per il deposito preliminare di un rifiuto liquido in una vasca ubicata all'interno del depuratore consortile nell'agglomerato industriale di Carini.

Con decreto n. 54 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, il Consorzio ASI di Palermo, con sede legale in via F. Pecoraino s.n. - Palermo, all'operazione di deposito preliminare del rifiuto liquido identificato con CER 190702, da effettuarsi, per un periodo di 180 giorni, nella vasca di "accumulo ed omogeneizzazione" ubicata all'interno dell'area dell'impianto del depuratore consortile nell'agglomerato industriale di Carini.

(2010.15.1154)119

Voltura del decreto 18 giugno 2008 in favore della ditta Geo System, con sede legale in Castiglione di Sicilia.

Con decreto n. 55 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stato volturato in favore della ditta Geo System, con sede legale in c.da Sciambro, 12, nel comune di Castiglione di Sicilia, il decreto n. 113 del 18 giugno 2008 di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi mod. IDRO CHF 40.000 con annessi accessori e apparecchiature. Con lo stesso decreto è stata, altresì, aumentata la capacità di trattamento dell'impianto mobile fino a 800 mc/giorno.

(2010.15.1128)119

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché la messa in riserva di rifiuti RAEE, proposto dalla General Montaggi società cooperativa, con sede nel comune di Catenanuova.

Con decreto n. 58 del 12 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, in variante allo strumento urbanistico, il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, nonché per la messa in riserva (R13) di rifiuti RAEE, proposto dalla General Montaggi società cooperativa, con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 75 ed impianto in c.da Iso-

la di Niente del comune di Catenanuova (EN), individuato in catasto al foglio n. 4 part. 1357 dello stesso comune e ne è altresì autorizzata la realizzazione, con prescrizioni.

(2010.15.1155)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla soc. Di Bella srl, con sede in San Cipirello, per l'installazione di impianti fotovoltaici nel comune di Monreale.

Con decreto n. 151 del 19 aprile 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia - registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo, sezione staccata di Partinico - il 21 aprile 2010 al n. 2458, serie 3, alla soc. Di Bella s.r.l., con sede legale a San Cipirello (PA) in via E. Berlinguer snc, codice fiscale 014798140820, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l'installazione di un impianto fotovoltaico di 2956,80 kw da realizzare nel comune di Monreale (PA) c.da Kaggio denominato "Parco FV Di Bella I", su un appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n. 102 - p.lla n. 534.

(2010.18.1339)087

Con decreto n. 152 del 19 aprile 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia - registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo, sezione staccata di Partinico - il 21 aprile 2010 al n. 2457, serie 3, alla soc. Di Bella s.r.l., con sede legale a San Cipirello (PA) in via E. Berlinguer snc, codice fiscale 014798140820, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l'installazione di un impianto fotovoltaico di 2956,80 kw da realizzare nel comune di Monreale (PA) c.da Kaggio denominato "Parco FV Di Bella II", su un appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n. 102 - p.lla n. 535.

(2010.18.1340)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo all'istituzione dei nuclei di valutazione di cui agli avvisi concernenti la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio e la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale.

Si informa che in data 4 maggio 2010, è stato pubblicato nel sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/famiglia, il decreto n. 843 del 28 aprile 2010, con il quale il dirigente generale ha istituito i nuclei di valutazione per gli avvisi 1 e 2 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 23 ottobre 2009:

- n. 1 "Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana";

- n. 2 "Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana".

(2010.18.1347)012

Comunicato relativo alle graduatorie tecniche provvisorie dei progetti presentati a valere sugli avvisi concernenti la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio e la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale.

Si informa che nel sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle

politiche sociali, all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/famiglia, sono state pubblicate le graduatorie tecniche provvisorie dei progetti presentati a valere sugli avvisi 1 e 2 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 23 ottobre 2009:

- n. 1 "Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio. Programma operativo obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana";

- n. 2 "Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale. Programma operativo obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana".

(2010.18.1346)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Approvazione di perizia per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel territorio del comune di San Giovanni Gemini.

Con decreto n. 346/U.O.B. S7.01 del 12 marzo 2010, annotato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al n. 67 il 21 marzo 2010, del dirigente ex servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata approvata la perizia per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, per l'eliminazione del pericolo di crollo scaturito dal rotolamento di massi di notevoli dimensioni sulla regia trazzera Cammarata Casteltermini in c.da Ledera nel comune di San Giovanni Gemini.

(2010.15.1079)090

Determinazione per l'anno 2010 della quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513.

Con decreto del dirigente dell'ex servizio 3 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 542/U.O.B. S3.01 del 31 marzo 2010, la quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977 n. 513, da destinare agli enti proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati nelle categorie "A", "B" e "C", rivalutata agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, viene determinata per l'anno 2010 nella misura di € 0,18 mensili per vano.

(2010.15.1078)048

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica del decreto 18 dicembre 2009, concernente costituzione del gruppo tecnico regionale di lavoro e monitoraggio dei poli formativi IFTS.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 1346/XIV/Istr del 29 marzo 2010, il decreto n. 2068/XIV del 18 dicembre 2009 di costituzione del "Gruppo tecnico regionale di lavoro e monitoraggio" per i poli formativi per l'IFTS è modificato con la sostituzione del dott. Salvatore Sgrò con il dott. Lucio Ojeni, quale componente in rappresentanza del dipartimento regionale lavoro.

(2010.15.1127)088

Modifica del decreto 12 ottobre 2009, relativo alla costituzione del gruppo tecnico regionale per il settore nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 1347/XIV/IS del 29 marzo 2010, il decreto n. 1762/XIV del 12 ottobre 2009 di costituzione del Gruppo tecnico regionale per il settore "Nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale" relativo al I polo formativo per il suddetto settore, è modificato con la sostituzione del prof.

Marco Centorrino con il prof. Antonio Baglio quale componente in rappresentanza dell'Università di Messina.

(2010.15.1116)088

Provvedimenti concernenti modifica del decreto 8 aprile 2009, relativo all'ammissione a finanziamento di progetti nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2009.

Con decreto n. 1487/SE/PROGR./F.P. del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale, nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2009, l'allegato A del decreto n. 277 dell'8 aprile 2009 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2009) è stato modificato nella parte concernente la denominazione dell'ente intestatario del progetto n. IF2009A0066 da "Consorzio E-Laborando" a "E-Laborando S.p.A.".

(2010.17.1276)091

Con decreto n. 1525/SE/PROGR./F.P. del 12 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale, nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2009, l'allegato A del decreto n. 277 dell'8 aprile 2009 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2009) è stato modificato nella parte concernente la denominazione dell'ente intestatario del progetto n. IF2009A0137 da "Istituto San Gabriele di Caronna Maria" a "A.I.P.R.I.G. - Associazione Istituto di Istruzione privata San Gabriele".

(2010.17.1277)091

Provvedimenti concernenti modifica del decreto 5 dicembre 2008, relativo all'ammissione a finanziamento di progetti nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2008.

Con decreto n. 1488/SE/PROGR./F.P. del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale, nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2009, l'allegato A2 del decreto n. 2977 del 5 dicembre 2008 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 2009) è stato modificato nella parte concernente la denominazione dell'ente intestatario del progetto n. IF2008A0066 da "Consorzio E-Laborando" a "E-Laborando S.p.A.".

(2010.17.1283)091

Con decreto n. 1524/SE/PROGR./F.P. del 12 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale, nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2008, l'allegato A2 del decreto n. 2977 del 5 dicembre 2008 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 2009) è stato modificato nella parte concernente la denominazione dell'ente intestatario del progetto n. IF2008A0137 da "Istituto San Gabriele di Caronna Maria" a "A.I.P.R.I.G. - Associazione Istituto di Istruzione privata San Gabriele".

(2010.17.1279)091

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Aggiornamento del limite massimo di reddito annuo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con decreto n. 543/U.O.B. S3.01 del 31 marzo 2010, del dirigente dell'ex servizio 3 LL.PP., il limite massimo di reddito annuo complessivo familiare, per concorrere all'assegnazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica assegnati nell'ambito della Regione siciliana, è stato aggiornato per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1 in euro 13.806,45.

(2010.15.1091)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per il trasferimento della sede di alcune strutture sanitarie.

Con decreto n. 801 del 17 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è autorizzato l'ambulatorio di cardiologia del dott. Giannola Antonino con sede in Terrasini (PA), via Ruggero Settimo nn. 113-115-117, all'apertura al civico n. 117.

(2010.15.1099)102

Con decreto n. 803 del 26 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche I.G.M. di Catanzaro Carmelo Giuseppe e C. s.a.s. dai locali siti in Catania via Genova n. 2 ai locali siti in Mascali (CT) corso S. Vito n. 152.

(2010.15.1096)102

Con decreto n. 804 del 26 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il trasferimento della società denominata "dott. A. Pantano Diagnosi e medicina preventiva srl" dai locali siti in Palermo via Marvuglia nn. 47-49-51, ai locali siti in Casteldaccia (PA), via Cavour nn. 8-8/A con ingresso dal civico n. 8/A.

(2010.15.1100)102

Con decreto n. 805 del 26 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il trasferimento del Centro Analisi Cliniche San Tommaso di Locorotondo Gaia sas, dai locali siti in Palermo, via Besio n. 55/A, ai locali siti in Passaggio Bruno Giuseppe n. 6 nello stesso comune di Palermo.

(2010.15.1097)102

Con decreto n. 806 del 26 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il trasferimento della società denominata "Studio medico di nefrologia e dialisi srl" dai locali siti in via P. Togliatti nn. 57/59 ai locali siti in c.da Giarra s.n. nel comune di Canicattì (AG).

(2010.15.1098)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento gestito in forma individuale dal dott. Ciresi alla società Laboratorio analisi cliniche Ciresi s.r.l., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 802 del 17 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si trasferisce il rapporto di accreditamento gestito in forma individuale dal dott. Ciresi alla società denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Ciresi s.r.l.", con sede in Termini Imerese (PA), via Iannelli, n. 33.

(2010.15.1101)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 818/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario 341, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta CO.TR.AL. Pesca Soc. Coop., con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via Ballatore n. 5, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2010.15.1107)108

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 819/10 del 18 marzo 2010, i riconoscimenti veterinari 2190/9, 2190/P, 0-188/R, 0-188/S e 1505/L a suo tempo attribuiti allo stabilimento della ditta Bon Service srl, con sede in Misterbianco (CT) nella contrada Poggio Lupo n. 37, sono stati revocati.

La ditta è stata cancellata dagli appositi elenchi già previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495.

(2010.15.1103)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 820/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario L3L2Z a suo tempo attribuito al motopesca Catone della ditta Rallo Vito e Pecoraro Filippo s.n.c. iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP), matricola MV 335, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2010.15.1107)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 821/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario 19-755 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Società agricola Spartà società agricola, con sede in Randazzo (CT) nella contrada Campo Re, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2010.15.1106)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 822/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario 19-721 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Costantino Salvatore, con sede in Mascali (CT) nella via Siculo Orientale, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2010.15.1104)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 823/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario 0100/M a suo tempo attribuito al pubblico macello di Grammichele (CT), sito nella contrada Canali, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

(2010.15.1105)118

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta Global Carni di Riccio Gianfranco.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 824/10 del 18 marzo 2010, il riconoscimento veterinario unico 1037/S già in possesso della ditta Global Carni di Riccio Gianfranco è stato volturato alla ditta DIAL. di Carrubba Rosario.

Lo stabilimento, sito in Canicatti (AG) nella S.S. 122 Km 1+600, mantiene l'approval number unico 1037/S e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.15.1110)118**Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Hyblasus di Bella Mario, con sede in Ragusa.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 825/10 del 18 marzo 2010, lo stabilimento della ditta Hyblasus di Bella Mario, con sede in Ragusa (RG) nella via Lazio n. 64, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di fabbricazione di prodotti a base di carne nella tipologia di insaccati freschi, insaccati stagionati, prodotti di gastronomia e paste alimentari.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number E5R2N, e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.15.1109)118**Riconoscimento di idoneità in via condizionata al motopesca Samantha della ditta San Pietro società cooperativa per l'esercizio dell'attività di nave deposito frigorifero di prodotti della pesca.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 826/10 del 18 marzo 2010, il motopesca Samantha della ditta San Pietro società cooperativa, iscritto al compartimento marittimo di Sciacca (AG) con matricola 3PE0668 è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio della attività di nave deposito frigorifero per il deposito e il congelamento dei prodotti della pesca.

Al natante è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number J2N4W e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.15.1111)100**Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 827/10 del 18 marzo 2010, lo stabilimento della ditta Colletti Giuseppe, con sede in Chiusa Sclafani (PA) nella contrada Rizza, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio della attività: (i) fabbricazione di prodotti a base di latte e misti nella tipologia di prodotti di pasticceria, (ii) fabbricazione di prodotti a base di carne e misti nella tipologia di prodotti per rosticceria.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number A7034 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.15.1113)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 828/10 del 18 marzo 2010, lo stabilimento della ditta Di Bella Maurizio, con sede in Bisacquino (PA) nella contrada San Biagio, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di tre mesi ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number X3143 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.15.1112)118**Provvedimenti concernenti autorizzazione a Case di cura per la rimodulazione di posti letto.**

Con decreto n. 861/10 del 23 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Clinica Mediterraneo - gestione Med. San., di Ragusa è stata autorizzata alla rimodulazione di 10 posti letto già autorizzati e accreditati in altrettanti p.l. di riabilitazione, e altresì autorizzata a rimodulare 5 p.l. di oculistica in n. 5 p.l. di cardiologia come supporto alla riabilitazione cardiologica ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1146)102

Con decreto n. 869/10 del 23 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Villa Margherita srl di Palermo è stata autorizzata alla rimodulazione di 16 posti letto già autorizzati e accreditati in n. 8 p.l. di riabilitazione ospedaliera neurologica e n. 8 p.l. di riabilitazione ospedaliera neuropsichiatrica ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1147)102

Con decreto n. 971/10 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura G. B. Morgagni srl di Catania è stata autorizzata alla rimodulazione di 31 posti letto già autorizzati e accreditati per acuti in n. 12 p.l. di lungodegenza e n. 19 p.l. di riabilitazione ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1144)102

Con decreto n. 972/10 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Villa Ulivo - Carmide di Catania è stata autorizzata alla rimodulazione di 28 posti letto già autorizzati e accreditati in altrettanti 11 p.l. di riabilitazione, e n. 17 di riabilitazione neuropsichiatrica ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1143)102

Con decreto n. 973/10 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Villa dei Gerani srl di Catania è stata autorizzata alla rimodulazione di 15 posti letto già autorizzati e accreditati in altrettanti p.l. di riabilitazione ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1142)102

Con decreto n. 974/10 dell'8 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Madonna del Rosario srl di Catania è stata autorizzata alla rimodulazione di 8 posti letto già autorizzati e accreditati di cui n. 5 p.l. di riabilitazione e n. 3 di lungodegenza ed all'esercizio sanitario degli stessi.

(2010.15.1145)102**Rettifica della denominazione sociale del "laboratorio Analisi cliniche dott. Nicola Parrino", sito in Palermo.**

Con decreto n. 905 del 26 marzo 2010, del dirigente generale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rettificato il decreto n. 2700 del 30 novembre 2007 inerente la denominazione

sociale da "laboratorio Analisi cliniche dott. Nicola Parrino" a "Analisi cliniche Parrino del dott. Nicola Parrino & C. s.a.s." sito in Palermo, via Roma n. 118.

(2010.15.1094)102

Autorizzazione alla ditta Air Liquide Sanità S.p.A., con sede legale in Milano, per la distribuzione all'ingrosso di gas medicali.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 906/10 del 26 marzo 2010, la ditta Air Liquide Sanità S.p.A., è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di gas medicali, ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel territorio della Regione Sicilia.

(2010.15.1135)102

Revoca del decreto 6 giugno 2000, concernente autorizzazione alla ditta Alberto Clary, con sede in Messina, per la detenzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 907/10 del 26 marzo 2010, il decreto n. 31930 del 6 giugno 2000 di autorizzazione alla ditta Clary Alberto con sede legale a Messina, via Tremonti Residence Città Giardino, lotto 4 Pal A e magazzino in via Palermo n. 457 Messina, alla detenzione di specialità medicinali per uso umano, è stato revocato.

(2010.15.1137)102

Accreditamento istituzionale della Casa di cura Monsignor Calaciura dell'Associazione Cenacolo Cristo Re di Biancavilla.

Con decreto n. 925/10 del 31 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico la Casa di cura Monsignor Calaciura dell'Associazione Cenacolo Cristo Re di Biancavilla è stata istituzionalmente accreditata, essendo stati accertati i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dal decreto n. 890/02.

(2010.15.1141)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 150 del 23 marzo 2010, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Cavicontrol S.p.A., con sede legale ed impianto nel comune di Belpasso (CT), c.da Barriera, bivio Nasserò, frazione Piano Tavola, l'aggiornamento per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di cavi elettrici.

(2010.15.1073)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 151 del 23 marzo 2010, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta SICEP S.p.A., con sede legale ed impianto nel comune di Belpasso (CT), c.da Piraino, S.S. 192 Km. 73, l'aggiornamento per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di manufatti in calcestruzzo, cemento armato e cemento armato precompresso relativamente alla modifica (spostamento all'interno dello stabilimento)

e all'adeguamento dei limiti con la nuova normativa, dei punti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 tutti autorizzati con decreto n. 1190 del 17 dicembre 2002, e all'installazione di altri tre silos denominati E8, E9, ed E10.

(2010.15.1074)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 164 del 6 aprile 2010, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Architettura Eoliana, con sede legale nel comune di Leni (ME), via Garofalo 8, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero e riutilizzo di materiali inerti da svolgere nello stabilimento sito nel comune di Leni (ME), frazione Val di Chiesa.

(2010.15.1077)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 165 del 6 aprile 2010, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Simeto Docks s.r.l., con sede legale nel comune di Catania, via G. B. Grassi 7, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa di prodotti tipografici, da svolgere nell'impianto ubicato nel comune di Catania, zona Industriale, VIII Strada n. 29.

(2010.15.1076)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 166 del 6 aprile 2010, i limiti alle emissioni fissati con l'art. 3 del decreto n. 1152 del 4 ottobre 2006, rilasciato alla ditta S.T. Microelectronics, che autorizza ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 alle emissioni in atmosfera derivanti dal generatore di vapore di 13 MW alimentato a metano all'interno dell'edificio di Trigenerazione sito presso lo stabilimenti M6 in c.da Torrazze nel comune di Catania, sono stati modificati.

(2010.15.1075)119

Approvazione del progetto preliminare di lavori di consolidamento da realizzare nel territorio del comune di Licodia Eubea.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 156 del 31 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del DPR n. 327/2001, come introdotto nell'ordinamento della Regione siciliana dall'art. 36 della legge regionale n. 7/2002, modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2003, e in conformità al parere n. 7/U.O. 5.2./DRU del 9 marzo 2010, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di consolidamento del versante a valle della via Varese, approvato con delibera n. 24 del 13 luglio 2009 da parte del consiglio comunale di Licodia Eubea.

(2010.15.1072)105

Modifica al regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 169 del 6 aprile 2010, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 7 del 22 febbraio 2010 reso dall'U.O. 5.3/DRU, la modifica agli articoli 9, 10 e 11 ed al comma 8° dell'art. 20 del vigente regolamento edilizio del comune di Priolo Gargallo (SR) adottata con delibera consiliare n. 110 del 22 dicembre 2008.

(2010.15.1069)116

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 12 aprile 2010, n. 1267.

West Nile Disease: piano nazionale 2010. Indirizzi operativi.

ALLE AREE DIPARTIMENTALI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI CATANIA-SIRACUSA

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMETARE

AL CESME C/O IZS ABRUZZO E MOLISE-TERAMO

AL CENTRO DI RIFERENZA PER LE MALATTIE DEGLI EQUIDI C/O IZS LAZIO E TOSCANA-ROMA

ALLE AREE DIPARTIMENTALI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

Con decreto 15 settembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2009), sono state rese esecutive su tutto il territorio nazionale, in applicazione del D.M. 29 novembre 2007, le procedure operative ed i flussi informativi nell'ambito del piano di sorveglianza nazionale per l'encefalomielite di tipo West Nile (*West Nile Disease*).

Tale provvedimento, così come preannunciato da questo dipartimento con circolare n. 1239 del 2009, ha individuato per la Sicilia l'Oasi del Simeto quale "area umida a rischio" nei confronti della WND per le caratteristiche ecologiche che possono permettere la diffusione del virus.

Si ritiene necessario, pertanto, fornire le seguenti indicazioni operative per consentire l'attuazione del piano nel territorio regionale.

In primo luogo si ritiene indispensabile specificare che l'Oasi del Simeto, area di studio individuata per la Sicilia, risulta costituita dall'insieme del territorio dei n. 16 comuni di cui alla tabella sottostante:

Provincia	Comune
Catania	Belpasso
	Militello Val di Catania
	Catania
	Misterbianco
	Motta Sant'Anastasia
	Palagonia
	Paternò
	Ramacca
	Scordia
Siracusa	Vizzini
	Carlentini
	Francofonte
	Lentini
	Melilli
	Augusta
	Buccheri

Nell'ambito di tale area dovranno essere effettuate le attività di sorveglianza che schematicamente possono essere così riassunte:

a) sorveglianza sugli equidi sentinella;

b) sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all'aperto;
e) sorveglianza entomologica.

Sorveglianza sugli equidi

La sorveglianza sugli equidi dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere selezionati, nell'ambito dell'area di studio individuata (Oasi del Simeto), almeno n. 28 cavalli da sottoporre a controllo sierologico periodico (cavalli sentinella);
- tali capi dovranno essere scelti in modo tale da essere il più possibile rappresentativi dell'intero territorio posto sotto sorveglianza.

Per ottenere una distribuzione uniforme degli equidi sentinella sul territorio e semplificare le attività relative, si propone, a titolo indicativo, di individuare, qualora possibile, almeno n. 2 cavalli per ogni comune facente parte dell'area di studio.

L'obiettivo principale di tale sorveglianza è costituito dall'individuazione precoce della circolazione virale negli equidi, per determinare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il relativo rischio per l'uomo. È opportuno, pertanto, che vengano utilizzati cavalli stanziali, per i quali non si prevede movimentazione durante il periodo di attuazione del piano, oppure cavalli per i quali sia possibile escludere qualunque contatto precedente con il virus (puledri di età ≤ 6 mesi).

Le attività di campionamento, secondo le indicazioni del piano nazionale, inizieranno ad aprile e termineranno a settembre; nel corso di tale periodo i cavalli saranno controllati 3 volte:

- aprile - maggio;
- luglio - agosto;
- settembre - ottobre.

Resta inteso che i prelievi dovranno essere effettuati sempre sugli stessi soggetti ed i campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata, che potrà essere stampata dalla BDN o direttamente dal Sistema informativo nazionale per la WND, secondo le indicazioni contenute nel capitolo 9 dell'allegato al decreto 15 settembre 2009 - Registrazione dei dati e flussi informativi. È opportuno rammentare che tali prelievi, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, potranno essere effettuati contestualmente a quelli del piano di sorveglianza nazionale nei confronti dell'anemia infettiva equina.

Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all'aperto

Considerato che la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie sinantropiche (cornacchia grigia, taccola, gazza, ghiandaia, piccioni, colombo, storni, etc...) potrebbe comportare il mancato raggiungimento del limite minimo (50%) dei controlli previsti ed inficiare i relativi risultati finali, si continuerà ad effettuare i controlli sierologici su un campione rappresentativo di allevamenti avicoli rurali all'aperto.

A tal riguardo, atteso l'elevato numero di allevamenti rurali segnalato dalle aziende sanitarie provinciali interessate (circa n. 9.700 in provincia di Catania e circa n. 1.100 in provincia di Siracusa) si può ragionevolmente affermare che nell'ambito dell'area di studio insistano un numero di

allevamenti rurali superiore a n. 250 e dovranno, pertanto, essere campionati almeno n. 60 allevamenti.

Per ottenere una distribuzione uniforme degli allevamenti da controllare è opportuno che tutti i territori comunali siano interessati da tale attività di sorveglianza; a titolo indicativo potranno essere selezionati, ove possibile, almeno n. 4 allevamenti rurali per ogni comune interessato.

Nella scelta delle aziende da campionare verranno privilegiati gli allevamenti in possesso delle seguenti caratteristiche:

- allevamenti situati in prossimità di aree umide o dove si registra maggiore concentrazione di avifauna selvatica;
- allevamenti di anatidi;
- allevamenti all'aperto;
- allevamenti di selvaggina, aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche.

All'interno di ciascun allevamento saranno sottoposti a prelievo un numero di capi, preferibilmente di età inferiore a 6 mesi, come riportato nella tabella che segue:

N. capi presenti	N. capi da controllare
≤ 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-30	18
31-35	19
36-41	20
42-48	21
49-58	22
59-72	23
73-93	24
94-128	25
129-199	26
200-418	27
≥ 419	28

Le attività di campionamento inizieranno a marzo e si concluderanno a fine novembre e, ove possibile, potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al piano di monitoraggio dell'influenza aviaria.

Si rammenta che per ciascun soggetto dovranno essere prelevati 2 campioni di sangue in due provette: una senza anticoagulante ed una con EDTA; si coglie l'occasione per sottolineare che non dovrà essere utilizzata l'eparina poiché interferisce con la PCR. Le provette, contenenti almeno 2 cc di sangue, dovranno essere mantenute a temperatura di refrigerazione (+ 4° C) ed inviate al CESME accompagnate dalla scheda WO1 pre-compilata, secondo le indicazioni riportate al capitolo 9 dell'allegato al decreto in argomento, inerente la registrazione dei dati e i flussi informativi.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata alle misure da adottare in caso di positività; l'abbattimento degli animali positivi e l'invio dei campioni di reni, cuore e cervello al CESME, infatti, presuppongono l'identificazione dei soggetti sottoposti a controllo.

Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica sarà effettuata secondo le indicazioni previste dall'allegato V al citato decreto 15 settembre 2009. Al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e valorizzare le professionalità esistenti, tale attività, così come stabilito nel corso di precedenti contatti, sarà effettuata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali interessate.

Si coglie l'occasione per raccomandare la piena applicazione di quanto espressamente previsto nel piano allegato, con particolare riferimento agli aspetti informativi. Si precisa, infatti, che i campioni non scortati dalla modulistica pre-compilata generata dall'apposito sistema informativo non saranno accettati. Analogamente, non saranno accettati i campioni di equidi non correttamente identificati. Tale decisione comportamentale deriva da una precisa ed inderogabile esigenza di disporre delle informazioni necessarie per il governo del piano.

Questo servizio seguirà periodicamente l'andamento del piano, restituendo l'informazione alle AA.SS.PP. interessate e per conoscenza alle altre AA.SS.PP. isolate, nonché ad altri enti ed uffici coinvolti.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse essere necessario.

Il dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: ZAPPIA

(2010.16.1197)118

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calya" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanina Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calla s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Lenno, 40.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, datiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

